SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 18 gennaio 2017 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Humanitas University

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 16 gennaio 2017, n. **2**.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione del Montenegro, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2016.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione del Montenegro, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2016.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo II del Protocollo stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ALLEGATO

PROTOCOL
TO THE NORTH ATLANTIC TREATY
ON THE ACCESSION OF
MONTENEGRO

PROTOCOLE
AU TRAITÉ DE L'ATLANTIQUE NORD
SUR L'ACCESSION
DU MONTÉNÉGRO

The Parties to the North Atlantic Treaty, signed at Washington on April 4, 1949,

Being satisfied that the security of the North Atlantic area will be enhanced by the accession of Montenegro to that Treaty,

Agree as follows:

Article I

Upon the entry into force of this Protocol, the Secretary General of the North Atlantic Treaty Organisation shall, on behalf of all the Parties, communicate to the Government of Montenegro an invitation to accede to the North Atlantic Treaty. In accordance with Article 10 of the Treaty, Montenegro shall become a Party on the date when it deposits its instrument of accession with the Government of the United States of America.

Article II

The present Protocol shall enter into force when each of the Parties to the North Atlantic Treaty has notified the Government of the United States of America of its acceptance thereof. The Government of the United States of America shall inform all the Parties to the North Atlantic Treaty of the date of receipt of each such notification and of the date of the entry into force of the present Protocol.

Article III

The present Protocol, of which the English and French texts are equally authentic, shall be deposited in the Archives of the Government of the United States of America. Duly certified copies thereof shall be transmitted by that Government to the Governments of all the Parties to the North Atlantic Treaty.

Les Parties au Traité de l'Atlantique Nord, signé le 4 avril 1949 à Washington,

Assurées que l'accession du Monténégro au Traité de l'Atlantique Nord permettra d'augmenter la sécurité de la région de l'Atlantique Nord,

Conviennent ce qui suit :

Article I

Dès l'entrée en vigueur de ce Protocole, le Secrétaire Général de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord enverra, au nom de toutes les Parties, au Gouvernement du Monténégro une invitation à adhérer au Traité de l'Atlantique Nord. Conformément à l'Article 10 du Traité, le Monténégro deviendra Partie à ce Traité à la date du dépôt de son instrument d'accession auprès du Gouvernement des États-Unis d'Amérique.

Article II

Le présent Protocole entrera en vigueur lorsque toutes les Parties au Traité de l'Atlantique Nord auront notifié leur approbation au Gouvernement des États-Unis d'Amérique. Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique informera toutes les Parties au Traité de l'Atlantique Nord de la date de réception de chacune de ces notifications et de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole.

Article III

Le présent Protocole, dont les textes en français et anglais font également foi, sera déposé dans les archives du Gouvernement des États-Unis d'Amérique. Des copies certifiées conformes seront transmises par celui-ci aux Gouvernements de toutes les autres Parties au Traité de l'Atlantique Nord.

In witness whereof,
the undersigned plenipotentiaries have
signed the present Protocol.

Signed at Brussels
on the 19th day of May 2016.

En foi de quoi,
les plénipotentiaires désignés ci-dessous ont
signé le présent Protocole.

Signé à Bruxelles
le 19 mai 2016.

For the Republic of Albania :
Pour la République d'Albanie :

For the Kingdom of Belgium :
Pour le Royaume de Belgique :

For the Republic of Bulgaria :
Pour la République de Bulgarie

For Canada :
Pour le Canada :

For the Republic of Croatia :
Pour la République de Croatie :

For the Czech Republic :
Pour la République tchèque :

For the Kingdom of Denmark :
Pour le Royaume de Danemark :
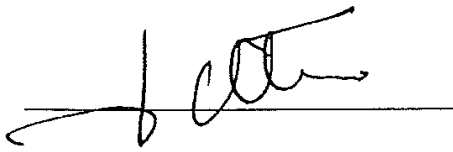
For the Republic of Estonia :
Pour la République d'Estonie :
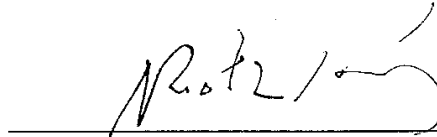
For the French Republic :
Pour la République française :
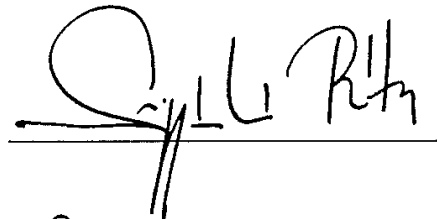
For the Federal Republic of Germany :
Pour la République fédérale d'Allemagne :
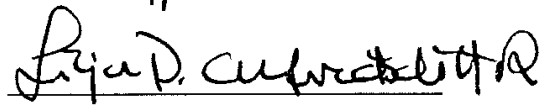
For the Hellenic Republic :
Pour la République hellénique :
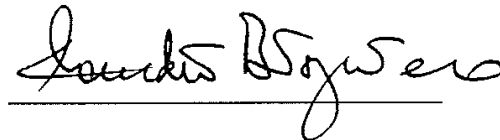
For Hungary :
Pour la Hongrie :
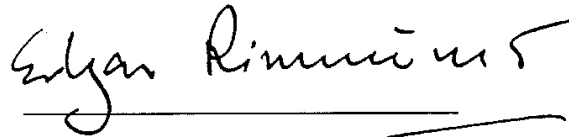
For the Republic of Iceland :
Pour la République d'Islande :

For the Italian Republic :
Pour la République italienne :
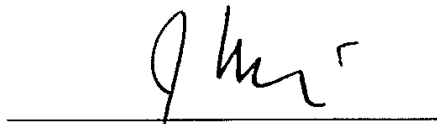
For the Republic of Latvia :
Pour la République de Lettonie :
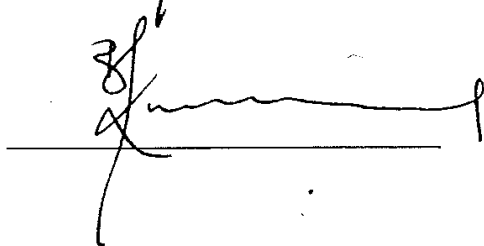
For the Republic of Lithuania :
Pour la République de Lituanie :

For the Grand Duchy of Luxembourg :
Pour le Grand-Duché de Luxembourg :

For the Kingdom of the Netherlands :
Pour le Royaume des Pays-Bas :

For the Kingdom of Norway :
Pour le Royaume de Norvège :

For the Republic of Poland :
Pour la République de Pologne :

For the Portuguese Republic :
Pour la République portugaise :

For Romania :
Pour la Roumanie :

For the Slovak Republic :
Pour la République slovaque :

For the Republic of Slovenia :
Pour la République de Slovénie :

For the Kingdom of Spain :
Pour le Royaume d'Espagne :

For the Republic of Turkey :
Pour la République de la Turquie :

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland :
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :

For the United States of America :
Pour les États-Unis d'Amérique :

Certified copy of the original of the Protocol to the North Atlantic Treaty on the Accession of Montenegro.

Brussels, 19 May 2016

Steven Hill
Legal Adviser and Director, Office of Legal Affairs

Copie certifiée conforme à l'original du Protocole au Traité de l'Atlantique Nord sur l'accession du Monténégro.

Bruxelles, le 19 mai 2016

Steven Hill
Conseiller juridique et Directeur, Bureau des Affaires juridiques

TRADUZIONE NON UFFICIALE
PROTOCOLLO AL TRATTATO DEL NORD ATLANTICO SULL'ADESIONE DEL MONTENEGRO

La parti del Trattato del Nord Atlantico, firmato a Washington il 4 aprile 1949,

Nella convinzione che la sicurezza della zona nord atlantica sarà rafforzata con l'adesione del Montenegro a tale Trattato,

Convengono quanto segue:

Articolo I

Dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, il Segretario generale dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, a nome di tutte le Parti, estenderà al Governo del Montenegro un invito ad aderire al Trattato del Nord Atlantico. In conformità con l'articolo 10 del Trattato, il Montenegro diventerà Parte del Trattato alla data di deposito del proprio strumento di adesione presso il Governo degli Stati Uniti d'America.

Articolo II

Il presente Protocollo entrerà in vigore quando ciascuna delle Parti del Trattato del Nord Atlantico avrà notificato al Governo degli Stati Uniti d'America la propria accettazione. Il Governo degli Stati Uniti d'America informerà tutte le Parti del Trattato del Nord Atlantico della data di ricezione di ciascuna di queste notifiche e dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo.

Articolo III

Il presente Protocollo, i cui testi in lingua inglese e francese fanno ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America. Copie debitamente certificate saranno trasmesse da tale Governo ai Governi di tutte le Parti del Trattato del Nord Atlantico.

In fede di che, i sottoelencati plenipotenziari hanno sottoscritto il presente Protocollo.

Firmato a Bruxelles, il 19 maggio 2016

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2525):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (GENTILONI SILVERI), in data 16 settembre 2016.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 20 settembre 2016, con pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali), 4ª (Difesa) e 5ª (Bilancio).

Esaminato dalla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 28 settembre 2016; l'11 ottobre 2016.

Esaminato in aula e approvato il 18 ottobre 2016.

Camera dei deputati (atto n. 4108):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 25 ottobre 2016, con pareri delle commissioni I (Affari costituzionali), IV (Difesa) e V (Bilancio).

Esaminato dalla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 9 novembre 2016; il 21 dicembre 2016.

Esaminato in aula il 9 gennaio 2017 e approvato definitivamente il 10 gennaio 2017.

17G00009

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2016.

Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di Nicotera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio precedente decreto in data 23 novembre 2016 con il quale il consiglio comunale di Nicotera (Vibo Valentia) è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a seguito delle dimissioni rassegnate dal sindaco eletto nelle consultazioni amministrative del 28 e 29 ottobre 2012, divenute irrevocabili a termini di legge;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo all'affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2016;

Decreta:

Art. 1.

La gestione del comune di Nicotera (Vibo Valentia) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Adolfo Valente - viceprefetto;

dott.ssa Michela Fabio - viceprefetto aggiunto;

dott. Nicola Auricchio - funzionario economico finanziario.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 24 novembre 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2016
Interno, foglio n. 2215

———

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Nicotera (Vibo Valentia), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 28 e 29 ottobre 2012, presenta forme d'ingerenza da parte della criminalità organizzata, che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione, nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

A seguito di un attento monitoraggio posto in essere sulla scorta di numerose segnalazioni su presunte irregolarità riguardanti l'attività amministrativa dell'ente, sono emersi elementi su possibili infiltrazioni della criminalità organizzata, che hanno indotto il Prefetto di Vibo Valentia, con decreto del 28 gennaio 2016 successivamente prorogato, a disporre l'accesso presso il comune, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al termine delle indagini effettuate, la Commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, alla luce delle quali il Prefetto, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore distrettuale antimafia di Catanzaro e del Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia, ha redatto l'allegata relazione in data 12 settembre 2016, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione del predetto art. 143.

Successivamente, in data 5 ottobre 2016, il sindaco ha rassegnato le dimissioni dalla carica ed essendo le stesse divenute irrevocabili a termini di legge, il consiglio comunale dell'ente è stato sciolto, con decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2016, ex art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del richiamato decreto legislativo n. 267 del 2000.

I lavori svolti dalla Commissione d'indagine hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il contesto ove si colloca l'ente locale, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e la criminalità organizzata.

Il comune di Nicotera è una località a vocazione turistica nella quale insistono numerose strutture ricettive ed esercizi specializzati nel campo della ristorazione.

Su quel territorio è stata accertata la radicata presenza di una potente consorteria, organizzata prevalentemente sulla base del vincolo di consanguineità tra i sodali latamente inteso. Più specificamente, è emerso che la 'ndrangheta ha esteso la propria influenza sulle maggiori realtà produttive e commerciali del posto ed anche sulla gestione della cosa pubblica, tanto che per ben due volte, nel 2005 e nel 2010, si è reso necessario procedere allo scioglimento del consiglio comunale dell'ente per infiltrazioni della criminalità organizzata.

Da recenti provvedimenti di fermo adottati dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro e convalidati dal Giudice per le indagini preliminari presso il locale Tribunale si evince che la predetta consorteria ha mantenuto specifici interessi nell'ambito del territorio comunale ed, in particolare, ha continuato ad esercitare pressioni sulle imprese ivi operanti.

In base a quanto evidenziato dalla Commissione d'indagine nelle proprie conclusioni, l'ingerenza della criminalità organizzata ha investito i settori più redditizi dell'economia locale — tra cui quello degli appalti pubblici — per il tramite di ditte ad essa riconducibili.

Sono stati, in proposito, riscontrati i forti legami a diverso titolo esistenti tra amministratori e dipendenti dell'ente — alcuni dei quali con precedenti o pendenze di natura penale — con persone controindicate, che hanno prodotto uno sviamento dell'azione amministrativa a vantaggio dei sodalizi criminali.

Nei confronti di diversi componenti della compagine di governo dell'ente sono infatti emerse frequentazioni con soggetti vicini ad ambienti criminali ovvero con importanti elementi della consorteria radicata nel territorio.

In tale contesto, nella relazione del Prefetto viene segnalato come due consiglieri di maggioranza — che hanno dismesso la carica assessorile nel corso della consiliatura e di cui uno presenta rapporti di parentela con elementi della predetta consorteria — hanno partecipato ai funerali di un pluripregidicato assassinato in un agguato dalle modalità tipicamente mafiose.

Le verifiche poste in essere hanno inoltre messo in luce che il sindaco — pur dopo essere stato eletto alla carica di primo cittadino di Nicotera — nella sua qualità di avvocato ha prestato la propria attività professionale in favore di un soggetto legato da uno stretto vincolo parentale al capo indiscusso della consorteria territorialmente egemone.

Un altro stretto congiunto del menzionato capoclan è titolare di una struttura ricettiva presso la quale si sono svolti i festeggiamenti per un'importante ricorrenza familiare dell'amministratore in parola.

Ancora, la notte del 26 giugno 2013 ignoti hanno esploso diversi colpi di arma da fuoco in direzione della porta di ingresso di un'abitazione dell'organo di vertice dell'amministrazione comunale. Nella proposta del Prefetto si evidenzia come tale azione delittuosa, per le modalità e per la tipologia dell'arma impiegata, non lasci dubbi sulla sua matrice mafiosa.

Gli accertamenti svolti in sede di indagine hanno poi riguardato le procedure di somma urgenza e gli affidamenti diretti, oggetto di disamina da parte della Commissione di indagine sulla scorta del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 vigenti *ratione temporis*.

Al riguardo, nel regolamento per l'esecuzione in economia di lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi, approvato dal consiglio comunale nel mese di ottobre 2013, non è stata contemplata l'utilizzazione del mercato elettronico, al quale le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso, salve ipotesi tassative, ex art. 7, comma 2, del decreto-legge 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94.

Inoltre, l'esame delle determine di impegno di spesa e di liquidazione adottate dall'area tecnica ha messo in rilievo un vero e proprio modus operandi dell'amministrazione comunale, costellato di molteplici anomalie ed irregolarità quali l'acquisizione di un unico preventivo, la presenza di preventivi privi di data certa o dei dati identificativi dell'impresa offerente, la mancanza di un'adeguata motivazione a supporto del ricorso all'affidamento diretto, la liquidazione del corrispettivo sulla scorta delle sole fatture presentate dalle imprese affidatarie, l'assenza di un atto con data certa attestante la regolare esecuzione dei lavori.

Nel complesso, dagli accertamenti esperiti è emerso che le ditte beneficiarie di affidamenti diretti venivano individuate nell'ambito di un elenco formato da un dipendente dell'area tecnica e venivano scelte sulla mera base della loro disponibilità a lavorare per conto del comune.

È stato altresì riscontrato un uso disinvolto dell'istituto della proroga, spesso non in linea con la relativa disciplina giuridica ed, in particolare, con il principio in virtù del quale la proroga medesima costituisce uno strumento di natura eccezionale e temporanea.

Di tale modus operandi si sono avvantaggiate anche imprese vicine al contesto criminale locale.

In particolare, la Commissione di indagine ha rilevato l'assenza di ricerche di mercato con riferimento ad una procedura di somma urgenza concernente l'acquisto e la posa in opera di impianti per il sollevamento di liquami fognari. In proposito, viene segnalato che l'impresa incaricata dall'ente — riconducibile ad un soggetto che presenta diversi pregiudizi di natura penale — ha partecipato ad una gara di appalto indetta nel 2009 da un altro comune del territorio calabrese e la relativa offerta è stata presentata, per conto dell'impresa medesima, da un esponente di spicco del gruppo criminale dominante in quel comune.

Parimenti emblematica è la vicenda di una società di persone — beneficiaria di affidamenti diretti aventi ad oggetto la manutenzione ordinaria e straordinaria di alcuni istituti scolastici, nonché lavori edili presso un fabbricato di proprietà comunale e lavori di ripristino delle sedi stradali a seguito di un temporale — i cui titolari presentano una fitta rete di parentele e frequentazioni con esponenti apicali della consorteria territorialmente egemone. Dì recente, uno dei titolari della società è stato altresì sottoposto a fermo di indiziato di delitto per associazione a delinquere di stampo mafioso, unitamente a diversi elementi di spicco della criminalità organizzata locale.

Dall'analisi della documentazione concernente gli affidamenti conclusi a favore della società in parola è emerso che l'amministrazione comunale non ha effettuato alcuna ricerca di mercato. In un caso, inoltre, l'area tecnica ha disposto la liquidazione del corrispettivo sulla base di una fattura diversa da quella presente in atti.

Frequentazioni con persone controindicate sono state accertate anche con riferimento ai titolari di un'altra società di persone, assegnataria, in via diretta ed in via di somma urgenza, di numerosi lavori da parte dell'amministrazione comunale e successivamente colpita da interdittiva antimafia, nonché da diniego di iscrizione nella *white list* gestita dalla Prefettura di Vibo Valentia.

Nelle conclusioni della Commissione di indagine si evidenzia che i titolari dell'impresa in argomento, con informativa dello scorso mese di aprile — unitamente al responsabile dell'ufficio tecnico comunale, quest'ultimo per i reati di abuso d'ufficio ed omissione di atti d'ufficio — sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia per il reato di falsità ideologica in atto pubblico commessa dal privato.

Anche in questa occasione, non è stata effettuata alcuna ricerca di mercato ed i lavori sono stati assegnati sulla scorta dell'unico preventivo presentato dalla ditta affidataria. Inoltre, relativamente a due determine aventi ad oggetto lavori di pulizia dell'area cimiteriale, di pulizia e carico di rifiuti solidi urbani, è emerso che gli interventi sono stati eseguiti in data antecedente all'impegno di spesa diversamente da quanto indicato nelle determine medesime.

Lo stesso modus operandi ha caratterizzato gli affidamenti diretti di cui ha beneficiato il titolare di un'impresa individuale, stretto congiunto di soggetti contigui alla consorteria radicata nel territorio. Tra i lavori assegnati alla ditta in parola figurano quelli aventi ad oggetto il completamento di una struttura sportiva, in ordine ai quali la congruità del corrispettivo è stata valutata direttamente dalla ditta affidataria anziché dall'amministrazione comunale.

In relazione alle procedure ad evidenza pubblica espletate dall'amministrazione comunale, significativa è la vicenda attinente ai lavori di recupero del centro storico, inizialmente aggiudicati ad una società a responsabilità limitata, alla quale — in quanto destinataria di interdittiva antimafia nel 2013 — è subentrata un'altra società. Sennonché, nella relazione del Prefetto e nelle conclusioni della Commissione di indagine vengono sottolineati i collegamenti esistenti tra le due imprese. In particolare, alcuni mezzi intestati alla società originariamente aggiudicataria dell'appalto sono stati rinvenuti in occasione di sopralluoghi effettuati presso un cantiere allestito per lavori di riqualificazione urbana eseguiti dalla società subentrante. Quest'ultima ha altresì stipulato un contratto di distacco di operai con un'altra impresa — a sua volta recentemente colpita da diniego di iscrizione nella *white list* gestita dalla Prefettura di Vibo Valentia — la quale non solo ha svolto lavori per conto della più volte menzionata società inizialmente assegnataria dell'appalto, ma è altresì risultata avere in uso, a titolo di comodato uno dei mezzi rinvenuti nel cantiere di cui sopra.

Altra società per la quale sono emerse controindicazioni è quella che si è aggiudicata i lavori di recupero e riqualificazione di una parte del territorio comunale, per i quali era stata stipulata una convenzione tra la Regione Calabria e l'ente locale. La società in questione è infatti derivata, a seguito di cessione, da un'altra società, colpita da provvedimento interdittivo antimafia nel 2011 e la cui vicinanza ad ambienti criminali è emersa anche nell'ambito della più volte citata operazione di polizia giudiziaria recentemente sfociata nel fermo di importanti esponenti della 'ndrangheta locale. A seguito di un sopralluogo effettuato presso il cantiere dei lavori in parola, è stata inoltre riscontrata la presenza di due operai legati da vincoli di parentela ed affinità ad elementi di spicco della criminalità organizzata, nonché la presenza di mezzi oggetto di un contratto di locazione a caldo riconducibili ad un'altra impresa, i cui titolari risultano avere frequentazioni con soggetti controindicati.

Ancora, le opere di recupero e rifunzionalizzazione di un immobile comunale di importanza storica e culturale sono state in parte subappaltate dalla ditta aggiudicataria ad un'impresa successivamente colpita da provvedimento interdittivo antimafia.

Ulteriori anomalie sono state riscontrate con riferimento al rapporto intercorrente tra il comune ed un professionista locale, incaricato del patrocinio legale e della rappresentanza processuale dell'ente. Il predetto professionista presenta rapporti di affinità con un soggetto, affiliato al sodalizio territorialmente egemone e di recente tratto in arresto per associazione a delinquere di stampo mafioso in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Reggio Calabria. Al riguardo, la Commissione di indagine evidenzia che la convenzione stipulata con il professionista in parola, scaduta nel mese di febbraio 2013, è stata più volte prorogata dall'amministrazione comunale, ritardando l'attivazione della procedura di selezione comparativa.

Da ultimo, in sede di indagine è stata presa in esame l'attività svolta dal comune in attuazione delle norme sancite a tutela dell'integrità e della trasparenza della pubblica amministrazione, la cui osservanza risulta imprescindibile al fine di prevenire episodi di *mala gestio* ed indebiti condizionamenti esterni.

Sotto questo profilo, sono stati rilevati gravi ritardi ed omissioni concernenti la pubblicazione degli atti adottati dall'ente e la tenuta dell'albo pretorio online, nonché il piano triennale della trasparenza ed integrità, il piano della performance ed il piano triennale della prevenzione della corruzione.

Successivamente all'invio della proposta di scioglimento, il Prefetto di Vibo Valentia ha segnalato un ulteriore episodio emblematico, che ha avuto ampia risonanza mediatica e si è verificato nello scorso mese di settembre, in occasione delle nozze di un soggetto controindicato per le sue numerose frequentazioni con esponenti di spicco della consorteria locale, nonché legato da stretti vincoli parentali ad una persona contigua alla predetta consorteria e già condannata per avere favorito la latitanza di un capoclan. Nello specifico, un elicottero è stato fatto atterrare nella piazza principale del comune, che è stata chiusa al traffico per tutta la durata dell'evento.

Le risultanze delle verifiche poste in essere hanno messo in luce che il pilota — autorizzato dal responsabile dell'ufficio tecnico dell'ente ad atterrare e decollare esclusivamente all'interno di una zona periferica del territorio comunale — ha effettuato un pericoloso ed anomalo cambio del piano di volo ed ha omesso di trasmettere alle forze dell'ordine le comunicazioni prescritte dalla normativa vigente in materia.

In proposito, il Prefetto sottolinea che il primo cittadino ed il vicesindaco, nonché alcuni loro stretti congiunti hanno partecipato al ricevimento che ha fatto seguito alla celebrazione del matrimonio.

Per tale episodio il sindaco, il responsabile dell'area tecnica ed il comandante facente funzioni della polizia locale sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia per il reato di abuso d'ufficio.

L'insieme dei suesposti elementi attesta la sussistenza di forme di condizionamento che hanno inciso nel procedimento di formazione della volontà degli organi comunali, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità di quell'amministrazione comunale ed una conseguente deviazione nella conduzione di settori cruciali nella gestione dell'ente.

Sebbene il processo di ripristino della legalità nell'attività del comune sia già iniziato attraverso la gestione provvisoria dell'ente affidata ad un commissario, in considerazione dei fatti suesposti e per garantire il completo affrancamento dalle influenze della criminalità, si ritiene, comunque, necessaria la nomina della Commissione straordinaria di cui all'art. 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche per scongiurare il pericolo che la capacità pervasiva delle organizzazioni criminali possa di nuovo esprimersi in occasione delle prossime consultazioni amministrative.

L'arco temporale più lungo previsto dalla vigente normativa per la gestione straordinaria consente anche l'avvio di iniziative e di interventi programmatori, che più incisivamente favoriscono il risanamento dell'ente.

Rilevato che, per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del citato decreto legislativo può intervenire finanche quando sia stato già disposto provvedimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si propone l'adozione della misura di rigore nei confronti del comune di Nicotera (Vibo Valentia), con conseguente affidamento della gestione dell'ente locale ad una Commissione straordinaria, cui, in virtù dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento, finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 24 novembre 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

VIBO VALENTIA, 12 SETTEMBRE 2016

PROT. NR. 14/2-2/16/R/OES

ALL' ON. MINISTRO DELL'INTERNO
ROMA

Oggetto: Comune di Nicotera (VV).
Relazione ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Questa Prefettura, a seguito di numerose segnalazioni pervenute su presunte irregolarità riguardanti l'attività amministrativa del Comune di Nicotera, ha avviato un approfondito monitoraggio presso quell'Amministrazione comunale, i cui organi sono stati eletti nel corso delle consultazioni amministrative tenutesi il 28 e 29 ottobre 2012.

All'esito degli accertamenti disposti, è emerso quanto di seguito.

1. **Per diversi componenti della compagine comunale, compreso il Sindaco, sono risultate frequentazioni con elementi appartenenti alla criminalità organizzata;**
2. **Numerosi sono stati i lavori affidati direttamente, in via d'urgenza, a ditte controindicate, alcune delle quali risultate, benché successivamente, destinatarie di provvedimenti interdittivi antimafia.**
3. **Nel corso del monitoraggio sono emerse diverse situazioni di irregolarità, meritevoli di attenzione, quali:**
   - **Il numero di imprese invitate a presentare la propria offerta risulta in palese violazione dell'art. 22 comma 7 del D.Lgs. 163 del 2006;**
   - **Dagli atti non emerge l'effettiva sussistenza di condizioni di urgenza nell'affidamento di alcuni lavori, tali da giustificare il ricorso alla trattativa privata in luogo della procedura aperta;**
   - **Il Comune si avvale dei servizi professionali resi da uno studio legale e tecnico, in ragione di una convenzione stipulata dall'Ente nel 2005, alle dipendenze del quale lavora l'assessore ai lavori pubblici, il quale ultimo, peraltro, risulta avere frequentazioni con soggetti pregiudicati o dal notevole spessore criminale, membri o affiliati alla consorteria mafiosa dei *omissis*;**
   - **Al medesimo studio tecnico è stato affidato l'incarico per la direzione dei lavori**

di completamento del recupero e rifunzionalizzazione del castello "Ruffo". La relativa determina si limita ad affermare che il professionista *"si è dimostrato disponibile"*, non contiene alcun riferimento a bandi di gara o ad inviti ad un numero legale di partecipanti. E' inserita in un più ampio contesto di finanziamenti pubblici, per un importo di euro 455.000,00, destinati alla cennata esigenza;

- Il Comune assegna l'esecuzione di taluni lavori di pulizia delle aree comunali, giustificando la selezione con la somma urgenza anche se il sopralluogo che ha determinato l'affidamento risale a cinque anni prima;
- Di recente, cioè lo scorso 17 novembre 2015, è stato denunciato il furto di oltre 100.000,00 euro di strumenti musicali, compiuto all'interno del bene già confiscato al clan mafioso omissis, gestito dal Comune ed adibito a laboratorio musicale, teatrale e cinematografico. Nel corso di un primo sopralluogo, i militari dell'Arma dei Carabinieri hanno constatato che l'impianto antifurto, seppur funzionante, era stato attivato dal Comune senza la prevista scheda SIM, mancanza che rendeva inefficace il sistema di difesa passiva.

Gli elementi informativi emersi nel monitoraggio, considerati alla luce della particolare pervasività della criminalità organizzata in Nicotera, dove risiedono diversi esponenti della famiglia mafiosa "omissis", hanno indotto lo scrivente a ritenere che potesse sussistere un condizionamento della criminalità organizzata sull'ente in esame.

L'argomento è stato esaminato in sede di Riunione tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia in data 30 dicembre 2015 e, in conseguenza del parere favorevole espresso da quel Consesso, è stata richiesta la delega all'accesso all'On. S.V..

La citata delega è stata disposta con provvedimento n. 17102/128/101(4) del 22 gennaio 2016. Per l'effetto, con provvedimento prefettizio n. 3791 del 28 gennaio 2016, venivano individuati e nominati quali componenti della Commissione d'accesso, il omissis, Viceprefetto Aggiunto in servizio presso la Prefettura di Vibo Valentia, il omissis, Primo Dirigente P.S. della Questura di Vibo Valentia, il omissis, Comandante della Compagnia Carabinieri di Tropea. Detta Commissione veniva di seguito integrata con un consulente nella persona del omissis Capo Ufficio Operazioni del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro.

Successivamente, le attività di indagine, nel frattempo avviate, con provvedimento prefettizio n. 15715 del 18 aprile 2016, sono state prorogate per un ulteriore trimestre.

Dalla relazione redatta dalla Commissione d'accesso è emerso quanto di seguito.

Il Comune di Nicotera risulta già sciolto per ingerenza della criminalità organizzata nel 2007 e nel 2010.

Un episodio criminale degno di rilievo risulta quello perpetrato la notte del 26 giugno 2013, allorquando ignoti esplodevano diversi colpi di arma da fuoco all'indirizzo della porta di ingresso dell'abitazione invernale del Sindaco omissis. L'azione delittuosa per le modalità e la tipologia dell'arma da fuoco impiegata non lascia dubbi sulla sua matrice mafiosa.

Altro episodio di particolare gravità è il furto di strumenti ed apparecchiature

musicali, per un valore complessivo di oltre € 100.000,00, avvenuto nel novembre 2015 in un laboratorio musicale ubicato all'interno di un immobile, confiscato alla consorteria mafiosa dei *omissis*, ed attualmente facente parte del patrimonio indisponibile del Comune di Nicotera. Durante l'attività d'indagine delle FF.PP. conseguente al suddetto evento delittuoso, emergevano responsabilità dell'Ente nella tutela e salvaguardia del bene, con riferimento al mancato funzionamento del sistema antintrusione, privo di Sim e come tale, dimostratosi inefficace.

Durante il periodo dell'attuale Amministrazione perveniva un rilevante numero di esposti anonimi ed apocrifi, relativi ad irregolarità nella gestione dell'Ente e ad ingerenze della criminalità organizzata.

A seguito di quanto su esposto, veniva avviato un approfondito monitoraggio delle attività svolte dall'attuale Amministrazione Comunale, che interessavano l'intera compagine politica e le componenti di natura tecnico-amministrativa, nonché alcune imprese che hanno interagito con l'ente.

L'attività svolta in proposito dalle FF.PP. nell'attività di monitoraggio ha evidenziato:

- ✓ **la sussistenza di rapporti di parentela e/o di frequentazione di alcuni amministratori e dipendenti comunali con persone affiliate o collegate alle consorterie criminali, con particolare riferimento ai rapporti di parentela del Consigliere di Maggioranza con deleghe delle materie istituzionali relative all'*Attività promozionali prodotti tipici – Programmazione Fiere e Mercati – Sport*, (già assessore dal 22.10.2013 al 12.03.2015) *omissis* con soggetti legati al contesto criminale del territorio.**
- ✓ **irregolarità nei rapporti tra l'Ente ed alcune imprese impiegate per l'esecuzione dei lavori;**
- ✓ **irregolarità relativi servizi professionali di cui si è avvalso l'Ente, con riferimento ad un legale avente notoriamente rapporti di parentela con soggetto affiliato alla locale consorteria mafiosa dei *omissis*;**
- ✓ **esecuzione di lavori avvenuta nel 2014, giustificata con verbale di somma urgenza facente riferimento a verbale di sopralluogo del 2009;**

Preliminarmente è opportuno precisare che l'economia del territorio nicoterese si basa sul turismo, sulla pesca, sull'agricoltura e su piccole attività commerciali.
Nel territorio di Nicotera vi è la presenza di due Comandi Stazione Carabinieri dei quali uno competente sull'intero territorio del Comune ad esclusione della frazione Marina dove è ubicato e competente l'altro Comando Stazione.
Oltre alla Forza di Polizia sopra descritta vi è anche la presenza della Polizia Municipale nonché della c.d. "delegazione di spiaggia", rientrante nel Corpo delle Capitanerie di Porto della Marina Militare.
Il territorio del comune di Nicotera subisce la presenza della locale associazione mafiosa denominata clan "*omissis*", che rispecchia in sede locale la suddivisione in frange ed articolazioni, comunque coese, che in determinati periodi storici si sono anche contrapposte, per conseguire il predominio al vertice del clan. La struttura piramidale del gruppo dei "*omissis*" e della sua proiezione locale in Nicotera, tuttavia si fonda prevalentemente sul vincolo di consanguineità dei solidali che va considerato nella sua più ampia accezione.

L'interesse della citata consorteria mafiosa ed il conseguente condizionamento delle pubbliche istituzioni, emerge esplicitamente sin dall'anno 2002, come si evince dall'Ordinanza per l'applicazione di misure cautelari n.3204/02 RGNR Mod.21 e n.203/03 RMC del Tribunale di Catanzaro ed è confermata da ben due atti di scioglimento con D.P.R. del 28.03.2007 e con D.P.R. del 13.08.2010 per sospette infiltrazioni malavitose.

L'influenza della suddetta consorteria sul contesto socio-economico è emerso anche nell'ambito della nota Operazione di Polizia del 2006 "Odissea", le cui indagini avevano evidenziato "*uno spaccato desolante delle attività economiche pubbliche e private svolte nel contesto territoriale sopraindicato: tutte le più significative ed importanti realtà produttive e commerciali appaiono dominate dal potere mafioso che annienta la libertà di iniziativa economica privata, inquina la gestione della cosa pubblica, in una parola impedisce il reale sviluppo del territorio, le cui risorse naturali, lungi dall'essere patrimonio della collettività, in realtà diventano strumento di arricchimento e consolidamento dei componenti del gruppo criminale.*"

Più di recente emerge che il clan omissis ha continuato a mantenere uno specifico interesse sul territorio di Nicotera, vessando le attività imprenditoriali operanti sul territorio, così come si evince dai recenti provvedimenti di fermo disposti dalla D.D.A. di Catanzaro, convalidati, nell'ambito del P.P. 4344/10 RGNR e n.82/16 RMC del Tribunale di Catanzaro, sezione G.I.P. (operazione "Costa Pulita").

A puro titolo esemplificativo risultano, dalla citata indagine, le cointeressenze economiche tra l'ex vice sindaco di Nicotera omissis (cl.1956) e omissis "scarpuni" (cl.1961) nella gestione attraverso le rispettive mogli di un minimarket all'interno del villaggio turistico BEACH VILLAGE - VENTA CLUB di Nicotera Marina.

Il suddetto omissis, già Sindaco di Nicotera (1992), già Assessore al Turismo di Nicotera (1998), è coniugato con omissis ria, socia (accomandataria) unitamente a omissis (accomandante), convivente (deceduta nel mese di aprile 2011) di omissis , inteso "Scarpuni", nella HELIOS sas di omissis, con sede in Nicotera Marina c.da Gagliardi snc.. La relazione tra il omissis e la famiglia omissis risale nel tempo, infatti la partecipazione di omissis alla gestione del supermarket del villaggio VENTACLUB risulta suffragata da alcuni discorsi di omissis, inteso Mico, rivolti allo zio detenuto omissis e registrati nell'ambito dell'operazione Dinasty durante il colloquio intercettato il 15.01.2003.

Dalle su menzionate operazioni di polizia, emerge quindi un controllo soffocante nei settori più redditizi della locale economia, dal settore turistico-alberghiero al settore degli appalti pubblici, mediante imprese referenti.

In occasione delle elezioni del 28 e 29 ottobre 2012 per il rinnovo del Consiglio Comunale di Nicotera sono state presentate le seguenti liste:

1) Nicotera Futura (candidato a sindaco *omissis*);
2) Nicotera Mediterranea (candidato a sindaco *omissis*);
3) Fronte Comune per Nicotera (candidato a sindaco *omissis*);
4) Patto per la Legalità (candidato a sindaco *omissis*);
5) Trasparenza e Legalità (candidato a sindaco *omissis*);

I risultati elettorali hanno registrato l'elezione a Sindaco del signor *omissis* e della

lista allo stesso collegata, che ha ottenuto 1.310 voti, pari al 35,36% dei voti validi.
Si indicano, di seguito, i componenti della Giunta e le modifiche intervenute nel corso della legislatura:

- *omissis* Assessore con funzioni di Vice Sindaco
- *omissis* Assessore
- *omissis* Assessore
- *omissis* Assessore
- *omissis* Assessore
- *omissis* Assessore esterno

Il Consiglio Comunale è così composto:
per la maggioranza:
omissis.
per la minoranza:
Lista Fronte Comune per Nicotera: *CAMPISI Vincenzo.*
Lista Nicotera Mediterranea: *omissis (*)* (dimissionario in data 02.02.2016)
(*) Surroga in data 03.02.2016 a favore di *omissis* (dimissionario in data 08.02.2016);
Surroga in data 08.02.2016 a favore di *omissis* (dimissionario in data 09.02.2016);
Surroga in data 09.02.2016 a favore di *omissis* (in attesa di accettazione).
Il Presidente del Consiglio Comunale è stato *omissis* eletto in data 11.11.2012 con Delibera n.3. In data 01.04.2015 il *omissis* rassegnava le dimissioni irrevocabili dalla carica, poiché in pari data veniva nominato Assessore.
L'attuale Presidente del Consiglio Comunale è *omissis* eletto in data 09.04.2015 con Delibera n.12.
Sul conto del Sindaco, *omissis* nato a Nicotera (VV) l'01.09.1961, avvocato, figurano i sotto elencati precedenti di polizia:

...21.07.1998: Con C.N.R. n.269/1-1 del Comando Arma di Nicotera, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, a seguito di querela presentata da *omissis*, per diffamazione;

...12.01.1999: Con C.N.R. n.51/1 del Comando Arma di Nicotera, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, a seguito di querela presentata da *omissis*, per ingiuria;

...13.12.2015: Con C.N.R. n.333/1-2/2015 del Comando Arma di Nicotera, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, per furto, danneggiamento, invasione di terreni e turbativa violenta del possesso di cose immobili, a seguito di querela presentata da *omissis* cl'33. Con la medesima Informativa venivano deferiti anche l'Assessore al Turismo *omissis* ed il Responsabile U.T.C. *omissis;*

...16.05.2016: Con C.N.R.n.197/1-0/2016 del Comando Stazione Carabinieri di Nicotera, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per diffamazione, unitamente all'Assessore esterno *omissis*, a seguito di querela sporta da *omissis*;

...04.06.2016: Con C.N.R. n.25/75-0/2016 del Comando Stazione Carabinieri di Limbadi, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, per abuso ed omissione atti d'ufficio, a seguito di querela di SOLANO Mario Giuseppe Italo cl'63. Con la medesima

informativa veniva deferito anche il Responsabile U.T.C. *omissis*,

Il Sindaco *omissis* svolge l'attività di avvocato, ed in più occasioni ha assistito in qualità di legale, *omissis* cl'1970, figlio ultimo genito di *omissis* cl' 1929, capo indiscusso dell'omonima consorteria mafiosa radicata ed operante anche nel centro di cui si sta trattando.

Nello specifico *omissis* nominava quale suo difensore di fiducia il *omissis* nell'ambito del Procedimento Penale n.156/97 R.G.N.R. D.D.A. della Procura Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria.

Altresì nel 2013, quando il *omissis* ricopriva già la carica di Sindaco del Comune di Nicotera, ancora una volta era scelto quale legale di fiducia dal sopra citato soggetto nell'ambito del Procedimento Penale n.4/12 R.G. (Giudice di Pace di Nicotera).

***omissis* cl'70, appartenente all'omonima "ndrina", è gravato da precedenti penali e/o di polizia, tra i quali spiccano associazione a delinquere di tipo mafioso, associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e delitti contro l'ordine pubblico (Operazione di polizia "Infinito").**

Sul conto del *omissis* inoltre risultano frequentazioni con soggetti gravati da precedenti penali e/o di polizia, tra i quali spiccano le figure di:

- ✓ ***omissis* nato il 09.02.1963 alias "U Taliano", con precedenti di polizia per associazione a delinquere di tipo mafioso, truffa, violazioni in materia di sostanze stupefacenti, violazioni in materia di armi ed altro, rinviato a giudizio nell'ambito del Procedimento Penale n.437/90 R.G.N.R. e n. 1148/91 R.G. G.I.P. della Procura della Repubblica di Palmi a carico di *omissis* +133, per associazione mafiosa, dedita alla commissione di estorsioni, attentati contro il patrimonio e le persone con l'uso di armi comuni da sparo.**

  ***omissis* è inoltre legato da vincoli di parentela al locale contesto criminale ed in particolare alla consorteria mafiosa dei *omissis* essendo cugino acquisito dell'elemento di spicco *omissis* cl'61, alias "scarpuni", nonché cognato di *omissis* nato a Nicotera il 20.01.1960, gravato da precedenti penali e/o di polizia per associazione a delinquere di tipo mafioso, associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ed altro.**

  L'ultima frequentazione tra il *omissis* ed il *omissis* risale all'01.11.2012, subito dopo l'esito delle consultazioni amministrative del 28 e 29 ottobre 2012.

  Inoltre il Sindaco *omissis* in data 03.06.2013 nominava il *omissis*, quale membro del C.d.A. dell'ente morale "Opera Pia Giuseppina Scardamaglia Longo".

- ✓ ***omissis* nato a Nicotera il 03.10.1967, già affidato in prova ai Servizi Sociali e con precedenti penali e/o di polizia per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e per delitti contro la persona ed il patrimonio. (frequentazione risalente al 2015)**

- ✓ ***omissis* nato a Nicotera il 06.04.1962 alias "Spizzicchiu/Pizzichillo", già Avvisato Orale di P.S. e con precedenti penali e/o di polizia per produzione e traffico di sostanze stupefacenti, ritenuto vicino ad esponenti di rilievo della consorteria mafiosa dei *omissis*.**

  In data 20.12.1984, veniva colpito da mandato di cattura (eseguito il 07.01.1985, dopo un periodo di latitanza) poiché nel suo ruolo di autista, favoriva la latitanza al noto *omissis* nato il 05.10.1949 a Limbadi alias "'mbrogghia", esponente di spicco dell'omonima consorteria;

Inoltre in data 19.07.2013, il Sindaco *omissis* faceva festeggiare il 18° compleanno della figlia *omissis* nata il 19.07.1995 a Vibo Valentia presso l'Agriturismo denominato "CallyCally", ubicato in C.da Gagliardo di Nicotera.
Del predetto Agriturismo è titolare *omissis* cl' 1964, figlia del defunto *omissis* cl'1929, capo indiscusso dell'omonima consorteria mafiosa e sorella del sopra citato *omissis* classe 1970, che più volte si è avvalso dell'assistenza legale del *omissis*.

Sul conto del vicesindaco, sig. *omissis* nato a Nicotera (VV) il 23.02.1953, figurano i sotto elencati precedenti penali e/o di polizia:

...26.06.1973: Corte d'Appello di Torino - "Danneggiamento, lesioni personali e minacce" - N.D.P. per amnistia;
...25.11.1976: Con R.G. n.3/51-4 del Comando Arma di Saluzzo, deferito in stato di arresto per associazione a delinquere, estorsione, detenzione e porto abusivo di armi e minaccia aggravata;
...02.12.1976: Sentenza Pretore Moncalieri: Guida senza patente condanna mesi tre arresto, più ammenda L. 60.000;
...26.06.1979: Con Sentenza della Corte di Appello di Torino divenuta irrevocabile il 08.06.1982 – in parziale riforma della sentenza emessa in data 05.01.1977 dal Tribunale di Torino, condannato ad anni cinque di reclusione e multa di £ 650.000 per estorsione in concorso, tentata estorsione continuata in concorso e porto illegale di armi continuato in concorso;
...12.11.1979: Con informativa del Comando Arma di Nicotera, deferito in stato di libertà alla locale Pretura per disturbo e molestia alle persone;
28.11.1979: Pretore di Nicotera condanna ad ammenda L.10.000;
...20.04.1983: Tratto in arresto dal Comando Stazione Carabinieri di Nicotera in esecuzione di O.C.C.nr. 103/83 R.E.S. e nr. 65/83 R.O.C., emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Torino in ordine alla sentenza del 05.01.1975, definitiva l'08.06.1982, dovendo espiare pena residua di anni 3 (tre) mesi 6 (sei) e giorni 19 (diciannove) di reclusione per estorsione ed altro;
...30.04.1983: Con informativa del Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro, deferito in stato di libertà per estorsione;
...06.12.1983: Notificatagli Diffida di P.S. dal Questore di Catanzaro;
...06.06.1984: Con Decreto n.20/84 R.M.S. sottoposto alla Libertà Vigilata sino all' 08.10.1985, con Obbligo di Presentazione alla P.G.;
...23.11.1992: Con C.N.R. n.236/1-1/1992 del Comando Arma di Nicotera, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, congiuntamente a *omissis* classe 1951 e *omissis* classe 1961, a seguito di querela sporta da *omissis* Giuseppe classe 1944, poiché i su menzionati dopo aver forzato la porta della sede del P.S.I. ed introdottisi al suo interno, provvedevano a cambiare la serratura della porta dagli stessi forzata;
...26.12.2002: Con C.N.R. n.555/1-1/2002 del Comando Arma di Nicotera, deferito in stato di libertà per Inosservanza Provvedimenti Autorità;

…17.01.2003:Con C.N.R. n.89/1-1/2003 del Comando Arma di Nicotera, deferito in stato di libertà per Inosservanza Provvedimenti Autorità.

Sul conto del suddetto figurano inoltre controlli del territorio delle FF.PP. con soggetti gravati da precedenti penali e/o di polizia:

…07.06.2001:In Nicotera con *omissis* nato a Laureana di Borrello il 12.01.1960, già Avvisato Orale di P.S., con precedenti penali e/o di polizia per associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed altro;

***omissis*, nato a Vibo Valentia il 26.12.1965, già consigliere di maggioranza del Comune di Nicotera e, con precedenti penali e/o di polizia per reati contro la pubblica amministrazione;**

…03.03.2002:In Nicotera con *omissis*, nato a Laureana di Borrello il 12.01.1960, già Avvisato Orale di P.S., con precedenti penali e/o di polizia per associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed altro;

…08.05.2002:con *omissis*, nato a Nicotera il 24.02.1969, con precedenti penali e/o di polizia per delitti contro il patrimonio e la persona;

***omissis* nato a Nicotera il 09.07.1973, già Avvisato Orale di P.S. e con precedenti penali e/o di polizia per delitti contro il patrimonio e altro;**

***omissis* nato a Nicotera il 26.07.1958, già Sorvegliato Speciale di P.S. e con precedenti penali e/o di polizia per associazione a delinquere di tipo mafioso, associazione a delinquere, estorsione, violazioni in materia di armi, ed altro;**

***omissis* è legato al clan *omissis* di Limbadi da vincoli di parentela poiché la sorella, tale *omissis* classe 1963 ha contratto matrimonio con *omissis* classe 1954 alias "U Signurinu" pluripregiudicato, esponente di spicco e punto di riferimento indiscusso della "famiglia *omissis*" attualmente sottoposto alla Sorveglianza Speciale di P.S. ma di fatto irreperibile. Altra sorella di *omissis*, tale Cosimina classe 1967 ha contratto matrimonio con *omissis* classe 1967 pluripregiudicato ed appartenente alla "ndrina *omissis* operante nel Nord Italia. Il *omissis* è nipote di primo grado di *omissis* classe 1954 poiché figlio di *omissis* classe 1929 (defunto) fratello questo di *omissis*.**

…03.10.2015:con *omissis*, nato a Vibo Valentia l'11.01.1982 gravato da numerosi precedenti e/o pregiudizi penali e/o di polizia relativi a delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia nonché nipote di primo grado di *omissis* cl'53, alias "mazzola", pluripregiudicato ed esponente di spicco dell'omonima consorteria mafiosa.

Nello specifico omissis in data 25.03.2004 veniva tratto in arresto in flagranza di reato (Numero Informativa II/AC/2004 SM30) dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato di Vibo Valentia per favoreggiamento personale (Art. 378 c.p.) nei confronti del latitante omissis classe 1978.

***omissis*, nato a San Calogero il 23.01.1965 gravato da precedenti penali e/o di polizia relativi a delitti contro il patrimonio.**

***omissis* è coniugato con *omissis* cl'1949, (già dipendente del Comune di Nicotera in qualità di responsabile uffici demografici) ed a carico della quale risultano i seguenti**

precedenti di polizia:

...27.03.1998:Con C.N.R. n.154/1-1 del Comando Arma di Nicotera, deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per rifiuto/omissione atti d'ufficio;

...21.01.2002:Con C.N.R. n.453/1-2001 del Comando Arma di Nicotera, deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per abuso d'ufficio;

...28.07.2002:Notificato dal Comando Arma di Nicotera, Avviso di Conclusione delle Indagini Preliminari per abuso d'ufficio nell'ambito del Procedimento Penale n.223/02 R.G.N.R. della Procura della Repubblica di Vibo Valentia;

...22.09.2003:Con C.N.R. n.406/1-1 del Comando Arma di Nicotera, deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per truffa (assenteismo).

Sul conto degli assessori è emerso quanto di seguito:

***omissis*, nato a Gioia Tauro (RC) il 20.05.1987:**
figurano i sotto elencati precedenti di polizia:

...13.12.2015:Con C.N.R. n.333/1-2/2015 del Comando Stazione Carabinieri di Nicotera, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, unitamente al Sindaco *omissis* ed al Responsabile U.T.C. *omissis*, a seguito di querela sporta da *omissis* classe 1933, per furto, invasione di terreni, turbativa violenta del possesso di cose immobili e danneggiamento.

...04.06.2016:Con C.N.R. n.25/78-0/2016 del Comando Stazione Carabinieri di Limbadi, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, per percosse e minaccia, a seguito di querela sporta da *omissis* classe 1963.

Sul conto del *omissis* le sotto elencate frequentazioni con soggetti gravati da precedenti penali e/o di polizia, tra i quali soggetti legati da vincoli diretti di parentela con la "ndrina" *omissis*" di Limbadi:

...13.10.2004:Con *omissis*, nato a Vibo Valentia l'11.01.1982, gravato da numerosi precedenti penali e/o di polizia per delitti contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia, nonché nipote di primo grado di *omissis* cl'53, alias "mazzola", pluripregiudicato ed esponente di spicco dell'omonima consorteria mafiosa.

Nello specifico omissis in data 25.03.2004 veniva tratto in arresto in flagranza di reato (Numero Informativa II/AC/2004 SM30) dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato di Vibo Valentia per favoreggiamento personale nei confronti del latitante omissis classe 1978.

***omissis* nato a Vibo Valentia il 05.08.1980, alias "Mariano u'Luang", gravato da precedenti penali e/o di polizia per associazione a**

delinquere di tipo mafioso, riciclaggio ed altro, esponente di spicco dell'omonima consorteria mafiosa, nonché figlio secondo genito di *omissis* classe 1953 alias "Mazzola", pluripregiudicato, esponente di primissimo piano dell'omonima consorteria mafiosa, attualmente sottoposto alla misura della Sorveglianza Speciale di P.S..

...25.07.2005:in Ricadi con *omissis* nato a Polistena il 20.11.1986, in atto detenuto, gravato da numerosi precedenti penali e/o di polizia per associazione a delinquere di tipo mafioso, contiguo alla famiglia mafiosa "*omissis*" ed altro;
**
omissis nato a Vibo Valentia il 05.08.1980, alias "Mariano u'Luang", gravato da precedenti penali e/o di polizia per associazione a delinquere di tipo mafioso, riciclaggio ed altro, esponente di spicco dell'omonima consorteria mafiosa, nonché figlio secondo genito di *omissis* classe 1953 alias "Mazzola", pluripregiudicato, esponente di primissimo piano dell'omonima consorteria mafiosa, attualmente sottoposto alla misura della Sorveglianza Speciale di P.S..**

...15.05.2006:con *omissis* nato a Polistena il 20.11.1986, in atto detenuto, gravato da numerosi precedenti penali e/o di polizia per associazione a delinquere di tipo mafioso, contiguo alla famiglia mafiosa "*omissis*" ed altro;
**
omissis classe 1987, figlio di *omissis* Cosmo Michele classe 1949 alias "Michelina", esponente di spicco dell'omonima consorteria mafiosa;**
**
omissis classe 1984, gravato da numerosi precedenti e/o pregiudizi penali e/o di polizia per delitti contro la personalità dello Stato, contro il patrimonio, contro l'incolumità pubblica e contro la persona;**

...16.05.2006:con *omissis* nato a Polistena il 20.11.1986, in atto detenuto, gravato da numerosi precedenti penali e/o di polizia per associazione a delinquere di tipo mafioso, contiguo alla famiglia mafiosa "*omissis*" ed altro;
**
omissis o classe 1984, gravato da numerosi precedenti e/o pregiudizi penali e/o di polizia per delitti contro la personalità dello Stato, contro il patrimonio, contro l'incolumità pubblica e contro la persona;**

...28.06.2006:con *omissis* nato a Polistena il 20.1.1986, in atto detenuto, gravato da numerosi precedenti penali e/o di polizia per associazione a delinquere di tipo mafioso, contiguo alla famiglia mafiosa "*omissis*" ed altro;
**
omissis classe 1987, figlio di *omissis* classe 1949 alias "Michelina", esponente di spicco dell'omonima consorteria mafiosa;**
**
omissis classe 1988.**

...19.07.2009:Con *omissis* classe 1988, nipote di primo grado di *omissis* classe 1941 alias "Billy/Zi Giuanne" pluripregiudicato, esponente dell'omonima consorteria mafiosa, attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari nel Comune di Limbadi. *omissis* è figlia di *omissis* classe 1959 e di *omissis* classe 1969 quest'ultima è figlia primogenita di *omissis*;

Inoltre sul conto di *omissis* figurano le tre sotto notate frequentazioni con *omissis*, socio accomandatario della "Imprecap di *omissis* & C. s.a.s.",

La suddetta impresa durante l'Amministrazione *omissis* è stata più volte impiegata per l'esecuzione di lavori pubblici.

...24.09.2011:In Tropea con *omissis*, nato a Cinquefrondi (RC) l'08.04.1987, con precedenti penali e/o di polizia per falsità ideologica in atto pubblico commessa dal privato, deturpamento di bellezze naturali, violazioni in materia edilizia ed altro;
...21.10.2011:In Nicotera con *omissis*, nato a Cinquefrondi (RC) l'08.04.1987, con precedenti penali e/o di polizia per falsità ideologica in atto pubblico commessa dal privato, deturpamento di bellezze naturali, violazioni in materia edilizia ed altro;
...14.01.2012:In Joppolo con *omissis*, nato a Cinquefrondi (RC) l'08.04.1987, con precedenti penali e/o di polizia per falsità ideologica in atto pubblico commessa dal privato, deturpamento di bellezze naturali, violazioni in materia edilizia ed altro;
omissis è inoltre figlio di _omissis_ classe 1958, gravato da precedenti di polizia per truffa e falsi in genere e di _omissis_ classe 1964, con precedenti di polizia per falsi in genere.

omissis nata a Cinquefrondi (RC) il 12.02.1984,
Sul suo conto figura il sotto notato precedente di polizia:
...16.05.2016:Con C.N.R.n.197/1-0/2016 del Comando Stazione Carabinieri di Nicotera, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per diffamazione, unitamente al Sindaco _omissis_ a seguito di querela sporta da _omissis_.
Durante il periodo di accesso di questa Commissione e precisamente in data 13.06.2016 la _omissis_ presentava le proprie dimissioni "per sopraggiunti problemi personali"; dimissioni che venivano ritirate in data 22.06.2016, su invito del Sindaco Pagano.

2.1.4. Componenti della Giunta Comunale dimessisi nel corso della Legislatura.

omissis nata a Vibo Valentia il 03.11.1968,
omissis nato a Vibo Valentia l'11.06.1966,
omissis ore nato a Cinquefrondi il 24.06.1984
omissis nata a Vibo Valentia il 14.11.1978, , sul conto della quale figura il sotto notato precedente di polizia:
...08.04.2013:Con C.N.R. n.165/1-1/2013 del Comando Stazione Carabinieri di Nicotera, deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica C/O il Tribunale di Vibo Valentia per ingiuria, calunnia e diffamazione, a seguito della querela presentata dal Sindaco _omissis_.
La _omissis_ è figlia di _omissis_ classe 1947 a carico del quale risulta una frequentazione risalente al 2012 con soggetti gravati da precedenti e/o pregiudizi penali e/o di polizia tra i quali spiccano i nomi di _omissis_ nato l' 11.06.1966, _omissis_ nato il 04.06.1966 e _omissis_ nato il 16.05.1973, tutti sottoposti a fermo nel marzo 2013 nell'operazione di polizia "Black Money" per associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura.
In relazione ai consiglieri comunali risulta

- *omissis* nata a Vibo Valentia il 28.11.1978: gravata da un precedente di polizia del 2011 per molestia o disturbo alle persone, risulta una frequentazione risalente al 14.06.1998, quando la stessa, unitamente al coniuge *omissis* si trovava in c.da Guarnera di Limbadi presso la masseria di *omissis* cl'1975, esponente di spicco della famiglia mafiosa *omissis*, ed all'interno della quale erano in quel momento presenti oltre al proprietario, anche *omissis* cl'1965, gravato da precedenti per associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed altro e *omissis* cl'1968, gravato da precedenti penali e/o di polizia per estorsione, violazioni in materia di stupefacenti ed altro.

***omissis* è ex coniuge di *omissis* classe 1973, gravato da molteplici precedenti penali e/o di polizia per associazione a delinquere, truffa, riciclaggio, ricettazione, violazioni in materia di sostanze stupefacenti ed altro e tra cui risalta:**

...30.01.2004:Con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale di Vibo Valentia (irrevocabile il 19.03.2004) condannato associazione per delinquere, truffa e tentata truffa, alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione con sospensione condizionale della pena.

A carico del *omissis* risultano alcune frequentazioni con soggetti gravati da precedenti e/o pregiudizi penali e/o di polizia, tra i quali, spicca il nome di *omissis* cl' 1970, esponente di spicco della famiglia mafiosa *omissis*, nonché genero di *omissis* cl'1949 alias "Peppe mbrogghia".

***omissis* è inoltre sorella di Antonio classe 1989 e di Mariana classe 1983.**

A carico del suddetto *omissis* risultano molte frequentazioni con soggetti gravati da precedenti e/o pregiudizi penali e/o di polizia tra i quali spicca una frequentazione risalente al 2010 con *omissis* classe 1979 alias "The Red" pluripregiudicato, esponente di spicco dell'omonima consorteria mafiosa.

Dalla consultazione degli atti d'ufficio è emerso che la *omissis* classe 1983, sorella di *omissis*, nell'anno 2004 risultava essere convivente in C.da Calò di Nicotera con *omissis* cl' 1975, altro esponente di spicco dell'omonima consorteria mafiosa.

***omissis* nato a Bagnara Calabra il 21.07.1951**

***omissis* nato a Cinquefrondi (RC) il 24.06.1984, a carico del quale figurano i sotto elencati precedenti di polizia:**

...11.02.2002:Con C.N.R. n.75/1-2 del Comando Arma di Nicotera Marina, deferito alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni Costituzionali e delle Forze Armate, Deturpamento e imbrattamento di cose altrui, Molestia o disturbo alle persone;

...03.03.2015:Con C.N.R. n.130/1-0/2015 del Comando Arma di Nicotera, deferito alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per minaccia ed ingiuria, a seguito di querela sporta da *omissis* cl'1972;

Sul conto del *omissis* risultano inoltre molte frequentazioni con soggetti gravati da precedenti e/o pregiudizi penali e/o di polizia tra i quali spiccano i seguenti:

- ✓ ***omissis* nato il 21.03.1985, gravato da numerosi precedenti penali e/o di polizia per delitti contro la Pubblica Amministrazione ed in materia di sostanze stupefacenti (D.P.R. 309/1990 Art. 73 comma 1).**
- ✓ ***omissis* nato il 26.03.1973(frequentazione risalente al 06.01.2009) gravato da**

numerosi precedenti penali e/o di polizia per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, il patrimonio, la fede pubblica, violazione in materia di sostanze stupefacenti ed in materia di armi.

- ✓ ***omissis*** **nato il 28.12.1988(frequentazione risalente al 06.01.2009), soggetto gravato da precedenti penali e/o di polizia per associazione a delinquere, delitti contro il patrimonio e l'ordine pubblico, violazione in materia di armi ed in materia di sostanze stupefacenti.**

  omissis **e figlio di** ***omissis*** **cl'67, esponente di spicco della consorteria mafiosa** ***omissis.***

omissis **ha legami di parentela con soggetti appartenenti alla consorteria mafiosa dei** ***omissis*** **nello specifico è cugino di primo grado di**
omissis **[1].**

omissis **è inoltre fratello di** ***omissis*** **nato a Cinquefrondi (RC) il 30.12.1986, ritenuto vicino alla consorteria mafiosa** ***omissis*** **, in virtù:**

- ✓ **di un controllo delle FF.PP. del 10.08.2010, durante il quale veniva controllato c/o l'abitazione di** ***omissis,*** **alias "zio Michele" (esponente di spicco dell'omonima consorteria mafiosa");**
- ✓ **della sua partecipazione ai funerali di** ***omissis*** **classe 1957, pluripregiudicato, in vita affiliato alla cosca** ***omissis*** **ed** ***assassinato mediante l'esplosione di colpi d'arma da fuoco.***
- ✓ **di quanto emerso nell'attività di indagine dell'Operazione di Polizia "Purgatorio", culminata il 07 marzo 2013 con il fermo di diversi esponenti ed affiliati della cosca "*omissis*" e di altre famiglie satelliti della Provincia (Proc.Pen.n.1878/07 RGNR Mod. 21 DDA di Catanzaro). Da alcune intercettazioni telefoniche emergono infatti rapporti ed atteggiamenti confidenziali di** ***omissis*** **con** ***omissis*** **cl'77 (figlio di** ***omissis*** **cl'49). Si riporta di seguito il contenuto di pagina n.90 del Provvedimento di Fermo emesso in data 06.03.2013 dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro nell'ambito del suddetto Procedimento:**

omissis **è figlio di** ***omissis*** **classe 1954, gravato da più precedenti penali e/o di polizia, tra i quali risaltano:**

...18.05.1978: **Con R.G. n.145/1 del Comando Arma di Nicotera Marina, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo valentia perché ritenuto responsabile dei reati di Reticenza ed Intralcio alle indagini di P.G. in ordine al tentato omicidio ad opera di ignoti alla persona di** ***omissis*****;**

...09.11.1989: **Deferito in stato di arresto alla Procura della Repubblica di Paola dal N.O.R.M Carabinieri del Comando Compagnia di Scalea perché responsabile in concorso con altri soggetti, di detenzione e porto illegale di Kg. 12,250 di esplosivo confezionato in nr. 49 bombe;**

omissis ha partecipato ai funerali di omissis classe 1957, pluripregiudicato, *assassinato l'08.11.2010 durante un agguato dalle modalità mafiose, mediante l'esplosione di colpi d'arma da fuoco.*

omissis nato a Nicotera il 14.10.1964: sul suo conto figurano i sotto elencati precedenti di polizia:

...16.03.2000:La Procura della Repubblica di Vibo Valentia nell'ambito del Procedimento Penale n. 1830/97 RGNR emetteva nei suoi confronti Avviso di Conclusione Indagini Preliminari per furto aggravato;

06.03.2002:Tribunale di Vibo Valentia condanna a mesi sei di reclusione e multa di € 200,00.

...13.10.2006:Con C.N.R. n.194/1-0/2006 del Comando Arma di Nicotera Marina, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per percosse, a seguito di querela sporta da omissis

Il omissis, in data 10.11.2010, risulta aver partecipato ai funerali di omissis a classe 1957, pluripregiudicato, *deceduto in data 08.11.2010, assassinato durante un agguato dalle modalità mafiose, mediante l'esplosione di colpi d'arma da fuoco.*

Per quanto attiene ai Consiglieri di Minoranza è emerso:

omissis nato a Vibo Valentia il 06.02.1965: a so carico risulta il sotto notato precedente di polizia:

...19.02.2004:La Procura della Repubblica di Vibo Valentia nell'ambito del Procedimento Penale n.3563/01 RGNR emetteva nei suoi confronti Avviso di Conclusione Indagini Preliminari per abuso d'ufficio in concorso.

Risulta inoltre il sotto notato controllo del territorio delle FF.PP., con soggetti di interesse:

...17.10.2012:in compagnia di omissis, nato a Nicotera il 15.09.1956, con precedenti di polizia per abuso d'ufficio, omissione atti d'ufficio, falsità materiale e falsità ideologica commessa dal P.U. in certificati o autorizzazioni e delitti colposi di danno;

omissis, nato a Bagnara Calabria il 28.11.1957, con precedenti di polizia per associazione a delinquere, abuso d'ufficio, omissione o rifiuto atti d'ufficio, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falsità ideologica.

omissis è coniugato con omissis classe 1969, con precedente di polizia per truffa e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

omissis nato a Nicotera il 21.08.1946, ivi residente, via Scalo Ferroviario n.43, coniugato, pensionato, consigliere di minoranza (Candidato a Sindaco con la lista Nicotera Mediterranea), dimissionario in data 02.02.2016.

Il padre di omissis, tale omissis classe 1912, deceduto nel 1987, era gravato da precedente penale per omicidio.

Da quanto precede, emerge come quasi la totalità dei componenti

dell'Amministrazione Comunale abbiano con soggetti del locale contesto criminale, legami in alcuni casi derivanti da vincoli di parentela ed in altri da frequentazioni e come alcuni componenti siano stati coinvolti in procedimenti penali in qualità di indagati.

In relazione al Personale dipendente

omissis nato a San Calogero (VV) il 10.08.1955, Segretario Comunale, Responsabile dell'area amministrativa nonché Segretario Comunale del Comune di Rombiolo (categoria C).
Sul conto del suddetto figurano i sotto elencati precedenti di polizia:
...13.10.2011:Con C.N.R. del Comando delle Capitanerie di porto di Vibo Marina, deferito in stato di libertà alla competente A.G. per i reati di Abuso d'Ufficio, Rifiuto di atti d'Ufficio. Omissione e Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative;
...13.11.2014:Con C.N.R. n.217/1-0/2014 del Comando Arma di Nicotera Marina, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per i reati di Favoreggiamento reale, Falsità materiale e falsità ideologica commessa dal P.U. in atti pubblici e falsità ideologica commessa dal P.U. in certificati o in autorizzazioni;
Assegnati:
omissis nato Limbadi il 14.09.1952.
Sul suo conto figurano i sotto elencati precedenti di polizia per reati contro la pubblica amministrazione, diffamazione e falsi in genere.
omissis nato a Rosarno (RC) il 26.02.1954 il quale è coniugato con *omissis* classe 1955, destinataria di Provvedimento di Sequestro n.04/2004 R.M.S.P. e n. 46/05 R.A.C. emesso il 20.06.2005 dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Vibo Valentia in relazione ad immobili a lei intestati, ma in realtà nella piena disponibilità di *omissis* classe 1949, alias "Michelina", pluripregiudicato, esponente di spicco e punto di riferimento della cosca dei *omissis* di Limbadi".

omissis nato a Nicotera il 15.09.1956, Sul suo conto figurano precedenti di polizia, tra i quali:
...15.10.1997:Con informativa datata 15.10.1997 della D.I.G.O.S. di Vibo Valentia veniva segnalato all'A.G. per falsi in genere;
...25.02.1998:Nell'ambito del Procedimento Penale n.638/1997 R.G.N.R. della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, emesso invito per la presentazione di persona sottoposta ad indagini per i reati di associazione a delinquere, falsità materiale commessa dal P.U. in atto pubblico e falsità materiale commessa dal privato;
...21.01.2002:Con C.N.R. n.453/1-0/2002 del Comando Arma di Nicotera, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per abuso d'ufficio;
...28.07.2002:Raggiunto da Avviso di Garanzia per abuso d'ufficio nell'ambito del Procedimento Penale n.223/02 RGNR della Procura della Repubblica di Vibo Valentia;;

...08.06.2005:Con C.N.R. n.259/1 del Comando Arma di Nicotera, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative;

...13.05.2007:Con C.N.R. n.198/1-0/2007 del Comando Arma di Nicotera, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per omissione/rifiuto di atti d'ufficio, falsità materiale commessa dal P.U. in certificati o autorizzazioni amministrative e delitti colposi di danno;

...11.03.2014:Con Atto n.36/10-24/2011 del Comando Arma di Nicotera, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per omissione/rifiuto di atti d'ufficio.

***omissis* è padre di *omissis* cl'1985, gravato dai sotto elencati precedenti penali e/o di polizia:**

...30.12.2006:Con C.N.R. n.1/183-1 del Comando Arma di Soriano Calabro, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per rapina congiuntamente ad altri soggetti tra i quali *omissis* cl'88, figlio di *omissis* classe 1961 alias "u' ngegnere", esponente di spicco dell'omonima consorteria mafiosa;

...08.02.2007:Tratto in arresto per i fatti di cui sopra, in esecuzione ad Ordinanza di Custodia Cautelare emessa dall'Ufficio G.I.P. del Tribunale di Vibo Valentia nell'ambito del Proc.Pen.n. 1/07 e n.2/07 R.G.G.I.P.;

...12.03.2007:Con informativa n.1111/26 della Guardia di Finanza di Nicotera Marina, deferito in stato di libertà alla Competente A.G. per truffa e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico;

27.02.2009: Decreto Penale di Condanna (esecutivo l'01.10.2009) alla multa di € 2.590,00;

Inoltre sul conto di *omissis* figurano frequentazioni con soggetti gravati da precedenti penali e/o di polizia, alcuni dei quali con esponenti e/o appartenenti alla consorteria mafiosa dei *omissis*:

...17.03.2011:In Nicotera, con *omissis* nato a Vibo Valentia il 05.08.1980, con precedenti di polizia per associazione a delinquere di tipo mafioso ed altro;

...23.04.2011:In Limbadi_con *omissis*, nata a Vibo Valentia il 29.01.1983, figlia di *omissis* cl'38 alias "zi 'ntoni" ;

...06.10.2011:In Joppolo, con *omissis*, nata a Vibo Valentia il 29.01.1983, figlia di *omissis* cl'38 alias "zi 'ntoni" ;

...11.07.2012:In Joppolo con *omissis*, nata a Vibo Valentia il 29.01.1983, figlia di *omissis* cl'38 alias "zi 'ntoni" ;

...16.07.2013:In Nicotera con *omissis*, nata a Vibo Valentia il 29.01.1983, figlia di *omissis* cl'38 alias "zi 'ntoni" ;

...20.07.2015:Sulla A3 SA/RC, con *omissis*, nato a Gioia Tauro (RC) il 23.07.1983, con precedenti penali e/o di polizia per associazione a delinquere di tipo mafioso ed altro;

...30.04.2016:A Milano con *omissis*, nato a Gioia Tauro (RC) il 23.07.1983, con precedenti penali e/o di polizia per associazione a delinquere di tipo mafioso ed altro.

omissis nata a Nicotera il 28.08.1956
Sul suo conto figurano il sotto notato precedente di polizia:
...21.01.2002:Con C.N.R. n.453/1-0 del Comando Arma di Nicotera, deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per abuso d'ufficio. Presso la Procura della Repubblica di Vibo Valentia instaurato Procedimento Penale n.223/02 R.G.N.R..

omissis nata a Nicotera il 23.02.1952 Sul suo conto figura:
...22.09.2003:Con C.N.R. n.406/1-1 del Comando Arma di Nicotera, deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per truffa (assenteismo);

omissis nato a Vibo Valentia il 22.06.1964
Sul suo conto figura:
...22.09.2003:Con C.N.R. n.406/1-1 del Comando Arma di Nicotera, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per truffa (assenteismo)

omissis nata a Limbadi (VV) il 25.11.1952,
...22.09.2003:Con C.N.R. n.406/1-1 del Comando Arma di Nicotera, deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per truffa (assenteismo);
omissis risulta essere coniugata con omissis classe 1952, gravato da precedenti penali e/o di polizia per truffa, frode nelle pubbliche forniture, abuso d'ufficio, e gestione di rifiuti non autorizzata.

omissis nato a Nicotera l'01.02.1951
Sul suo conto figurano i sotto elencati precedenti penali e/o di polizia:
...24.01.1989:Con Rapporto Giudiziario n.237/1-1988 del Comando Arma di Nicotera, deferito in stato di libertà alla Pretura di Nicotera per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, a seguito di querela di omissis cl'36;
...27.11.1994:Raggiunto da Informazione di garanzia per abuso d'ufficio e falsità ideologica commessa dal P.U. in atto pubblico, emessa dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia nell'ambito del Procedimento Penale n. 701/94 R.G.N.R.;
...22.09.2003:Con C.N.R. n.406/1-1 del Comando Arma di Nicotera, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per Truffa (assenteismo);

omissis nato a Nicotera il 05.03.1954 sul suo conto figura:
...21.01.2002:Con C.N.R. n.453/1-0 del Comando Arma di Nicotera, deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per abuso d'ufficio. Presso la Procura della Repubblica di Vibo Valentia instaurato Procedimento Penale n.223/02 RGNR.

…22.09.2003:Con C.N.R. n.406/1-1 del Comando Arma di Nicotera, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per Truffa (assenteismo).

omissis nata a Nicotera il 14.04.1951Sul suo conto figura::
…13.04.1994:Con C.N.R. n.169/1-1 del Comando Arma di Nicotera, deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per truffa ed omissione/rifiuto atti d'ufficio;
…22.09.2003:Con C.N.R. n.406/1-1 del Comando Arma di Nicotera, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per Truffa (assenteismo).

omissis nato a Tropea (VV) il 03.07.1956. Sul suo conto figura:
…21.01.2002:Con C.N.R. n.453/1-0 del Comando Arma di Nicotera, deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per abuso d'ufficio. Presso la Procura della Repubblica di Vibo Valentia instaurato Procedimento Penale n.223/02 RGNR.
…22.09.2003:Con C.N.R. n.406/1-1 del Comando Arma di Nicotera, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per Truffa (assenteismo).

Responsabile dell'Ufficio tecnico e
L'ing. omissis nato a Vibo Valentia (VV) il 22.03.1959
Sul suo conto figura:
…20.03.2015:Il Comando Arma di Nicotera notificava al omissis la richiesta di proroga del termine per il compimento degli atti di indagine in relazione al Proc. Pen. n.3668/14 R.G.N.R. e n.707/15 R. G.I.P. datato 19.03.2015 della Procura della Repubblica di Vibo Valentia per occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo, accertato in Nicotera l'11.07.2014;
…13.12.2015:Con C.N.R. n.333/1-2/2015 del Comando Arma di Nicotera, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, congiuntamente al Sindaco omissis ed all'Assessore ai Lavori Pubblici omissis, a seguito di querela presentata da omissis cl'33, per furto, danneggiamento, invasione di terreni e turbativa violenta del possesso di cose immobili;
…07.04.2016:Con Informativa CAT.Q2.4/DIV.II del Posto Fisso di P.S. di Tropea, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per abuso d'ufficio ed omissione/rifiuti di atti d'ufficio, a seguito di querela presentata da omissis cl'1954.
…04.06.2016:Con C.N.R. n.25/75-0/2016 del Comando Arma di Limbadi, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, per abuso d'ufficio e rifiuto/omissione atti d'ufficio, a seguito di querela presentata da omissis Italo cl'63. Con la medesima Informativa veniva deferito anche il Sindaco omissis .
omissis è coniugato con omissis, nata a Nicastro (CZ) il 17.02.1964, residente a Vibo

Valentia, via Santa Venere n.16, architetto, sul conto della quale da consultazione S.D.I., figura:

...25.03.2003:Con Informativa n.14726 del Nucleo Polizia Tributaria G.d.F. di Milano, deferita per favoreggiamento reale nell'ambito dell'operazione di polizia "Minotauro", relativa soggetti, prevalentemente di origine calabrese, i quali attraverso reinvestimenti di proventi illeciti hanno posto in essere una serie di azioni criminose finalizzate ad inserirsi nel tessuto economico-imprenditoriale del Nord Italia. La successiva attività d'indagine nell'ambito del Procedimento Penale n.3204/02 R.G.N.R. (già n.5690 R.G.N.R.) ha permesso di individuare l'appartenenza dei citati personaggi a propaggini direttamente riconducibili alle 'ndrine storiche della piana di Gioia Tauro, ed in particolare alla nota famiglia dei *omissis*, che mediante le persone oggetto di investigazione, provvedeva a reinvestire i proventi illeciti derivanti da traffico di stupefacenti, estorsioni e furti mediante l'acquisizione di attività commerciali in precarie condizioni finanziarie, praticando lo "strozzinaggio". I soggetti in argomento ottenevano un duplice vantaggio, ovvero l'investimento di proventi illeciti, ottenuti dal clan nelle zone d'origine, grazie alla notevole forza di intimidazione, sommato ad ulteriori ed agevoli "entrate" derivanti dall'attività usuraria.

Nella medesima attività, venivano indagati per associazione a delinquere di tipo mafioso ed altro, esponenti di spicco delle cosche *omissis* di Limbadi/Nicotera e PESCE della vicina Rosarno (RC), tra i quali *omissis* (30.03.1947) alias "vetrinetta", *omissis* (19.01.1957), alias "ciccio tabacco", *omissis* (02.06.1950), alias "Nino Testone", attualmente detenuto in regime di 41 bis e *omissis* 12.03.1964) alias "ballerino", attualmente latitante.

***omissis* non risulta tuttavia iscritta nel Registro degli Indagati della Procura della Repubblica di Milano.**

Assegnati:

***omissis* nato a Nicotera il 29.11.1952Sul suo conto figura:**

...19.08.2000:Con C.N.R. n.363/1-1 del Comando Arma di Nicotera, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per interruzione di pubblico servizio, a seguito di querela sporta da *omissis* cl'66;

...13.01.2011:Con C.N.R. n.53/1-1/2011 del Comando Arma di Nicotera, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per falsità in scrittura privata ed uso di atto falso;

...06.11.2012:Con C.N.R. n.281/1-5/2012 del Comando Arma di Nicotera, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per violazione di sepolcro;

***omissis* è padre di *omissis* cl'84 (Avvisato Orale di P.S.) e di *omissis* cl'87, entrambi con precedenti di polizia per resistenza, violenza e minaccia a P.U.;**

***omissis* nato a Nicotera il 20.10.1956**

omissis nato a Nicotera il 02.03.1952, Sul suo conto figura:

...25.06.2001:Nell'ambito del Procedimento Penale n.2064/99 R.G.N.R., emesso dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia Avviso di Conclusione Indagini Preliminari per falsità ideologica commessa dal P.U. in atto pubblico;

...17.03.2012:Con C.N.R. n.125/1-0/2012 del Comando Arma di Nicotera, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per omissione/rifiuti atti d'ufficio, danneggiamento, violazioni in materia edilizia ed inosservanza Provvedimenti Autorità;

...11.03.2014:Con C.N.R. nr. 36/10-24/2011 del Comando Arma di Nicotera, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per omissione/rifiuto atti d'ufficio;

omissis nato a Nicotera l'08.02.1954

Sul suo cono figura:

...21.02.2008:Con C.N.R. n.814/26 della Guardia di Finanza di Nicotera Marina, deferito in stato di libertà alla Competente A.G. per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico;

...21.12.2015:Con Informativa CAT. Q2.4/2^ del Posto Fisso di P.S. di Tropea, deferito in stato di libertà alla Competente A.G. per abuso d'ufficio.

omissis nato a Nicotera il 31.12.1957
Sul suo conto figura:

...22.09.2003:Con C.N.R. n.406/1-1 del Comando Arma di Nicotera, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per Truffa (assenteismo).

...19.12.2007:Con C.N.R. n.417/1-0/2007 del Comando Arma di Nicotera, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per abuso d'ufficio, uso abusivo di sigilli e strumenti vari e falsità materiale commessa dal P.U. in certificati o autorizzazioni, a seguito di querela sporta da omissis cl'59.

omissis nato a Nicotera il 18.03.1956
Sul suo conto figura:

...17.03.2012:Con C.N.R. n.125/1-0/2012 del Comando Arma di Nicotera, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per rifiuto/omissione atti d'ufficio, a seguito di querela presentata da omissis cl'56.

omissis nato a Nicotera il 18.05.1955
Sul suo conto figura:

...22.09.2003:Con C.N.R. n.406/1-1 del Comando Arma di Nicotera, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per Truffa (assenteismo).

omissis nata a Nicotera il 02.01.1959
Sul suo conto figura:
…22.09.2003:Con C.N.R. n.406/1-1 del Comando Arma di Nicotera, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per Truffa (assenteismo).
La *omissis* è coniugata con *omissis* classe 1950, a carico del quale figurano precedenti penali e/o di polizia per omessa denuncia di armi, oltraggio, resistenza e violenza a P.U., calunnia, minaccia ed ingiuria.,

Comandante dei Vigili urbani e il sig. *omissis*

Sul suo conto figura:
…01.05.2003:Con I.R. n.234/1-2 del Comando Arma di Nicotera, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per abuso d'ufficio e danneggiamento, a seguito di querela presentata da *omissis* cl'36;
…25.10.2004:Con C.N.R. n.428/1-2 del Comando Arma di Nicotera, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per omissione/rifiuto atti d'ufficio;
…13.09.2005:Con C.N.R. n.111/1 del Comando Arma di Nicotera Marina, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per omissione/rifiuto atti d'ufficio, a seguito di querela presentata da *omissis* cl'61;
…11.03.2014:Con C.N.R. n. 36/10-24/2011 del Comando Arma di Nicotera, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per omissione/rifiuto atti d'ufficio;
…21.12.2015:Con informativa CAT. Q2.4/2^ del Posto Fisso di P.S. di Tropea, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per abuso d'ufficio;
…31.01.2016:Notificato provvedimento amministrativo Cat.6F/PAS/prot.nr.156. di diniego rilascio della licenza di porto d'armi per uso tiro a volo emesso il 29.01.2016 dalla Questura di Vibo Valentia, in considerazione dei suoi precedenti di polizia.

Assegnato: *omissis* nato a Nicotera il 14.12.1961
Sul suo conto figurano frequentazioni con soggetti gravati da precedenti penali e/o di polizia, tra i quali:
…21.03.2015:In Nicotera, con *omissis* nato a Nicotera il 19.08.1959, in atto Avvisato Orale di P.S. con precedenti di polizia per riciclaggio, impiego di danaro beni o utilità di provenienza illecita in concorso, falsi in genere, ed altro.

Personale assunto a tempo determinato:

omissis nata a Vibo Valentia il 05.07.1973Sul suo conto figura:
...19.01.2005:Con C.N.R. n.215/02 della Guardia di Finanza di Nicotera Marina deferita in stato di libertà alla Competente A.G. per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

omissis nata a Vibo Valentia il 06.05.1990
omissis è figlia di omissis classe 1962, con precedenti di polizia per favoreggiamento personale, porto e detenzione abusiva di armi e munizioni, esplosione di colpi di arma da fuoco in luogo pubblico.

omissis nata a Vibo Valentia l'08.01.1980, omissis è sorella di omissis cl'1977, con precedenti di polizia per minaccia e violenza privata e sul quale risultano controlli del territorio delle FF.PP., con esponenti di spicco della consorteria mafiosa omissis, quali:

- ✓ **omissis, nato a Vibo Valentia il 05.10.1971, alias "Francesco Bandera", pluripregiudicato, con precedenti penali e/o di polizia per associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione, usura, riciclaggio, tentato omicidio ed altro;**
- ✓ **omissis nato a Limbadi (VV) il 27.08.1961, alias "scarpuni", pluripregiudicato, in atto detenuto, con precedenti di polizia per associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione, usura ed altro.**

omissis nato a Capistrano (VV) il 07.12.1960
Sul suo conto figura:
...20.06.2005:Con C.N.R. n.73/32 del Comando Arma di Monterosso Calabro, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per abuso d'ufficio e violazione in materia edilizia;
...17.10.2013:Con C.N.R. n.337/1-0/2013 del Comando Arma di Nicotera, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per abuso d'ufficio, a seguito di querela presentata da omissis cl'89;
...17.11.2013:Con C.N.R. n.54/2-51-2011 del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cosenza, deferito in stato di libertà alla Competente A.G. per falsità ideologica commessa dal P.U. in atti pubblici.

omissis nato a Vibo Valentia il 25.05.1970, coniugato, avvocato, assunto dal Comune di Nicotera per 3 (TRE) anni per il patrocinio e la rappresentanza legale processuale di tutte le controversie giudiziali del Comune di Nicotera (Determina del Responsabile Dell'area Amministrativa n.279 Reg. Gen. del 23.06.2015).
Sul suo conto figura:
...05.01.2012:Con C.N.R. n.60/1-0/2012 del Comando Arma di Nicotera, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per violazione del D.lgs. nr. 196/2003 art. 167 (Trattamento illecito di dati).
Il omissis è coniugato con omissis cl'75, gravata da precedenti di polizia per associazione a delinquere, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per

operazioni inesistenti e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
In virtù del matrimonio di cui sopra, l'Avv. *omissis* è:

- ✓ **genero di *omissis* alias "U carrozzeri", nato il 23.04.1946, affiliato della consorteria mafiosa *omissis* e con numerosi precedenti penali e/o di polizia, per associazione a delinquere di tipo mafioso ed associazione a delinquere, violazioni norme in materia ambientale, violazioni in materia edilizio-urbanistica, delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio e contro l'ordine pubblico.**
  Tratto in arresto il 19.07.2016 per associazione a delinquere di tipo mafioso nell'ambito dell'operazione "Mammasantissima", in esecuzione dell'Ordinanza di Custodia Cautelare n.14/15 emessa dalla Sezione G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del Procedimento Penale n.5953/2011 RGNR DDA e n.4109/2012 RGGIP DDA.
- ✓ **genero di *omissis* classe 1953, gravata da precedenti e/o pregiudizi penali e/o di polizia relativi a delitti contro l'incolumità pubblica.**
- ✓ **cognato di *omissis* classe 1977, gravato da precedenti penali e/o di polizia per delitti contro la pubblica amministrazione, violazione in materia di sostanze stupefacenti e delitti contro il patrimonio.**

***omissis* nato a Vibo Valentia il 14.02.1957 avvocato, assunto dal Comune di Nicotera per 3 (TRE) anni per il patrocinio e la rappresentanza legale processuale di tutte le controversie giudiziali del Comune di Nicotera (Determina del responsabile dell'area Amministrativa nr. 279 Reg. Gen. del 23.06.2015).**
Sul suo conto figura:
...15.12.2011:Con informativa n.187931 del Nucleo Valutario di Roma, deferito in stato di libertà alla competente A.G. per violazione del D.lgs nr. 153/1997 art.5 comma 3 ("Mancata iscrizione elenco operatori prevenzione riciclaggio");
...31.07.2013: Decreto Penale di condanna ad € 2.750,00 di Ammenda per violazione dell'Art. 137 della L. nr. 152/2006 . pena sospesa;
...16.06.2015:Con informativa n.76784/15 del Nucleo Valutario di Roma, deferito in stato di libertà per malversazione a danno dello Stato ed appropriazione indebita;
Dalla documentazione acquisita dal Comune di Nicotera è emerso che la data di nascita di *omissis*, inserita nella richiesta inoltrata alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, per verificare eventuali pendenze e precedenti penali a carico dello stesso, era inesatta, facendo così generare un casellario giudiziale NULLO, in realtà a carico del *omissis* risulta esserci un decreto di condanna così come sopra specificato.

3.3. Incarichi legali esterni.

omissis nato a Limbadi il 17.10.1959
Sul suo conto figurano precedenti di polizia per lesioni personali, minacce, ingiuria e violazione degli obblighi di assistenza familiare, conseguenti a querele presentate dall'ex-coniuge *omissis* cl'68.

Per quanto precede, appare chiaro che

1. **alcuni componenti dell'Amministrazione Comunale:**
   - ✓ **abbiano con soggetti del locale contesto criminale, legami in alcuni casi derivanti da vincoli di parentela ed in altri da frequentazioni;**
   - ✓ **siano stati coinvolti in procedimenti penali in qualità di indagati anche per fatti legati al ruolo degli stessi presso l'Ente.**

2. **Diversi dipendenti del Comune:**
   - ✓ **abbiano legami con il locale contesto criminale, desumibili in alcuni casi dai precedenti penali e/o di polizia che gravano sugli stessi, in altri da vincoli di parentela ed in altri ancora da frequentazioni;**
   - ✓ **siano stati coinvolti in procedimenti penali in qualità di indagati anche per fatti legati all'espletamento della loro attività lavorativa.**

3. **La Commissione ha proceduto ad esaminare la documentazione utile a verificare il rispetto, da parte del Comune di Nicotera, delle norme di legge previste a tutela dell'INTEGRITÀ E DELLA TRASPARENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Questo perché si ritiene che il mancato rispetto della disciplina *de qua* possa aver prodotto situazioni di *mala gestio* ovvero favorito l'emergere di possibili forme di condizionamento o di corruzione e quindi di situazioni capaci di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'Ente comunale.**
4. **La documentazione acquisita dalla Commissione delinea un quadro generale poco confortante sotto il profilo del buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.**

   4.1. **Può infatti ritenersi che non siano stati adeguatamente pubblicizzati, nemmeno in minima parte, gli obblighi ricadenti sull'amministrazione comunale.**
   Infatti, come si evince dalla navigazione sul link sopracitato, molta della documentazione prodotta negli ultimi anni dall'amministrazione comunale non è stata pubblicata e/o conservata. Documenti importanti come Bilanci, Rendiconti, Piano della Performance, Premi erogati, Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, Carta dei servizi e altro ancora (per i dettagli sui documenti non pubblicati vgs punto 4.1.1. Inosservanze riscontrate), sono rimasti nelle "segrete stanze" del Comune, sottratti alla conoscibilità dei cittadini nicoteresi e al loro diritto/dovere di "controllo sociale" dell'operato della P.A..

   4.2. **La Commissione, allo scopo di appurare o meno la semplicità di navigazione nella ricerca di un atto o provvedimento amministrativo o documento di cui è obbligatoria la pubblicazione, ha inteso effettuare uno specifico screening dal quale sono emerse significative criticità in ordine alla gestione dell'ARCHIVIO DELL'ALBO PRETORIO ON LINE. Infatti**

nell'effettuare la ricerca a partire dalla data in cui l'Albo Pretorio on line e stato reso obbligatorio (ossia il primo gennaio 2011 e per alcuni atti il primo gennaio 2013), emerge che il primo documento conservato è datato 15/04/2014; inoltre, la navigazione e la ricerca negli archivi on line dell'Albo Pretorio, non permette al cittadino di accedere a tutti gli atti del Comune di cui è obbligatoria la pubblicazione e la conservazione, nonché di ricercare in maniera puntuale e agevole le informazioni di cui ha bisogno, possibilità che è preclusa in ogni caso per atti precedenti al 15/04/2014.

3.3. Relativamente al PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) ed agli adempimenti ivi previsti, la Commissione ha riscontrato che oltre al ritardo con cui il citato documento è stato approvato (data 4 luglio 2013 anziché 31 marzo 2013), non sono state redatte le Relazioni annuali previste per gli anni 2013, 2014, 2015. Infine è stata appurata la mancata vigilanza e attuazione del Piano Anticorruzione relativamente a tutti gli adempimenti e monitoraggi previsti dal Piano idonei a prevenire il rischio corruzione. L'unico controllo effettuato dall'Ente comunale in attuazione del Piano, riguarda, come precisato dal Responsabile Anticorruzione del Comune di Nicotera, "*l'implementazione delle richieste delle informative antimafia*".

3.4. Relativamente al PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E INTEGRITÀ (PTTI) ed agli adempimenti ivi previsti, la Commissione ha riscontrato che non sono state predisposte e quindi pubblicate le Relazioni annuali 2014 e 2015, né redatti i prospetti quadrimestrali riepilogativi dello stato di attuazione del Programma così come previsti dagli adempimenti in materia di monitoraggio interno. Ebbene, gli accertamenti eseguiti relativamente all'attuazione di quanto previsto dalla legge, nonché dal Programma triennale predisposto e pubblicato, consentono di affermare che gran parte degli adempimenti previsti sono stati disattesi, dal momento che già in tema di pubblicazione e diffusione delle informazioni attraverso il sito web istituzionale si è avuto modo di riscontrare gravi inadempienze, senza contare l'inerzia dell'Ente stesso relativamente a tutte le forme di monitoraggio previste dal Piano e mai attuate, nonché di altri adempimenti e iniziative per la trasparenza, per la legalità e promozione della cultura dell'integrità, di fatto mai realizzate. Da ciò se ne deduce che il PTTI del Comune di Nicotera, da un punto di vista formale, è stato predisposto in maniera conforme al dettato normativo e di prassi, ma sostanzialmente è stato inteso alla stregua di un mero adempimento burocratico, ben lontano dalle intenzioni dichiarate e da una pur se minima attuazione e realizzazione. Di fatti, al momento, risultano al quanto pleonastiche le affermazioni riportate sul piano stesso circa l'intenzione di procedere ad un monitoraggio con periodicità quadrimestrale e che "*i contenuti saranno oggetto di costante aggiornamento sullo stato di attuazione*" dal momento che non è stata redatta persino la Relazione annuale.

1.5. **Relativamente al PIANO DELLA PERFORMANCE (PTP)di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150/2009, si osserva chenon è stato redatto il documento programmatico triennale denominato Piano della Performance da redigersi entro il 31 gennaio;non è stata redatta la Relazione sulla Performanceda redigersi a consuntivo entro il 30 giugno in relazione all'anno precedente (pertanto non pubblicati). Quanto rilevato è stato confermato in sede di audizione in data 18 maggio 2016 dal segretario comunale.**

2. **Con riferimento alla CONTRATTUALISTICA PUBBLICA, la Commissione ha inteso esaminare prevalentemente la documentazione relativa ai cosiddetti "AFFIDAMENTI DIRETTI" di lavori, servizi e forniture, intendendosi quelli di cui al comma 8 e 11 dell'art. 125 del D. Lgs.163/2006 per importi inferiori a euro 40.000 (IVA esclusa), fornita dall'Ente per le annualità 2013-2014-2015 e parte del 2016. Tale procedura è stata ritenuta più a rischio di possibili abusi ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa, dal momento che per affidamenti di importo superiore, il Codice dei contratti, ha previsto un assetto normativo e procedurale molto più rigido che da' maggiori garanzie di trasparenza ed imparzialità.Si ricorda che la legge (Art. 336 del Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti) prevede che l'AFFIDAMENTO DIRETTO (per acquisizioni di importo inferiore a Euro 40.000,00) è una procedura che necessita obbligatoriamente di una fase di indagine di mercato, consistente, di norma, nella richiesta più preventivi a operatori del settore, e/o nella consultazione di elenchi prezzi e/o cataloghi, con attestazione della congruità dei prezzi praticati, rilasciata dal responsabile del procedimento (in propositoCfr. T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 23-05-2015, n. 951, laddove, relativamente agli "affidamenti diretti", il Tribunale amministrativo parla della necessità che la stazione appaltante proceda sempre ad una "*qualsivoglia indagine di mercato*" ovvero ad "*indagini comparative*". Cfr. anche T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 07-04-2016, n. 4215) .**

Analogo discorso può valere per le PROROGHE, dal momento che se vengono concesse in violazione della legge, esse costituiscono, di fatto, veri e propri affidamenti diretti.

1.1. **Di seguito si riportano alcune delle incongruenze/criticità riscontrate nell'esame della sopracitata documentazione, relativa agli AFFIDAMENTI DIRETTI:**
   - **nel Regolamento per l'esecuzione in economia di lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi adottato dal Comune di Nicotera, approvato in data 19.10.2013 dal Consiglio Comunale, non è stato previsto il ricorso al MEPA e alla CONSIP;**
   - **in relazione alle procedure adottate dall'Ente riguardo agli AFFIDAMENTI DIRETTI in rassegna, di seguito si evidenziano le principali anomalie riscontrate che si ripetono costantemente nel tempo e che costituiscono il "*modus operandi*" adottato dall'Ente stesso. A titolo**

esemplificativo si riporta quanto emerso dall'esame delle determine relative alla Ditta assegnataria PIRELLI COSTRUZIONI SOCIETÀ COOPERATIVA, impresa questa tra quelle più rappresentative, utilizzate dal Comune di Nicotera per affidamenti diretti:

- ✓ **non è stata effettuata alcuna ricerca di mercato, né mediante il ricorso al "mercato elettronico" nazionale ovvero locale, né attraverso il ricorso ad una pluralità di preventivi in ambito locale;**
- ✓ **la congruità è stata valutata sulla base dell'unico preventivo allegato (ove presente) dalla stessa ditta risultata assegnataria, contrariamente a quanto stabilito dal Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti laddove l'art. Art. 336 recita "*Congruità dei prezzi. 1. L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati è effettuato attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato.*";**
- ✓ **relativamente ai preventivi presentati dalla *omissis* COSTRUZIONI, risultanti dalle determine dell'Area Tecnica nn. 161 del 24.06.2013, 160 del 24.06.2013, 301 del 30.09.2013 e 308 del 04.10.2013 , si evidenzia che gli stessi riportano la data di presentazione e di protocollo dell'Ente (ove presente) successiva alla data di esecuzione dei lavori (peraltro indicata negli stessi preventivi);nelle determine di impegno citate, si fa riferimento ai preventivi allegati, ritenendoli come "*interventi da eseguire*", sebbene gli stessi risultano eseguiti anche diversi mesi prima rispetto alla determina stessa. Questo dimostra che gli affidamenti (non è un caso isolato) vengono assegnati ad imprese "di gradimento", senza alcuna ricerca di mercato e sulla base di un incarico conferito "verbalmente" dal Comune, salvo poi, a ad esecuzione avvenuta, formalizzare il tutto attraverso la predisposizione di una determina di impegno che legittima l'Ente stesso ad individuare i lavori, servizi o forniture necessari (già da tempo realizzati), simulando quindi, in maniera anche grossolana, di aver fatto ricorso al mercato con la richiesta di almeno un preventivo. Quanto sopra è stato oggetto di Comunicazione di Notizia di Reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia.**

Più in generale, dall'esame di tutti i PREVENTIVI forniti dal Comune stesso, sono emerse le seguenti incongruenze:gli interventi vengono affidati facendo ricorso, quando presentato (spesso non richiesto), ad un unico preventivo; buona parte dei preventivi risulta priva di protocollazione dell'Ente; a volte sono privi di data;in qualche caso, addirittura privi dei dati identificativi della impresa offerente.

Relativamente alle DETERMINE si osserva quanto segue:

- ✓ **generalmente non viene indicato quale tipo di procedura è stata utilizzata per "l'impegno di spesa" (se affidamento diretto, amministrazione diretta, cottimo fiduciario etc), ma soprattutto, il ricorso alla procedura di "Affidamento diretto" non viene mai opportunamente motivata. La**

mancata motivazione, pertanto, costituisce una ingiustificata sottrazione di questi affidamenti alle ordinarie procedure concorsuali (Deliberazione Avcp n. 4/2009);

- ✓ **spesso la motivazione circa la scelta del contraente, anziché basarsi su una ricerca di mercato effettuata, viene limitata ad espressioni dal seguente tenore: "*visto che la ditta* ..... omissis.... *all'uopo interpellata da questo Ufficio ha dato ampia disponibilità per la consegna del materiale*"; pertanto, nella parte "motiva" dell'atto amministrativo (Determina) di affidamento manca completamente la motivazione tecnico/giuridica nonché l'illustrazione della fase istruttoria dell'atto.**

1.2. In merito alle procedure relative alle PROROGHE, già con la deliberazione n. 34/2011, l'ex l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, chiariva che la proroga "*è un istituto assolutamente eccezionale ed, in quanto tale, è possibile ricorrervi solo per cause determinate da fattori che, comunque, non devono coinvolgere la responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice*".

Da ultimo, giova ricordare che in un recente comunicato del 4 novembre 2015 avente ad oggetto l'"*Utilizzo improprio delle proroghe/rinnovi di contratti pubblici*", il presidente dell'ANAC *omissis*, sottolinea che "*l'uso improprio delle proroghe può assumere profili di illegittimità e di danno erariale, allorquando le amministrazioni interessate non dimostrino di aver attivato tutti quegli strumenti organizzativi\amministrativi necessari ad evitare il generale e tassativo divieto di proroga dei contratti in corso e le correlate distorsioni del mercato*"; che la proroga abbandona e tradisce la sua unica funzione di essere "*uno strumento di transizione per qualche mese di ritardo determinato da fatti imprevedibili*"; che le proroghe illegittime stravolgono le regole della concorrenza, perché gli affidamenti finiscono per cristallizzarsi sulla ristretta cerchia di imprese già in contatto con la stazione appaltante, dando luogo a fenomeni di "monopolio di fatto"; che non dovrebbe esserci dubbio sul fatto che un utilizzo così distorto e patologico della proroga tecnica può costituire una chiaro campanello di allarme in termini di prevenzione della corruzione.

Relativamente all'istituto della proroga, l'analisi della documentazione acquisita ha evidenziato un uso disinvolto dello strumento in esame da parte del Comune di Nicotera, spesso non in linea con le disposizioni che regolano la normativa di settore. Di seguito si evidenziano le imprese e/o professionisti (i cui rappresentanti o titolari hanno in corso ovvero avuto precedenti e/o pregiudizi penali e/o di polizia e/o di contiguità con la criminalità organizzata) che hanno ottenuto proroghe (illegittime) nelle commesse loro affidate dal Comune di Nicotera:.

a. **AVV. *omissis*. Nello specifico, l'amministrazione comunale, per oltre due anni (dal 10/02/2013 al 31/03/2015), in regime di proroga (ben cinque) incaricava l'Avv. *omissis* a proseguire il rapporto professionale a favore del medesimo comune, rinviando l'attivazione della procedura di selezione comparativa. Solo con Determina dell'Area Amministrativa *n.***

80 r.g. del 27.02.2015 il Comune di Nicotera nominava la commissione esaminatrice per la selezione dei due incarichi legali. Di conseguenza anche per tutto il 2015, attraverso ulteriori 4 proroghe, si affida l'incarico di tutela legale al citato professionista (quindi sono state concesse proroghe per la durata complessiva di circa 3 anni).

b. **omissis. Con l'insediamento della nuova Giunta "omissis", con Determina Area Tecnica n. 440 del 20/11/2012 veniva affidato l'incarico di gestione del depuratore fraz. Comerconi, alla omissis per un mese a partire dal 22/10/2012 per l'importo di 2.991,09 (compreso IVA), mediante AFFIDAMENTO DIRETTO sulla base di un unico preventivo di spesa (senza alcuna ricerca di mercato). E' da evidenziare che a partire dal primo affidamento (ottobre 2012) sono susseguite tutta una serie di Determine di proroga del servizio, prevalentemente mensili, per tutto il 2013 e quasi tutto il 2014, in relazione alle quali la omissis ha percepito complessivamente la somma di € 65.212,37;**

c. **omissis. Alla scadenza del contratto annuale con la DITTA omissis DI omissis, con Determina Area Tecnica n. 114 del 06/05/2013, si proroga il servizio di manutenzione pubblica illuminazione per tre mesi a partire dal 05.04.2013. Successivamente con diverse Determine di Area Tecnica, si proroga il servizio di illuminazione per circa 12 mesi.**
Appare utile evidenziare che la omissis, oltre al regime di proroga per la manutenzione della pubblica illuminazione, ha ottenuto dal Comune di Nicotera AFFIDAMENTI DIRETTI per lavori, servizi e forniture per ampliamenti e realizzazione nuovi impianti, manutenzioni straordinarie della pubblica illuminazione, noleggio piattaforme aeree nonché interventi per potatura alberi (tutti dal 2013 al 2015) in maniera non conforme alle procedure previste. In relazione a tutti gli affidamenti citati, la omissis ha percepito complessivamente la somma di € 130.259,69.

5. **In relazione alle procedure adottate dal Comune durante l'Amministrazione omissis, è emerso l'assiduo impiego, mediante affidamenti diretti, prosecuzioni di servizi a volte irregolari e somme urgenze, di diverse imprese vicine al contesto criminale (alcune delle quali destinatarie, in epoca precedente o successiva ai lavori, di interdittiva antimafia) con liquidazioni di consistenti somme di fondi pubblici in favore delle stesse.**
Per come affermato in sede di audizione da uno dei dipendenti dell'Area Tecnica è emerso come, con la consapevolezza dell'Amministrazione Comunale e dei Dirigenti, le imprese assegnatarie di lavori con la procedura dell'affidamento diretto, venissero individuate senza alcuna ricerca di mercato, sulla base della loro disponibilità e sulla base di una lista creata, a seguito di istanze dei titolari delle imprese, alcune delle quali notoriamente vicine al contesto criminale, come omissis di omissis s.a.s., destinataria nel 2014 di interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Vibo Valentia e di diniego di iscrizione alla White List nel 2015.

Inoltre nelle procedure di affidamento diretto, somma urgenza e prosecuzione di servizi, sono emerse molteplici irregolarità ed imprecisioni, che ripetendosi costantemente nel tempo, sino al punto di determinare un vero e proprio "modus operandi", dimostrano inoltre:

- ✓ **un eccessivo e talvolta illegittimo ricorso all'affidamento diretto, in assenza dei necessari presupposti;**
- ✓ **una politica di gestione indirizzata all'individuazione frequente delle medesime imprese e/o dei medesimi professionisti, alcuni dei quali notoriamente vicini al contesto criminale.**

Tra le irregolarità più frequenti riscontrate emergono:

- ✓ **l'assenza di indicazione del tipo di procedura seguito per l'impegno di spesa;**
- ✓ **l'assenza di una motivazione opportuna per il ricorso alla procedura di affidamento diretto;**
- ✓ **l'assenza di una ricerca di mercato, né mediante il ricorso al "mercato elettronico" nazionale e/o locale, né il ricorso ad una pluralità di preventivi in ambito locale;**
- ✓ **la congruità valutata spesso sulla base dell'unico preventivo allegato (ove presente) dalla stessa ditta risultata assegnataria, contrariamente a quanto stabilito dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti;**
- ✓ **l'assenza di protocollazione nella maggior parte dei preventivi ed in alcuni di essi anche l'assenza dei dati identificativi dell'impresa offerente;**
- ✓ **l'assenza di idonea motivazione tecnico-giuridica per la scelta del contraente, che anziché basarsi su una ricerca di mercato, si limita ad espressioni del tipo: *"visto che la ditta...omissis...all'uopo interpellata da questo Ufficio ha data ampia disponibilità..."*;**
- ✓ **prosecuzioni di servizi e/o proroghe nei confronti di imprese e/o professionisti in scadenza contrattuale, senza la predisposizione nei tempi dovuti, di nuovi bandi di gara e/o di procedura di selezione comparativa, in alcuni casi con presumibile danno economico per l'ente.**

Dalle dichiarazioni rese in sede di audizione dinanzi questa Commissione dallo stesso Responsabile dell'Area Tecnica, sono emerse procedure di affidamenti diretti caratterizzati da:

- ✓ **impiego di modelli predefiniti nella redazione degli atti, con conseguenti "anomalie";**
- ✓ **individuazione delle imprese da impiegare, dettate dalla consuetudine;**
- ✓ **assenza in alcuni casi di atti attestanti la regolare esecuzione a termine lavori con data certa e documentata;**
- ✓ **liquidazione degli importi in favore delle imprese, in base alle fatture presentate dalle stesse.**

6. **Sono state riscontrate anche condotte penalmente rilevanti, quali l'abuso d'ufficio e la falsità ideologica commessa dal P.U. in atto pubblico, in relazione ad alcune procedure di affidamento diretto, per un importo complessivo di € 22.136,05 nelle quali le Determine degli Impegni di Spesa sono state emesse per interventi indicati come "da eseguire", sulla base di preventivi riportanti in realtà "lavori già eseguiti" da impresa interpellata direttamente, senza che risulti alcuna**

minima ricerca di mercato.
Dell'importo complessivo di € 22.136,05:

- ✓ **€ 16.970,80 sono stati liquidati alla "*omissis omissis* – Società Cooperativa", il cui amministratore unico è stato consigliere di maggioranza nell'Amministrazione "*omissis*", sciolta in data 13.08.2010 per "ingerenza della criminalità organizzata";**
- ✓ **€ 4.686,20 sono stati liquidati all'" *omissis* di *omissis*", poi destinataria nel 2014 di interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Vibo Valentia e di diniego di iscrizione alla White List nel 2015;**
- ✓ **€ 479,05 sono stati liquidati all'impresa *omissis* , il cui amministratore è gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, violazioni norme ambientali, false dichiarazioni ed altro;**

Dalla vicenda emerge chiaramente la permeabilità dell'Ente dinanzi eventuali possibili condizionamenti da parte del contesto criminale ed una notevole superficialità nella gestione della *res publica*.
Da quanto presente in atti non è possibile escludere che in alcuni casi gli importi da liquidare siano stati quindi determinati non da un'effettiva congruità e/o a seguito di una ricerca di mercato, ma direttamente dalle imprese esecutrici e che tale "modus operandi" possa mascherare le reali modalità seguite dall'ente con la compiacenza dell'impresa esecutrice, in chiaro contrasto con le procedure normativamente previste.
Le violazioni riscontrate costituiscono inoltre elemento che induce a non escludere che l'eccessivo ricorso alla procedura dell'affidamento diretto sia finalizzato a facilitare una possibile canalizzazione dei lavori in favore delle medesime imprese, alcune delle quali collegate al contesto criminale.
Difatti durante l'Amministrazione *omissis* la maggior parte delle somme liquidate, a seguito di affidamento diretto, somma urgenza e prosecuzione di servizio, è avvenuto in favore di imprese e/o soggetti vicini al contesto criminale, per un importo complessivo che ammonta ad € 620.346,27, come dettagliatamente riportato nella tabella che segue:

N.	Elenco società/imprese/ditte	Somme impegnate/liquidate
1	*omissis*	€ 13.832,26
2	*omissis*	€ 61.591,20
3	*omissis*	€ 116.733,75
4	*omissis*	€ 130.259,69
5	*omissis*	€ 5.164,40
6	*omissis*	€ 26.654,56
7	*omissis*	€ 31.720,00
8	*omissis*	€ 169.178,04
9	*omissis*	€ 65.212,37
	TOTALE	€ 620.346,27

7. **Anche in alcuni appalti aggiudicati a seguito di bandi di gara, con l'impiego di consistenti somme di fondi pubblici, quali la riqualificazione di importanti arterie viarie, la riqualificazione del centro storico, la riqualificazione del waterfront, il recupero e rifunzionalizzazione del castello, il servizio di raccolta e trasporto RR.SS.UU. ed il conferimento di acque reflue c/o l'impianto di depurazione consortile di Gioia Tauro, emergono:**
   - ✓ **imprese vicine al contesto criminale, alcune delle quali poi destinatarie di interdittiva antimafia e sostituite da imprese ad esse collegate;**
   - ✓ **contratti di locazione a caldo con impresa vicina al contesto criminale, in virtù delle frequentazioni dei suoi titolari;**
   - ✓ **contratti di subappalto e nolo a freddo con impresa, il cui titolare è legato da vincolo di parentela all'Assessore ai Lavori Pubblici *omissis* .**

8. **Emerge come il Comune di Nicotera, in un contesto ritenuto già così difficile sotto il profilo della legalità, proprio per la sua rappresentanza processuale dinanzi Autorità Giudiziarie ed Amministrative, si avvalga di un avvocato notoriamente legato da vincoli di parentela con un soggetto affiliato alla consorteria mafiosa dei *omissis*, garantendo in alcuni casi il mantenimento del rapporto tra il legale e l'ente tramite proroghe di convenzioni palesemente illegittime.**

9. **In relazione all'evento delittuoso consumatosi presso l'" *omissis*", ritenuto in loco, sotto il profilo patrimoniale, uno dei simboli della lotta dello Stato alla 'ndrangheta è verosimilmente pervenuto all'opinione pubblica un messaggio mediatico di incapacità dell'Ente di collaborare con le altre Istituzioni presenti sul territorio, per la creazione di un clima di legalità, rappresentato in questo caso dal reimpiego in favore della collettività, di un immobile, provento di attività delittuose della criminalità organizzata ed un tempo parte del patrimonio di uno degli esponenti di spicco dalla cosca *omissis*.**
   Considerato quanto detto e le "favorevoli" condizioni in cui il furto è stato perpetrato:
   - ✓ **non è possibile escludere un eventuale coinvolgimento quantomeno colposo nella vicenda, anche di dipendenti comunali, con particolare riferimento all'inefficacia dei sistemi elettronici di vigilanza ed al fatto che l'accesso da parte degli ignoti all'immobile è avvenuto parzialmente senza segni effrazione e quindi verosimilmente mediante l'impiego delle chiavi del portone principale d'ingresso e della porta del laboratorio musicale, le cui copie erano in possesso anche di alcuni dipendenti comunali;**
   - ✓ **non è da escludere che l'episodio, indipendentemente dalle finalità di lucro, sia stato strumento della criminalità organizzata, per screditare le Istituzioni e così affermare il proprio dominio su un contesto sociale, considerato già così difficile sotto il profilo della legalità;**
   - ✓ **emerge un'evidente superficialità dell'Ente nella gestione della *res publica*, testimoniata dall'inefficienza dell'allarme antintrusione;**
   - ✓ **emerge l'assenza di fermezza da parte dell'Amministrazione Comunale nel perseguire concretamente e tempestivamente eventuali inadempienze dei dipendenti dell'Ente, in una vicenda così grave e mediaticamente rilevante.**

10. In relazione al Consiglio di Amministrazione dell'ente morale "Opera Pia *omissis*" emerge come il Sindaco *omissis*, supportato dalla sua Maggioranza, abbia ignorato:

- ✓ **lo statuto dell'ente morale, procedendo autonomamente alla nomina dei membri ed individuando quale membro del C.d.A. un suo sostenitore di lista (poi divenuto consigliere di maggioranza) ed un soggetto notoriamente legato da vincoli di parentela al contesto criminale e nella fattispecie alla consorteria mafiosa dei *omissis*;**
- ✓ **il conseguente messaggio lanciato alla pubblica opinione in una vicenda nella quale il Primo Cittadino individua tra vari candidati tale soggetto vicino al contesto criminale, come valido per ricoprire un ruolo direttivo nell'ambito di una storica istituzione socio-culturale nicoterese.**

Sulla base dell'analisi svolta, non possono non trovare peso quelle situazioni che sono tali da rendere plausibili, nella concreta realtà contingente ed in base a dati dell'esperienza, l'ipotesi di un condizionamento degli amministratori da parte della criminalità organizzata.

Alla luce degli elementi emersi ed acquisito il parere favorevole del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore Distrettuale Antimafia di Catanzaro e del Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia, espresso in forma unanime nella seduta odierna, di cui si allega stralcio del verbale, si ritiene di dover proporre lo scioglimento del Consiglio Comunale di Nicotera ex art. 143 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009.

Alla presente relazione si allegano:

1. **stralcio del verbale della riunione del COSP in data 12 settembre 2016;**
2. **relazione redatta dalla Commissione di indagine; C.D.**
3. **Cd-rom EAD n. 19 (contenente i documenti dal n. 1 al n. 2, la presente relazione "riservato" e la relazione "non classificato").**

Il Prefetto
Casabona

17A00312

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2016.

Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Puglia per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *d)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE DEL 29 DICEMBRE 2016

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il comma 2, del richiamato art. 5, della legge n. 225/1992 disciplina l'azione governativa volta a fronteggiare le situazioni di emergenza aventi i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della medesima legge e per le quali sia intervenuta la prevista deliberazione del Consiglio dei ministri articolandola in due fasi, la prima delle quali volta all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento (lettera *a)*, al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili (lettera *b)*, alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità (lettera *c)* e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza (lettera *d)* e la seconda delle quali volta all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera *d)*, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata (lettera *e)*;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2013 con la quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 7 ed 8 ottobre 2013 nei Comuni di Ginosa, Castellaneta, Palagianello e Laterza in Provincia di Taranto;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 135 del 27 novembre 2013 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 7 ed 8 ottobre 2013 nei Comuni di Ginosa, Castellaneta, Palagianello e Laterza in Provincia di Taranto»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2014 con la quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi tra il 19 novembre ed il 3 dicembre 2013 nel territorio delle Province di Foggia, Lecce e Taranto;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 173 dell'8 luglio 2014 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi tra il 19 novembre ed il 3 dicembre 2013 nel territorio delle Province di Foggia, Lecce e Taranto;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2014 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014 nel territorio della Provincia di Foggia;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 200 del 7 novembre 2014 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014 nel territorio della Provincia di Foggia»;

Visto l'art. 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2016), con cui è stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera *d)* del comma 2 dell'art. 5 della 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri assunte ai sensi della lettera *e)* del citato art. 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato;

Visti i commi da 423 a 428 dell'art. 1 della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalità per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalità di copertura finanziarie dei conseguenti oneri;

Considerato, in particolare, che in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell'art. 1 citato, i contributi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi individuati nell'allegato 1, previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell'andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante «Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera *d)* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni» adottata in attuazione del combinato disposto della citata lettera *e)*, del comma 2 dell'art. 5 della legge n. 225/1992 e successive modificazioni e dell'art. 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015, e la tabella in allegato 1, nella quale, con riferimento alla Regione Puglia sono richiamati gli eventi calamitosi per i quali, complessivamente, il fabbisogno oggetto di ricognizione relativo ai danni subiti dal patrimonio edilizio privato ammontano ad euro 13.623.284,71;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 386 del 16 agosto 2016 recante: «Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive ai sensi dell'art. 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Puglia» ed, in particolare, l'art. 4 con il quale, in attuazione di quanto previsto dal combinato disposto dei commi 3, lettera *b)*, 4, lettera *f)*, e 7 dell'art. 1 della citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, in relazione agli eventi occorsi sul territorio della Regione Puglia, i contributi a favore dei soggetti privati per i danni subiti dal patrimonio edilizio potranno essere concessi entro il limite massimo di euro 6.800.000,00;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, lettera *b)*, della predetta delibera del 28 luglio 2016, che demanda ad una successiva deliberazione del Consiglio dei ministri la determinazione degli importi autorizzabili in relazione agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Puglia, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati, all'esito delle attività istruttorie disciplinate con apposite ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 7, della predetta delibera del 28 luglio 2016, con cui si dispone che le deliberazioni previste al comma 3, lettera *b)*, sopra citate saranno adottate, fermi restando i tetti massimi previsti, secondo l'ordine cronologico con il quale le regioni comunicheranno l'esito delle attività istruttorie disciplinate con le ordinanze di protezione civile, procedendosi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 427, della legge n. 208 del 2015;

Visto, in particolare, l'allegato 1 alla predetta ordinanza con cui sono disciplinate le fasi del processo di concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili;

Vista la convenzione stipulata in data 17 novembre 2016 tra l'associazione bancaria italiana e la cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 1, comma 423, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la quale sono stati definiti i contratti tipo per l'accesso ai finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi oggetto della delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016;

Viste le note della Regione Puglia del 30 novembre e del 2 dicembre 2016 con cui è stata trasmessa la tabella, che verrà pubblicata sul sito web istituzionale della regione, riepilogativa dei contributi massimi concedibili, quantificati in euro 1.605.358,02, con riferimento alle domande accolte di cui al punto 1.5 dell'allegato 1 della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 386 del 16 agosto 2016 sulla base delle percentuali effettivamente applicabili, nel rispetto dei limiti massimi percentuali dell'80% o del 50% stabiliti nella citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016;

Vista la nota del Capo Dipartimento della protezione civile prot. n. 67828 del 5 dicembre 2016;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. Sulla base di quanto riportato in premessa, in attuazione di quanto disposto dalla delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Puglia, con riferimento ai soggetti individuati nella richiamata tabella elaborata dalla medesima regione ed entro i limiti individuali ivi previsti, i contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili sono concessi con le modalità del finanziamento agevolato, nel limite complessivo di euro 1.605.358,02, suddivisi come segue:

a. avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 7 ed 8 ottobre 2013 nei Comuni di Ginosa, Castellaneta, Palagianello e Laterza in Provincia di Taranto, euro 214.151,21;

b. eventi meteorologici verificatisi tra il 19 novembre ed il 3 dicembre 2013 nel territorio delle Province di Foggia, Lecce e Taranto, euro 939.320,61;

c. eventi atmosferici verificatisi nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014 nel territorio della Provincia di Foggia, euro 451.886,20.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2016

Il Presidente del Consiglio dei ministri
GENTILONI SILVERI

17A00213

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2016.

Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Sardegna per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *d)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE DEL 29 DICEMBRE 2016

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il comma 2, del richiamato art. 5, della legge n. 225/1992 disciplina l'azione governativa volta a fronteggiare le situazioni di emergenza aventi i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della medesima legge e per le quali sia intervenuta la prevista deliberazione del Consiglio dei ministri articolandola in due fasi, la prima delle quali volta all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento (lettera *a)*, al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili (lettera *b)*, alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità (lettera *c)* e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza (lettera *d)* e la seconda delle quali volta all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera *d)*, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata (lettera *e)*;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2013 con la quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2013 nel territorio della regione autonoma della Sardegna;

Vista l'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 122 del 20 novembre 2013 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2013 nel territorio della regione autonoma della Sardegna»;

Visto l'art. 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2016), con cui è stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera *d)* del comma 2 dell'art. 5 della 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai commissari delegati e trasmesse al dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri assunte ai sensi della lettera *e)* del citato art. 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato;

Visti i commi da 423 a 428 dell'art. 1 della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalità per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalità di copertura finanziarie dei conseguenti oneri;

Considerato, in particolare, che in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell'art. 1 citato, i contributi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi individuati nell'allegato 1, previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell'andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante «Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera *d)* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni» adottata in attuazione del combinato disposto della citata lettera *e)*, del comma 2 dell'art. 5 della legge n. 225/1992 e successive modificazioni e dell'art. 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015, e la tabella in allegato 1, nella quale, con riferimento alla regione autonoma della Sardegna sono richiamati gli eventi calamitosi per i quali, complessivamente, il fabbisogno oggetto di ricognizione relativo ai danni subiti dal patrimonio edilizio privato ammontano ad euro 39.406.540,89;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 381 del 16 agosto 2016 recante: «Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive ai sensi dell'art. 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Sardegna» ed, in particolare, l'art. 4 con il quale, in attuazione di quanto previsto dal combinato disposto dei commi 3, lettera *b)*, 4, lettera *f)*, e 7 dell'art. 1 della citata delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, in relazione agli eventi occorsi sul territorio della Regione Autonoma della Sardegna, i contributi a favore dei soggetti privati per i danni subiti dal patrimonio edilizio potranno essere concessi entro il limite massimo di euro 19.500.000,00;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, lett. *b)* della predetta delibera del 28 luglio 2016, che demanda ad una successiva deliberazione del Consiglio dei Ministri la determinazione degli importi autorizzabili in relazione agli eventi calamitosi che riguardano la Regione autonoma della Sardegna, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati, all'esito delle attività istruttorie disciplinate con apposite ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 7, della predetta delibera del 28 luglio 2016, con cui si dispone che le deliberazioni previste al comma 3, lettera *b)*, sopra citate saranno adottate, fermi restando i tetti massimi previsti, secondo l'ordine cronologico con il quale le regioni comunicheranno l'esito delle attività istruttorie disciplinate con le ordinanze di protezione civile, procedendosi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 427, della legge n. 208 del 2015;

Visto, in particolare, l'allegato 1 alla predetta ordinanza con cui sono disciplinate le fasi del processo di concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili;

Vista la convenzione stipulata in data 17 novembre 2016 tra l'associazione bancaria italiana e la cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 1, comma 423, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la quale sono stati definiti i contratti tipo per l'accesso ai finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi oggetto della delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016;

Vista la nota della regione autonoma della Sardegna del 28 novembre 2016 con cui è stata trasmessa la tabella, che sarà pubblicata sul sito web istituzionale della regione, riepilogativa dei contributi massimi concedibili, quantificati in euro 7.896.333,85, con riferimento alle domande accolte di cui al punto 1.5 dell'allegato 1 della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 384 del 16 agosto 2016 sulla base delle percentuali effettivamente applicabili, nel rispetto dei limiti massimi percentuali dell'80% o del 50% stabiliti nella citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016;

Vista la nota del Capo Dipartimento della protezione civile prot. CG/67061 del 1° dicembre 2016;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. Sulla base di quanto riportato in premessa, in attuazione di quanto disposto dalla delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi nel mese di novembre 2013 nel territorio della regione autonoma della Sardegna, i contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili sono concessi con le modalità del finanziamento agevolato, nel limite di euro 7.896.333,85 con riferimento ai soggetti individuati nella richiamata tabella elaborata dalla regione ed entro i limiti individuali ivi previsti.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2016

Il Presidente del Consiglio dei ministri
GENTILONI SILVERI

17A00214

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 dicembre 2016.

Conferma della ri-registrazione, secondo principi uniformi, dei prodotti fitosanitari afferenti al dossier MANFIL 80 WP di All. III a base di mancozeb, a seguito della documentazione integrativa tecnico-scientifica richiesta senza pregiudizio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"»;

Visto il decreto di ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di mancozeb del 6 giugno 2013, sulla base del dossier MANFIL 80 WP di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011;

Vista la nota dell'Ufficio prot. 6791 del 25 febbraio 2013 con la quale è stata richiesta documentazione e dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria;

Vista la nota con la quale l'Impresa Indofil Industries LTD ha presentato, entro i termini di tempo previsti dalla suddetta nota dell'Ufficio, la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi;

Visto il parere favorevole del Centro sopra citato in merito alla documentazione presentata dall'Impresa Indofil Industries LTD a sostegno della conferma di autorizzazione dei prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto;

Decreta:

Sono confermate le ri-registrazioni fino al 31 gennaio 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva mancozeb, dei prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, sia nella versione munita di classificazione conforme alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, sia nella versione munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 29 dicembre 2016

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **mancozeb** per i quali viene confermata la ri-registrazione alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier MANFIL 80 WP di All. III **fino al 30 giugno 2018** ai sensi del Regolamento (UE) n. 762/2013 della Commissione del 7 agosto 2013.

	N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Nuova classificazione stabilita dall'impresa titolare**
1.	8492	MANFIL 80 WP	30/03/1994	INDOFIL INDUSTRIES LTD	ATTENZIONE H317 -H316d-H400-H411, EUH401; P201-P202-P261-P280-P302+P352- P308+P313-P391-P405-P501
Modifiche autorizzate: **-** Modifica della fascia di sicurezza non trattata per proteggere gli organismi acquatici					
2.	1424	FUNGI MZ	28/01/1974	INDOFIL INDUSTRIES LTD	ATTENZIONE H317 -H316d-H400-H411, EUH401; P201-P202-P261-P280-P302+P352- P308+P313-P391-P405-P501
Modifiche autorizzate: **-** Modifica della fascia di sicurezza non trattata per proteggere gli organismi acquatici					
3.	15022	DEFENSE 80 WP	25/02/2011	INDOFIL INDUSTRIES LTD.	ATTENZIONE H317 -H316d-H400-H411, EUH401; P201-P202-P261-P280-P302+P352-P308+P313-P391-P405-P501
Modifiche autorizzate: **-** Modifica della fascia di sicurezza non trattata per proteggere gli organismi acquatici					

4.	11478	FUNGIZEB 80 WP	22/10/2002	ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX SPRL	ATTENZIONE H317 -H316d-H400-H411, EUH401; P201-P202-P261-P280-P302+P352-P308+P313-P391-P405-P501
Modifiche autorizzate: - Modifica della fascia di sicurezza non trattata per proteggere gli organismi acquatici					
5.	1187	MICOZEB 45	06/04/1973	ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX SPRL	ATTENZIONE H317 -H316d-H400-H411, EUH401; P201-P202-P261-P280-P302+P352-P308+P313-P391-P405-P501
Modifiche autorizzate: - Modifica della fascia di sicurezza non trattata per proteggere gli organismi acquatici					
6.	4580	MICOSEP 80	28/12/1981	SEPRAN S.A.S.	ATTENZIONE H317 -H316d-H400-H411, EUH401; P201-P202-P261-P280-P302+P352-P308+P313-P391-P405-P501
Modifiche autorizzate: - Modifica della fascia di sicurezza non trattata per proteggere gli organismi acquatici					
7.	10641	MANCOZEB MANICA 80 PB	06/12/2000	MANICA S.p.A.	ATTENZIONE H317 -H316d-H400-H411, EUH401; P201-P202-P261-P280-P302+P352-P308+P313-P391-P405-P501
Modifiche autorizzate: - Modifica della fascia di sicurezza non trattata per proteggere gli organismi acquatici					

Etichetta e foglietto illustrativo

MANFIL 80 WP

FUNGICIDA PREVENTIVO AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE – IN POLVERE BAGNABILE

Composizione:
Mancozeb puro g 80
Coformulanti q. b. a g 100
Contiene Hexamethylene tetramine

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO
H317: Può provocare una reazione allergica cutanea; H361d: Sospettato di nuocere al feto; H400: Molto tossico per gli organismi acquatici; H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P201: Procurarsi le istruzioni prima dell'uso; P202: Non manipolare prima di aver letto e compreso tutte le avvertenze; P261: Evitare di respirare la polvere; P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P302 + P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone; P308 + P313: In caso di esposizione o di temuta esposizione, consultare un medico. P391: Raccogliere la fuoriuscita. P405: Conservare sotto chiave. P501: Smaltire il prodotto/ recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale

INDOFIL INDUSTRIES LIMITED
Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off. Andheri Kurla Road, Andheri (E) - Mumbai 400 059 (India)
Telefono: 0091 22 66637373
Telefono di emergenza: 0039 02 66101029

Stabilimenti di produzione: INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane – 400 607 Maharashtra, India // INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch, Gujarat 392 130, India
Registrazione Ministero della Sanità n° 8492 del 30.03.1994
Partita n° Peso netto kg 0.1 – 0.25 – 0.50 – 1 – 5 – 20 – 25

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di: 25 m da corpi idrici superficiali per melo e pero, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva e nel passaggio sui filari più estremi, aver cura di escludere l'irrorazione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno; 12 m da corpi idrici superficiali per vite; 3 m da corpi idrici superficiali per pomodoro e patata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante e pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica. **AVVERTENZA:** Consultare un Centro Antiveleni

USI AUTORIZZATI, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO:
Può essere impiegato sulle seguenti colture. Le dosi indicate si riferiscono a 100 L d'acqua, utilizzando irroratrici a volume normale.

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti per stagione	Intervallo di sicurezza (giorni)
Melo, Pero	Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Septoria (*Mycosphaerella pyri*), Ruggine (*Gymnosporangium* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.)	150-200 g/hL (max 3 kg/ha)	1	28
Vite	Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*)	200-220 g/hL (max 2 kg/ha)	2	28
Pomodoro	Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria* sp.), Septoria (*Septoria lycopersici*), Antracnosi (*Colletotrichum coccodes*), Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*)	200-220 g/hL (max 2 kg/ha)	5	3
Patata	Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria* sp.)	200-220 g/hL (max 2 kg/ha)	8	7

Iniziare le irrorazioni quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo delle malattie e ripetere i trattamenti ogni 7-10 giorni per patata.

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA E SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di Manfil 80 WP con altri prodotti fitosanitari

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

29 DIC. 2016

Etichetta e foglietto illustrativo

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Si sconsiglia l'impiego del prodotto sulle seguenti cultivar di pero: Butirra estiva, Kaiser, Abate Fetel, William precoce, Armela, Butirra precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'Estate, Spadoncina, Spina Carpi, Zucchermanna.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Operare in assenza di vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

MANFIL 80 WP

FUNGICIDA PREVENTIVO AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE – IN POLVERE BAGNABILE

Composizione:
Mancozeb puro g 80
Coformulanti q. b. a g 100
Contiene Hexamethylene tetramine

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO
H317: Può provocare una reazione allergica cutanea; H361d: Sospettato di nuocere al feto; H400: Molto tossico per gli organismi acquatici; H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
CONSIGLI DI PRUDENZA
P201: Procurarsi le istruzioni prima dell'uso; P202: Non manipolare prima di aver letto e compreso tutte le avvertenze; P261: Evitare di respirare la polvere; P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P302 + P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone; P308 + P313: In caso di esposizione o di temuta esposizione, consultare un medico. P391: Raccogliere la fuoriuscita. P405: Conservare sotto chiave. P501: Smaltire il prodotto/ recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale

INDOFIL INDUSTRIES LIMITED
Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off. Andheri Kurla Road, Andheri (E) - Mumbai 400 059 (India)
Telefono: 0091 22 66637373
Telefono di emergenza: 0039 02 66101029

Stabilimenti di produzione: INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane – 400 607 Maharashtra, India // INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch, Gujarat 392 130, India
Registrazione Ministero della Sanità n° 8492 del 30.03.1994
Partita n° Peso netto kg 0.1

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di: 25 m da corpi idrici superficiali per melo e pero, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva e nel passaggio sui filari più estremi, aver cura di escludere l'irrorazione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno; 12 m da corpi idrici superficiali per vite; 3 m da corpi idrici superficiali per pomodoro e patata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante e pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica. **AVVERTENZA**: Consultare un Centro Antiveleni

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

29 DIC. 2016

FUNGI MZ

FUNGICIDA PREVENTIVO AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE
POLVERE BAGNABILE

FUNGI MZ

Composizione:
Mancozeb puro g 80
Coformulanti q. b. a g 100
Contiene Hexamethylene tetramine

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: Può provocare una reazione allergica cutanea. Sospettato di nuocere al feto. Molto tossico per gli organismi acquatici. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. Evitare di respirare la polvere. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. Conservare sotto chiave. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

INDOFIL INDUSTRIES LIMITED
Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off. Andheri Kurla Road, Andheri (E) - Mumbai 400 059 (India)
Tel. 0039 02 66101029

Stabilimenti di produzione: INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane – 400 607 Maharashtra, India // INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch, Gujarat 392 130, India

Distribuito da: S.I.V.A.M. S.p.A - Via XXV Aprile, n°4 – 26841 – Casalpusterlengo (LO) Tel. 0377/8341

Registrazione Ministero della Sanità n. 1424 del 28/01/1974

Taglie: kg 1-5-10-25 **Partita n°**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di: 25 m da corpi idrici superficiali per melo e pero, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva e nel passaggio sui filari più estremi, aver cura di escludere l'irrorazione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno; 12 m da corpi idrici superficiali per vite; 3 m da corpi idrici superficiali per pomodoro e patata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante e pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica. **AVVERTENZA**: Consultare un Centro Antiveleni

USI AUTORIZZATI, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO:
Può essere impiegato sulle seguenti colture. Le dosi indicate si riferiscono a 100 L d'acqua, utilizzando irroratrici a volume normale.

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti per stagione	Intervallo di sicurezza (giorni)
Melo, Pero	Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Septoria (*Mycosphaerella pyri*), Ruggine (*Gymnosporangium* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.)	150-200 g/hL (max 3 kg/ha)	1	28
Vite	Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*)	200-220 g/hL (max 2 kg/ha)	2	28
Pomodoro	Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria* sp.), Septoria (*Septoria lycopersici*), Antracnosi (*Colletotrichum coccodes*), Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*)	200-220 g/hL (max 2 kg/ha)	5	3
Patata	Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria* sp.)	200-220 g/hL (max 2 kg/ha)	8	7

Iniziare le irrorazioni quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo delle malattie e ripetere i trattamenti ogni 7-10 giorni per patata.

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA E SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di FUNGI MZ con altri prodotti fitosanitari.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Si sconsiglia l'impiego del prodotto sulle seguenti cultivar di pero: Butirra estiva, Kaiser, Abate Fetel, William precoce, Armela, Butirra precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'Estate, Spadoncina, Spina Carpi, Zucchermanna.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Operare in assenza di vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta/foglio illustrativo

DEFENSE 80 WP

FUNGICIDA PREVENTIVO AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE – IN POLVERE BAGNABILE

Composizione:
Mancozeb puro g 80
Coformulanti q. b. a g 100
Contiene Hexamethylene tetramine

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO
H317: Può provocare una reazione allergica cutanea; H361d: Sospettato di nuocere al feto; H400: Molto tossico per gli organismi acquatici; H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P201: Procurarsi le istruzioni prima dell'uso; P202: Non manipolare prima di aver letto e compreso tutte le avvertenze; P261: Evitare di respirare la polvere; P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso; P302 + P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone; P308 + P313: In caso di esposizione o di temuta esposizione, consultare un medico; P405: Conservare sotto chiave; P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale

INDOFIL INDUSTRIES LIMITED
Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off. Andheri Kurla Road, Andheri (E) - Mumbai 400 059 (India)
Telefono di emergenza: 0039 02 66101029

Distribuito da: ADAMA Italia S.r.l. – Via Zanica, 19, 24050 Grassobbio (Bergamo) – Tel. 035 328811
Stabilimenti di produzione: INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane – 400 607 Maharashtra, India // INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch, Gujarat 392 130, India
Autorizzazione Ministero della Salute n. 15022 del 25.02.2011
Partita n° Peso netto g 100 – 250 – 500; kg 1 – 5 – 10 – 20 – 25

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di: 25 m da corpi idrici superficiali per melo e pero, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva e nel passaggio sui filari più estremi, aver cura di escludere l'irrorazione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno; 12 m da corpi idrici superficiali per vite; 3 m da corpi idrici superficiali per pomodoro e patata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante e pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica. **AVVERTENZA**: Consultare un Centro Antiveleni

USI AUTORIZZATI, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO:
Può essere impiegato sulle seguenti colture. Le dosi indicate si riferiscono a 100 L d'acqua, utilizzando irroratrici a volume normale.

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti per stagione	Intervallo di sicurezza (giorni)
Melo, Pero	Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Septoria (*Mycosphaerella pyri*), Ruggine (*Gymnosporangium* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.)	150-200 g/hL (max 3 kg/ha)	1	28
Vite	Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*)	200-220 g/hL (max 2 kg/ha)	2	28
Pomodoro	Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria* sp.), Septoria (*Septoria lycopersici*), Antracnosi (*Colletotrichum coccodes*), Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*)	200-220 g/hL (max 2 kg/ha)	5	3
Patata	Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria* sp.)	200-220 g/hL (max 2 kg/ha)	8	7

Iniziare le irrorazioni quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo delle malattie e ripetere i trattamenti ogni 7-10 giorni per patata.

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA E SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di Defense 80 WP con altri prodotti fitosanitari.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Si sconsiglia l'impiego del prodotto sulle seguenti cultivar di pero: Butirra estiva, Kaiser, Abate Fetel, William precoce, Armela, Butirra precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'Estate, Spadoncina, Spina Carpi, Zucchermanna.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del .....

29 DIC. 2016

Etichetta/foglio illustrativo

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Operare in assenza di vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del .....

29 DIC. 2016

DEFENSE 80 WP

FUNGICIDA PREVENTIVO AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE – IN POLVERE BAGNABILE

Composizione:
Mancozeb puro g 80
Coformulanti q. b. a g 100
Contiene Hexamethylene tetramine

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO
H317: Può provocare una reazione allergica cutanea; H361d: Sospettato di nuocere al feto; H400: Molto tossico per gli organismi acquatici; H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P201: Procurarsi le istruzioni prima dell'uso; P202: Non manipolare prima di aver letto e compreso tutte le avvertenze; P261: Evitare di respirare la polvere; P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso; P302 + P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone; P308 + P313: In caso di esposizione o di temuta esposizione, consultare un medico; P405: Conservare sotto chiave; P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale

INDOFIL INDUSTRIES LIMITED
Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off. Andheri Kurla Road, Andheri (E) - Mumbai 400 059 (India)
Telefono di emergenza: 0039 02 66101029

Distribuito da: ADAMA Italia S.r.l. – Via Zanica, 19, 24050 Grassobbio (Bergamo) – Tel. 035 328811
Stabilimenti di produzione: INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane – 400 607 Maharashtra, India // INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch, Gujarat 392 130, India
Autorizzazione Ministero della Salute n. 15022 del 25.02.2011
Partita n° Peso netto g 100

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di: 25 m da corpi idrici superficiali per melo e pero, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva e nel passaggio sui filari più estremi, aver cura di escludere l'irrorazione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno; 12 m da corpi idrici superficiali per vite; 3 m da corpi idrici superficiali per pomodoro e patata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante e pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica. **AVVERTENZA**: Consultare un Centro Antiveleni

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del .....

29 DIC. 2016

MICOZEB 45

FUNGICIDA PREVENTIVO AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE – IN POLVERE BAGNABILE
MECCANISMO D'AZIONE: FRAC M3

MICOZEB 45
Composizione:
Mancozeb puro g 80
Coformulanti q. b. a g 100
Contiene Hexamethylene tetramine
INDICAZIONI DI PERICOLO
H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. H361d: Sospettato di nuocere al feto. H400: Molto tossico per gli organismi acquatici. H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
CONSIGLI DI PRUDENZA
P201: Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P202: Non manipolare prima di aver letto e compreso tutte le avvertenze; P261: Evitare di respirare la polvere; P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P302 + P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone; P308 + P313: In caso di esposizione o di temuta esposizione, consultare un medico. P391: Raccogliere la fuoriuscita. P405: Conservare sotto chiave. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale

ARYSTA LifeScience Benelux SPRL Rue de Renory, 26/1 - B-4102 OUGRÉE (BELGIO) Telefono +32 4 385 97 11

ATTENZIONE

Stabilimenti di produzione: INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane – 400 607 Maharashtra, India // INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch, Gujarat 392 130, India
PRODOTTO FITOSANITARIO
Registrazione n° 1187 del 06/04/1973 del Ministero della Sanità
Distribuito da: ARYSTA LIFESCIENCE ITALIA S.R.L. - CENTO (FE).
Peso netto 1 - 5 - 10 - 25 Kg
Partita n°

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di: 25 m da corpi idrici superficiali per melo e pero, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva e nel passaggio sui filari più estremi, aver cura di escludere l'irrorazione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno; 12 m da corpi idrici superficiali per vite; 3 m da corpi idrici superficiali per pomodoro e patata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante e pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica. **AVVERTENZA**: Consultare un Centro Antiveleni

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti per stagione	Intervallo di sicurezza (giorni)
MELO, PERO	Ticchiolatura (*Venturia* spp.), Septoria (*Mycosphaerella pyri*), Ruggine (*Gymnosporangium* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.)	g 150-200/Hl (max 3 kg formulato/Ha)	1	28
VITE	Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*)	g 200-220/Hl (max 2 kg formulato/Ha)	2	28
POMODORO	Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria* sp.), Septoria (*Septoria lycopersici*), Antracnosi (*Colletotrichum coccodes*), Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*)	g 200-220/Hl (max 2 kg formulato/Ha)	5	3
PATATA	Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria* sp.)	g 200-220/Hl (max 2 kg formulato/Ha)	8	7

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA E SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di MICOZEB 45 con altri prodotti fitosanitari.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

29 DIC. 2016

FITOTOSSICITÀ: Si sconsiglia l'impiego del prodotto sulle seguenti cultivar di pero: Butirra estiva, Kaiser, Abate Fetel, William precoce, Armela, Butirra precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'Estate, Spadoncina, Spina Carpi, Zucchermanna.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta per patata, 3 giorni per pomodoro, 28 giorni per tutte le altre colture.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Operare in assenza di vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

FUNGIZEB 80 WP

FUNGICIDA PREVENTIVO AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE – IN POLVERE BAGNABILE
MECCANISMO D'AZIONE: FRAC M3

FUNGIZEB 80 WP
Composizione:
Mancozeb puro g 80
Coformulanti q. b. a g 100
Contiene Hexamethylene tetramine
INDICAZIONI DI PERICOLO
H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. H361d: Sospettato di nuocere al feto. H400: Molto tossico per gli organismi acquatici. H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
CONSIGLI DI PRUDENZA
P201: Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P202: Non manipolare prima di aver letto e compreso tutte le avvertenze; P261: Evitare di respirare la polvere; P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P302 + P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone; P308 + P313: In caso di esposizione o di temuta esposizione, consultare un medico. P391: Raccogliere la fuoriuscita. P405: Conservare sotto chiave. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale
ARYSTA LifeScience Benelux SPRL Rue de Renory, 26/1 - B-4102 OUGRÉE (BELGIO) Telefono +32 4 385 97 11
Stabilimenti di produzione: INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane – 400 607 Maharashtra, India // INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch, Gujarat 392 130, India

ATTENZIONE

PRODOTTO FITOSANITARIO
Registrazione n° 11478 del 22/10/2002 del Ministero della Salute
Distribuito da: ARYSTA LIFESCIENCE ITALIA S.R.L. Via Nino Bixio, 6 - CENTO (FE) – tel. 051 6836207.
Peso netto 1 - 5 - 10 - 25 Kg
Partita n°

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di: 25 m da corpi idrici superficiali per melo e pero, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva e nel passaggio sui filari più estremi, aver cura di escludere l'irrorazione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno; 12 m da corpi idrici superficiali per vite; 3 m da corpi idrici superficiali per pomodoro e patata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante e pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica. **AVVERTENZA**: Consultare un Centro Antiveleni

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti per stagione	Intervallo di sicurezza (giorni)
MELO, PERO	Ticchiolatura (*Venturia* spp.), Septoria (*Mycosphaerella pyri*), Ruggine (*Gymnosporangium* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.)	g 150-200/Hl (max 3 kg formulato/Ha)	**1**	**28**
VITE	Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*)	g 200-220/Hl (max 2 kg formulato/Ha)	**2**	**28**
POMODORO	Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria* sp.), Septoria (*Septoria lycopersici*), Antracnosi (*Colletotrichum coccodes*), Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*)	g 200-220/Hl (max 2 kg formulato/Ha)	**5**	**3**
PATATA	Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria* sp.)	g 200-220/Hl (max 2 kg formulato/Ha)	**8**	**7**

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA E SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di FUNGIZEB 80 WP con altri prodotti fitosanitari.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

29 DIC. 2016

FITOTOSSICITÀ: Si sconsiglia l'impiego del prodotto sulle seguenti cultivar di pero: Butirra estiva, Kaiser, Abate Fetel, William precoce, Armela, Butirra precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'Estate, Spadoncina, Spina Carpi, Zucchermanna.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta per patata, 3 giorni per pomodoro, 28 giorni per tutte le altre colture.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Operare in assenza di vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta e foglietto illustrativo

MICOSEP 80

FUNGICIDA PREVENTIVO AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE - IN POLVERE BAGNABILE

MICOSEP 80

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
Mancozeb puro 80 g
Coformulanti q. b. a 100 g

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea – H361d Sospettato di nuocere al feto – H400 Molto tossico per gli organismi acquatici - H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata - EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA

P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso - P202 Non manipolare prima di aver letto e compreso tutte le avvertenze - P261 Evitare di respirare la polvere - P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso - P302+352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone - P308+P313 IN CASO di esposizione o di temuta esposizione, consultare un medico - P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito - P405 Conservare sotto chiave - P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

SEPRAN s.a.s.
Via Brenta 20 – 36033 Isola Vicentina (VI) - Tel.+39 0444 976562
Email: info@sepran.com - Web: www.sepran.com

Stabilimenti di produzione: DIACHEM S.p.A. U.P. SIFA - Caravaggio (BG) / KOLLANT S.r.l. - Vigonovo (VE) / STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA) / AGRIPHAR ITALIA S.r.l. - Cento (FE) / CHIMAC sa – Ougrée (Belgio) – I.M.C. LIMITED, Naxxar (Malta) – TORRE s.r.l. Torrenieri (SI)

Stabilimento di confezionamento: I.M.C. LIMITED - Naxxar (Malta)

Registrazione del Ministero della Salute n. 4580 del 20/12/1981

CONTENUTO: 100 - 150 - 200 – 250 – 300 – 350 – 400- 500 g / 1 – 5 – 25 kg

PARTITA N°.........................

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di: 25 m da corpi idrici superficiali per melo e pero, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva e nel passaggio sui filari più esterni aver cura di escludere l'irrorazione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno; 12 m da corpi idrici superficiali per vite; 3 m da corpi idrici superficiali per pomodoro e patata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante e pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica. **AVVERTENZA**: Consultare un Centro Antiveleni

USI AUTORIZZATI, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO:

Può essere impiegato sulle seguenti colture. Le dosi indicate si riferiscono a 100 L d'acqua, utilizzando irroratrici a volume normale.

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti per stagione	Intervallo di sicurezza (giorni)
MELO, PERO	Ticchiolatura (*Venturia spp*), Septoria (*Mycosphaerella pyri*), Ruggine(*Gymnosporangium* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.)	g 150-200/hL	1	28 giorni
VITE	Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*)	g 200-220/hL	2	28 giorni
POMODORO	Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria* sp.), Septoria (*Septoria lycopersici*), Antracnosi (*Colletotrichum coccodes*), Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*)	g 200-220/hL	5	3 giorni
PATATA	Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria* sp.)	g 200-220/hL	8	7 giorni

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

29 DIC. 2016

Etichetta e foglietto illustrativo

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA E SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITA': non è raccomandata la miscelazione di Micosep 80 con altri prodotti fitosanitari.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Si sconsiglia l'impiego del prodotto sulle seguenti cultivar di pero: Butirra estiva, Kaiser, Abate Fetel, William precoce, Armela, Butirra precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'Estate, Spadoncina, Spina Carpi, Zucchermanna.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta per patata, 3 giorni per pomodoro, 28 giorni per tutte le altre colture.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Operare in assenza di vento. Il contenitore non può essere riutilizzato..

MINISTERO DELLA SALUTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

29 DIC. 2016

Etichetta formato ridotto

MICOSEP 80

FUNGICIDA PREVENTIVO AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE - IN POLVERE BAGNABILE

MICOSEP 80

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
Mancozeb puro 80 g
Coformulanti q. b. a 100 g

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea – H361d Sospettato di nuocere al feto – H400 Molto tossico per gli organismi acquatici - H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata - EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA

P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso - P202 Non manipolare prima di aver letto e compreso tutte le avvertenze - P261 Evitare di respirare la polvere - P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso - P302+352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone - P308+P313 IN CASO di esposizione o di temuta esposizione, consultare un medico - P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito - P405 Conservare sotto chiave - P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

SEPRAN s.a.s.
Via Brenta 20 – 36033 Isola Vicentina (VI) - Tel.+39 0444 976562
Email: info@sepran.com - Web: www.sepran.com

Stabilimenti di produzione: DIACHEM S.p.A. U.P. SIFA - Caravaggio (BG) / KOLLANT S.r.l. - Vigonovo (VE) / STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA) / AGRIPHAR ITALIA S.r.l. - Cento (FE) / CHIMAC sa – Ougrée (Belgio) – I.M.C. LIMITED, Naxxar (Malta) – TORRE s.r.l. Torrenieri (SI)

Stabilimento di confezionamento: I.M.C. LIMITED - Naxxar (Malta)

Registrazione del Ministero della Salute n. 4580 del 20/12/1981

CONTENUTO: 100 g

PARTITA N°..........................

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di: 25 m da corpi idrici superficiali per melo e pero, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva e nel passaggio sui filari più esterni aver cura di escludere l'irrorazione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno; 12 m da corpi idrici superficiali per vite; 3 m da corpi idrici superficiali per pomodoro e patata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante e pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica. **AVVERTENZA**: Consultare un Centro Antiveleni

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

29 DIC. 2016

0046578-07/12/2016-DGISAN-MDS-A - Allegato Utente 4 (A04)

Etichetta/foglio illustrativo

MANCOZEB MANICA 80 PB Registrazione Ministero della Sanità n. 10641 del 06.12.2000

COMPOSIZIONE
MANCOZEB puro g. 80
Coformulanti q.b. a g. 100
Contiene Hexamethylene tetramine

Partita n.

MANICA SpA

Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN) - Tel. 0464-433705

Stabilimenti di produzione:
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED - Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane – 400 607 Maharashtra, India
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED - Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch, Gujarat 392 130, India

Contenuto: 100 -200-500 g 1-2-5-10-25 Kg

INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H361d Sospettato di nuocere al feto. H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P202 Non manipolare prima di aver letto e compreso tutte le avvertenze. P261 Evitare di respirare la polvere. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P308+P313 In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P405 Conservare sotto chiave. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

ATTENZIONE

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di: 25 m da corpi idrici superficiali per melo e pero, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva e nel passaggio sui filari più estremi, aver cura di escludere l'irrorazione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno; 12 m da corpi idrici superficiali per vite; 3 m da corpi idrici superficiali per pomodoro e patata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

USI AUTORIZZATI, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Può essere impiegato sulle seguenti colture. Le dosi indicate si riferiscono a 100 L d'acqua, utilizzando irroratrici a volume normale.

Coltura	Parassiti	Epoca di impiego	Dose	N° max di trattamenti per stagione	Intervallo di sicurezza
MELO, PERO	Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Septoria (*Mycosphaerella pyri*), Ruggine (*Gymnosporangium* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.)	nell'epoca più favorevole alle malattie	150-200 g/hL (max 3 Kg/ha)	1	28 giorni
VITE	Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*)	nelle epoche più favorevoli alle malattie	200-220 g/hL (max 2 Kg/ha)	2	28 giorni
POMODORO	Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria* sp.), Septoria (*Septoria lycopersici*), Antracnosi (*Colletotrichum coccodes*), Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*)	nell'epoca più favorevole alle malattie	200-220 g/hL (max 2 Kg/ha)	5	3 giorni
PATATA	Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria sp.*)	quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo delle malattie	200-220 g/hL (max 2 Kg/ha)	8 (7-10 giorni)	7 giorni

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA E SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di MANCOZEB MANICA 80 PB con altri prodotti fitosanitari.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Si sconsiglia l'impiego del prodotto sulle seguenti cultivar di pero: Butirra estiva, Kaiser, Abate Fetel, William precoce, Armela, Butirra precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'Estate, Spadoncina, Spina Carpi, Zucchermanna.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta per patata, 3 giorni per pomodoro, 28 giorni per tutte le altre colture.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
LAVARE TUTTO L'EQUIPAGGIAMENTO DI PROTEZIONE DOPO L'IMPIEGO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

29 DIC. 2016

Etichetta formato ridotto

MANCOZEB MANICA 80 PB Registrazione Ministero della Sanità n. 10641 del 06.12.2000

COMPOSIZIONE
- MANCOZEB puro g. 80
- Coformulanti q.b. a g.100

Contiene Hexamethylene tetramine

Contenuto: **100 g**

ATTENZIONE

MANICA SpA

Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Tel. 0464 433705

Stabilimenti di produzione:

INDOFIL INDUSTRIES LIMITED

Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane – 400 607 Maharashtra, India

INDOFIL INDUSTRIES LIMITED

Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch, Gujarat 392 130, India

INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H361d Sospettato di nuocere al feto. H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P202 Non manipolare prima di aver letto e compreso tutte le avvertenze. P261 Evitare di respirare la polvere. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P308+P313 In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P405 Conservare sotto chiave. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

17A00283

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 novembre 2016.

Recepimento della direttiva 2016/11/UE della Commissione del 5 gennaio 2016 che modifica l'allegato II della direttiva 2002/57/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra;

Vista la direttiva 2016/11/UE della Commissione, del 5 gennaio 2016, che modifica l'allegato II della direttiva 2002/57/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art. 35, comma 3;

Considerata la necessità di recepire, in via amministrativa, la direttiva 2016/11/UE e conseguentemente modificare gli allegati del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;

Decreta:

Art. 1.

1. All'allegato VI del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, rubricato «Condizioni cui debbono soddisfare le sementi», sez. I «Colture erbacee di pieno campo», paragrafo *D)* «Oleaginose e da fibra», I «Sementi di base e certificate» la lettera *b)* del punto 1.bis è sostituita dalla seguente:

«*b)* la purezza varietale minima delle sementi è la seguente:

sementi di base, componente femminile 99,0%;

sementi di base, componente maschile 99,9%;

sementi certificate di varietà di colza invernale 90,0%;

sementi certificate di varietà di colza primaverile 85,0%.»

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Il presente decreto è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *c)*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Roma, 16 novembre 2016

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 16

17A00351

DECRETO 6 dicembre 2016.

Recepimento delle direttive di esecuzione della Commissione del 15 ottobre 2014: 2014/96/UE relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, 2014/97/UE recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà e 2014/98/UE recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio del 29 settembre 2008 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, serie L, numero 267 dell'8 ottobre 2008;

Visto il decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124 recante attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (refusione), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale n. 180 del 4 agosto 2010;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2005, n. 169/L, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2003 recante organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale n. 240 del 15 ottobre 2003;

Visto decreto ministeriale 4 maggio 2006 recante Disposizioni generali per la produzione di materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto, nonché delle specie erbacee a moltiplicazione agamica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale n. 168 del 21 luglio 2006;

Visti i decreti ministeriali 20 novembre 2006 relativi alle Norme tecniche per la produzione di materiali di moltiplicazione certificati di Agrumi, Fragola, Olivo, Pomoidee e Prunoidee, pubblicati nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 20 giugno 2007, n. 142;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 2009 recante determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale n. 68 del 23 marzo 2009;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2016 recante attuazione del Registro nazionale delle varietà di piante da frutto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale n. 85 del 12 aprile 2016;

Vista la direttiva di esecuzione 2014/96/UE della Commissione del 15 ottobre 2014 relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, pubblicata *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, serie L, numero 298 del 16 ottobre 2014;

Vista la direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione del 15 ottobre 2014 recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, serie L, numero 298 del 16 ottobre 2014;

Vista la direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione del 15 ottobre 2014 recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, serie L, numero 298 del 16 ottobre 2014

Considerata la necessità di recepire le direttive di esecuzione della Commissione 2014/96/UE, 2014/97/UE e 2014/98/UE del 15 ottobre 2014 a norma del citato decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124;

Acquisito il parere acquisito il parere del comitato fitosanitario di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, così come indicato all'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124 nella riunione del 16 novembre 2016;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione e finalità

1. Il presente decreto si applica ai materiali di moltiplicazione di piante da frutto e alle piante da frutto, regolamentati dal decreto legislativo n. 124 del 25 giugno 2010, e stabilisce le norme per la produzione e la certificazione degli stessi, ai fini della loro commercializzazione.

2. Fatte salve le norme fitosanitarie fissate dal decreto legislativo n. 214 del 19 agosto 2005 e successive modificazioni, il presente decreto non si applica ai materiali di moltiplicazione né alle piante di cui sia comprovata la destinazione all'esportazione in Paesi terzi, qualora siano correttamente identificati come tali e sufficientemente isolati, e ai materiali destinati a prove per scopi scientifici o lavori di selezione, fino al momento della loro commercializzazione.

Art. 2.

Definizioni

1. Fatte salve le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 124/2010, ai fini del presente decreto si intende per:

a) «analisi» l'esame diverso dall'ispezione visiva;

b) «candidata pianta madre di pre-base» una pianta madre che il fornitore intende far accettare come pianta madre di pre-base;

c) «categoria» i materiali di pre-base, i materiali di base, i materiali certificati o i materiali CAC;

d) «crioconservazione» la conservazione di materiale vegetale mediante raffreddamento a temperature criogeniche al fine di preservarne la vitalità;

e) «ispezione visiva» l'esame di piante o di parti di piante a occhio nudo, con lenti, stereoscopio o microscopio;

f) «laboratorio» qualsiasi struttura utilizzata per l'analisi dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto riconosciuta idonea dal Servizio fitosanitario nazionale;

g) «micropropagazione» la moltiplicazione di materiale vegetale al fine di produrre un elevato numero di piante, utilizzando la coltura in vitro di gemme differenziate o di meristemi vegetativi differenziati ottenuti da una pianta;

h) «moltiplicazione» la riproduzione vegetativa di piante madri al fine di ottenere un numero sufficiente di piante madri della stessa categoria;

i) «organismo nocivo» qualsiasi specie, ceppo o biotipo di pianta, animale o agente patogeno dannoso per i vegetali o i prodotti vegetali e inserito negli elenchi di cui all'allegato I;

j) «pianta da frutto»: una pianta propagata a partire da una pianta madre e, dopo la commercializzazione, destinata ad essere piantata o trapiantata per la produzione di frutta, o anche per consentire la verifica dell'identità varietale di tale pianta madre;

k) «pianta madre certificata» una pianta madre destinata alla produzione di materiali certificati;

l) «pianta madre di base» una pianta madre destinata alla produzione di materiali di base;

m) «pianta madre di pre-base» una pianta madre destinata alla produzione di materiali di pre-base;

n) «pianta madre» una pianta identificata destinata alla propagazione;

o) «praticamente esente da organismi nocivi» che la misura in cui gli organismi nocivi sono presenti sui materiali di moltiplicazione o sulle piante da frutto è sufficientemente ridotta da garantire qualità e utilità accettabili dei materiali di moltiplicazione;

p) «praticamente priva di alterazioni» che le alterazioni che possono compromettere la qualità e l'utilità dei materiali di moltiplicazione o delle piante da frutto sono presenti ad un livello pari o inferiore al livello che dovrebbe risultare dalle buone pratiche di coltivazione e di gestione e che tale livello è coerente con le buone pratiche di coltivazione e di gestione;

q) «richiedente»: il costitutore, o avente causa o il rappresentante designato in mancanza di questi da un istituto o ente o altro soggetto che offra la necessaria garanzia del mantenimento in conservazione;

r) «rinnovo di una pianta madre» la sostituzione di una pianta madre con una pianta da essa riprodotta per via vegetativa.

Capo I

REGISTRO NAZIONALE DELLE VARIETÀ DELLE PIANTE DA FRUTTO

Art. 3.

Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto

1. Il registro nazionale delle varietà delle piante da frutto, di seguito «registro delle varietà», di cui al decreto ministeriale 4 marzo 2016, è tenuto e aggiornato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito riportato come «Ministero».

Art. 4.

Informazioni contenute nel registro nazionale delle varietà delle piante da frutto

1. Nel registro delle varietà figurano le varietà registrate a norma dell'art. 6, del decreto legislativo n. 124/2010.

2. Il registro delle varietà riporta obbligatoriamente almeno le seguenti informazioni:

a) la denominazione della varietà e eventuali sinonimi;

b) la specie di appartenenza della varietà;

c) l'indicazione «descrizione ufficiale» o «descrizione ufficialmente riconosciuta»;

d) la data della registrazione o del rinnovo della registrazione;

e) la data di scadenza della registrazione.

3. Il Ministero provvede ad istituire un fascicolo anche elettronico per ogni varietà che registra che contiene una descrizione della varietà e una sintesi di tutti i fatti pertinenti alla registrazione della varietà.

Art. 5.

Condizioni per la registrazione di una varietà

1. Una varietà è registrata come varietà avente una descrizione ufficiale, se soddisfa i seguenti requisiti:

a) è distinguibile, omogenea e stabile ai sensi del comma 2;

b) è disponibile un campione della varietà con stato sanitario noto;

c) per quanto riguarda le varietà geneticamente modificate, l'organismo geneticamente modificato è autorizzato ai fini della coltivazione a norma della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003.

2. Una varietà è considerata:

a) «distinguibile» se può essere chiaramente distinta, in riferimento all'espressione delle caratteristiche risultanti da un particolare genotipo o da una particolare combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà comunemente nota alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 6;

b) «omogenea» se, fatta salva la variazione prevedibile in base alle particolarità della sua propagazione, è sufficientemente omogenea nell'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilità, nonché di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varietà;

c) «stabile» se l'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilità, nonché di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varietà, rimane invariata dopo ripetute moltiplicazioni oppure, in caso di micropropagazione, alla fine di ogni ciclo.

Art. 6.

Domanda di registrazione di una varietà

1. Per l'iscrizione di una varietà avente una descrizione ufficiale nel registro delle varietà, deve essere presentata una domanda al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale - Ufficio DISR V.

2. L'iscrizione al registro delle varietà può essere chiesta dal costitutore della varietà, dal suo avente causa o da un rappresentante designato.

Art. 7.

Rigetto della domanda e correzione di anomalie

1. Il Ministero provvede all'esame della domanda e della documentazione allegata.

2. La domanda completa di tutti gli elementi richiesti, ma pervenuta oltre i termini indicati all'art. 12 del presente decreto determinerà l'esclusione della varietà candidata dal piano di coltivazione dell'anno in corso e il suo inserimento nella successiva stagione di coltivazione.

3. Il Ministero provvede a comunicare al richiedente l'eventuale rigetto della domanda di iscrizione o, nel caso in cui siano riscontrate anomalie o informazioni da integrare, le necessarie azioni correttive da apportare e le opportune integrazioni.

Art. 8.

Esecuzione delle prove di coltivazione

1. Per le domande ritenute idonee il Ministero provvede ad eseguire o a far eseguire le prove di coltivazione e individua le strutture e gli enti che conducono tali prove e un Centro di coordinamento.

2. Le prove di coltivazione sono effettuate in conformità, come minimo, alle seguenti disposizioni per quanto riguarda la pianificazione delle prove, le condizioni di coltura e le caratteristiche della varietà da disciplinare:

a) i «Protocolli relativi alle analisi di distinguibilità, omogeneità e stabilità» (DUS) formulati dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (CPVO), applicabili all'esame tecnico; oppure, qualora per la specie pertinente non siano stati pubblicati protocolli;

b) le «Linee guida per l'esecuzione delle analisi di distinguibilità, omogeneità e stabilità» dell'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV), applicabili all'esame tecnico; oppure, qualora per la specie pertinente non siano state pubblicate linee guida;

c) le disposizioni nazionali.

3. Il Ministero stabilisce con successivi provvedimenti i criteri e le procedure tecniche per l'iscrizione delle varietà nel Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto.

4. Concluso l'*iter* di valutazione della varietà candidata, qualora questa soddisfa i requisiti di cui all'art. 5, comma 2, il Ministero approva la varietà, ne accetta la descrizione ufficiale e adotta il relativo decreto di iscrizione al registro delle varietà.

5. Per le varietà non ritenute idonee e per quelle non in regola con le disposizioni del presente decreto, il Ministero provvede a comunicare al richiedente il giudizio complessivo sulla domanda presentata.

6. Le prove di coltivazione per l'accertamento dei requisiti DUS, di cui al comma 2, non sono effettuate qualora è documentato che siano state effettuate con sufficiente garanzia secondo i protocolli del CPVO e UPOV come richiesto dall'art. 12, comma 4, lettera c.

Art. 9.

Compensi dovuti per l'effettuazione delle prove di coltivazione

1. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla data di deposito della domanda di iscrizione, comunica al richiedente l'importo dovuto per l'esecuzione delle prove varietali.

2. Il richiedente trasmette al Ministero la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento. Trascorsi trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 senza che il richiedente abbia fornito prova dell'avvenuto pagamento del compenso, la domanda si considera ritirata;

3. I compensi sono versati dai costitutori di nuove varietà vegetali negli appositi capitoli di entrata di bilancio, istituiti ai sensi dell'art. 4 del decreto interministeriale 16 maggio 2012, della regione ove hanno sede legale gli enti e gli organismi di coordinamento delle prove varietali.

4. I compensi di cui al comma 1 non sono dovuti se i controlli tecnici risultano già effettuati, con sufficienti garanzie, in Italia o in un altro Stato aderente alla Unione di Parigi per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV) secondo i protocolli tecnici previsti dal CPVO o dall'UPOV o stabiliti in ambito nazionale. Il richiedente l'iscrizione deve produrre i documenti comprovanti gli accertamenti effettuati compresa la scheda descrittiva derivante dai rilievi effettuati nel corso delle prove di campo.

Art. 10.

Periodo di validità della registrazione di una varietà

1. L'iscrizione di una varietà al registro delle varietà ha una durata di 30 anni.

2. La registrazione di una varietà può essere rinnovata per ulteriori periodi massimi di 30 anni, purché siano ancora disponibili i materiali della varietà. Il costitutore della varietà o il suo avente causa o un rappresentante designato o il responsabile della conservazione inoltra la domanda di rinnovo al Ministero entro un anno prima della scadenza dell'iscrizione della varietà.

3. La domanda di cui al comma precedente è corredata di elementi di prova attestanti che sono soddisfatte le condizioni di cui al comma precedente.

4. Nel caso di assenza di domanda il Ministero, con propria iniziativa o su richiesta di soggetti pubblici o privati, può disporre il rinnovo della registrazione di una varietà, qualora questa rivesta particolare interesse per la frutticoltura nazionale, per preservare la diversità genetica e la produzione sostenibile, nonché per qualunque altro interesse generale.

5. Una varietà è cancellata dal registro nazionale delle varietà di piante da frutto qualora:

a) in sede di esame, risulta che detta varietà non è più distinta, stabile o sufficientemente omogenea;

b) all'atto della presentazione della domanda di registrazione o nel corso della procedura di esame, sono state fornite indicazioni false o fraudolente in merito ai fatti in base ai quali la varietà è stata registrata;

c) il richiedente ne faccia richiesta;

d) risulta, dopo l'iscrizione, la mancata osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

e) la validità dell'iscrizione è giunta a scadenza senza che è stata presentata alcuna domanda di rinnovo.

6. Per le varietà geneticamente modificate si applicano le condizioni di cui all'art. 6, comma 6 e 7 del decreto legislativo n. 124/2010.

Art. 11.

Notifiche

1. Il Ministero notifica agli altri Stati membri e alla Commissione le informazioni contenute nel registro delle varietà.

Art. 12.

Deposito e contenuto della domanda di iscrizione

1. In applicazione dell'art. 6 la domanda è inviata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale - Ufficio DISR V per via telematica utilizzando l'indirizzo PEC dell'ufficio competente.

2. La domanda deve essere trasmessa entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno rispettivamente per le varietà ad impianto autunnale e a impianto primaverile.

3. La domanda d'iscrizione di cui all'art. 6 del presente decreto deve contenere le seguenti informazioni:

a) tipo di utilizzo come pianta da frutto o portainnesto e specie botanica cui appartiene la varietà;

b) denominazione proposta per la varietà, ai sensi dell'art. 63 del regolamento 2100/94;

c) le informazioni indicanti se la varietà è ufficialmente registrata in un altro Stato membro o è protetta da privativa vegetale nazionale, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, o da una privativa comunitaria, ai sensi del regolamento 2100/94, oppure la dichiarazione circa la presentazione di una domanda per l'iscrizione nel registro di un altro Stato membro o per il rilascio di una privativa nazionale o comunitaria, indicando l'esito di tale domanda se disponibile;

d) indicazione del costitutore, dell'avente causa, quando diverso dal costitutore, dell'eventuale rappresentante designato con sede in Italia e del responsabile della conservazione dei materiali;

e) azienda dove la varietà è mantenuta in conservazione;

f) metodo di ottenimento della varietà e origine della stessa;

g) nel caso di una varietà geneticamente modificata, la prova che l'organismo geneticamente modificato è autorizzato ai fini della coltivazione a norma della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003;

h) eventuali indicazioni di caratteristiche speciali ed ogni altra informazione complementare per la determinazione dei caratteri distintivi della varietà, areale o areali particolarmente adatti alla coltivazione della varietà;

i) eventuale indicazione dell'epoca di impianto idonea all'effettuazione delle prove di coltivazione;

j) elenco degli allegati.

4. La domanda di cui all'art. 6 deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) designazione di un rappresentante con sede legale in Italia, obbligatoria nel caso in cui il costitutore o l'avente causa sia di nazionalità estera;

b) documentazione attestante i diritti acquisiti sulla varietà, nel caso in cui la domanda sia presentata da un avente causa;

c) la scheda descrittiva ufficiale della varietà redatta da un organismo ufficiale, qualora la varietà sia già ufficialmente iscritta nel Registro di uno Stato membro o protetta da privativa nazionale, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, o da una privativa comunitaria, ai sensi del regolamento 2100/94;

d) questionario tecnico debitamente compilato e definito sulla base dei protocolli CPVO, UPOV o in assenza di essi dai protocolli nazionali;

e) autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine al pagamento dell'imposta di bollo dovuta;

f) la riproduzione fotografica della pianta e di parti di pianta che servono all'identificazione della varietà ed ogni altra informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda, con particolare riferimento alla scheda descrittiva della varietà, sono raccomandate, ma non obbligatorie;

g) se la documentazione è redatta in lingua straniera dovrà essere integrata con traduzione in lingua italiana, che farà fede ai fini della valutazione della descrizione.

Art. 13.

Termine per la consegna dei materiali necessari all'esecuzione delle prove di campo

1. In esecuzione dell'art. 8, per l'iscrizione al registro nazionale di cui all'art. 3, il richiedente deve inviare i materiali necessari all'effettuazione delle prove di coltivazione finalizzate all'accertamento dei requisiti di cui all'art. 5 nei tempi e nei modi indicati dall'ente che effettua tali prove.

2. Al termine del ciclo di prova, l'eventuale ente o organismo designato predispone il rapporto di esame e provvede al suo invio al Ministero.

Capo II

FORNITORI

Art. 14.

Registro dei fornitori dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti

1. È istituito presso il Servizio fitosanitario nazionale, di seguito «SFN», il Registro nazionale dei fornitori dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, di seguito «Registro dei fornitori», ed è costituito dall'insieme dei registri dei fornitori regionali. Ai fini dell'iscrizione al registro dei fornitori il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 124/2010.

2. I fornitori già iscritti ai sensi del decreto legislativo n. 124/2010 sono inseriti nel registro dei fornitori di cui al comma 1.

3. Il registro dei fornitori comprende almeno le seguenti informazioni:

a) il nome, l'indirizzo e i dati di contatto telefonici e di posta elettronica certificata del fornitore;

b) l'attività esercitata dal fornitore interessato, l'indirizzo dei locali utilizzati e i principali generi o specie in questione;

c) il numero o il codice di registrazione.

3. L'iscrizione al Registro dei fornitori avviene attraverso l'invio di una domanda al Servizio fitosanitario regionale, di seguito «SFR», competente per territorio, secondo le modalità di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2009.

4. Qualora l'attività svolta in una regione diversa da quella ove ha sede il centro aziendale non contempli un centro aziendale, ma solo campi di produzione o depositi, è sufficiente inviare ai servizi fitosanitari regionali competenti copia della domanda di registrazione nonché dell'autorizzazione non appena acquisita.

5. Sono esonerati, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del decreto legislativo n. 124/2010, dall'iscrizione al registro dei fornitori i piccoli produttori. Sono altresì esonerati dall'iscrizione al registro dei fornitori i commercianti al dettaglio che vendono vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali.

6. Il SFR cancella il fornitore dal registro se è stabilito che esso non esercita più alcuna attività a norma dell'art. 2, lettera i, del decreto legislativo n. 124/2010 o qualora non rispetta i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 12 novembre 2009.

Art. 15.

Obblighi dei fornitori

1. I fornitori comunicano al SFR competente per territorio le informazioni di cui all'art. 14, comma 3, lettere *a)* e *b)* e qualsiasi cambiamento sopraggiunto.

2. Il fornitore registrato deve:

a) rendersi personalmente disponibile o designare un'altra persona, tecnicamente competente in materia di produzione vegetale e questioni fitosanitarie, per mantenere i contatti con il SFR competente per territorio;

b) procedere ad ispezioni visive o ad accertamenti analitici secondo quanto previsto nelle tabelle dell'allegato I, oppure secondo le indicazioni fornite dal SFR;

c) consentire agli incaricati del SFR competente per territorio l'accesso per l'esecuzione di ispezioni o prelievi di campioni e per il controllo dei registri di cui alla lettera *e)* nonché dei relativi documenti;

d) predisporre durante la produzione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto, un piano appropriato per i generi o le specie pertinenti, inteso a individuare e tenere sotto controllo i punti critici del processo di produzione. Tale piano, che deve essere mantenuto a disposizione del SFR competente per territorio, riguarda almeno i seguenti elementi:

la categoria e la tipologia dei materiali di moltiplicazione e delle piante utilizzati per iniziare il processo di produzione;

la semina, il trapianto, l'invasettamento ed il collocamento a dimora dei materiali di moltiplicazione e delle piante;

ubicazione e numero di piante;

il piano ed il metodo di coltivazione;

tempi di coltivazione;

operazioni di moltiplicazione;

operazioni di imballaggio, immagazzinamento e trasporto;

le cure colturali generali;

le operazioni di raccolta;

l'igiene;

i trattamenti;

l'amministrazione.

e) Predisporre un sistema di registrazione per la conservazione delle informazioni sulle attività di controllo dei punti critici previsti alla lettera *d)* e se necessario le informazioni riguardanti:

le piante o altri materiali acquistati per essere conservati o trapiantati in loco, in fase di produzione, ceduti a terzi;

gli eventuali prelievi di campioni per le analisi di laboratorio ed i relativi risultati;

altri dati la cui registrazione venga prescritta dal SFR;

f) conservare le registrazioni di cui alla lettera precedente per un periodo di almeno tre anni dalla produzione dei materiali in questione;

g) conservare le registrazioni relative alle ispezioni in campo, al campionamento e all'analisi fino a quando i rispettivi materiali di moltiplicazione e piante da frutto sono sotto il loro controllo e per un periodo di almeno tre anni dalla rimozione o dalla commercializzazione di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto;

h) collaborare in ogni altro modo con il SFR.

3. I registri di cui alla lettera *e)* devono essere aggiornati almeno ogni mese per i materiali ceduti ad altri fornitori o a persone professionalmente impegnate nella produzione di vegetali. Per i materiali ceduti a soggetti diversi da fornitori o persone professionalmente impegnate nella produzione di vegetali, è possibile effettuare una registrazione cumulativa al termine della campagna di commercializzazione. Eventuali correzioni devono essere effettuate tenendo traccia di quanto scritto in precedenza.

4. Se i controlli effettuati a norma del primo comma rivelano la presenza di uno o più organismi nocivi il fornitore ne informa immediatamente il SFR competente per territorio e adotta le misure che questo propone o qualsiasi altra misura necessaria per ridurre il rischio di diffusione degli organismi nocivi in questione.

5. Il fornitore la cui attività in questo campo si limita alla semplice distribuzione di materiali prodotti ed imballati al di fuori del suo stabilimento, deve soltanto tenere un registro o conservare tracce durevoli delle operazioni di acquisto, di vendita o di consegna di tali prodotti, da esibire a richiesta del SFR.

6. Il fornitore che cede a terzi a qualsiasi titolo materiale di propagazione o piante, è responsabile di quanto riportato in etichetta o nel documento del fornitore.

Capo III
CERTIFICAZIONE

Art. 16.

Disposizioni generali

1. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto appartenenti ai generi e alle specie elencati nell'allegato I del decreto legislativo n. 124/2010 devono essere conformi, durante la produzione e la commercializzazione, alle prescrizioni del presente decreto.

2. Durante la produzione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto appartenenti ai generi e alle specie elencati nell'allegato I del decreto legislativo n. 124/2010, i fornitori devono rispettare i requisiti di cui all'art. 15.

3. Durante la produzione e la commercializzazione, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto appartenenti ai generi e alle specie elencati nell'allegato I di cui al decreto legislativo n. 124/2010 sono sottoposti ad ispezioni ufficiali in conformità all'art. 52 del presente decreto.

4. I materiali di moltiplicazione che soddisfano i requisiti di una determinata categoria sono tenuti ben distinti da materiali di altre categorie.

Sezione I
CERTIFICAZIONE DEI MATERIALI DI PRE-BASE

Art. 17.

Fase di conservazione per la premoltiplicazione e relativi centri

1. La conservazione e la certificazione dei materiali di pre-base si attuano presso centri di conservazione per la premoltiplicazione (CCP) pubblici. Tale fase può avvenire anche presso organismi privati riconosciuti per l'alta professionalità e le specifiche competenze in materia. Sia gli organismi pubblici che quelli privati devono essere riconosciuti idonei dal Servizio fitosanitario centrale, di seguito SFC, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente, sezione materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016, di seguito Gruppo di lavoro permanente, ed in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa fitosanitaria vigente. Le attività svolte presso i CCP sono coordinate a livello nazionale dal SFC.

2. Scopi di questa fase sono:

a) la conservazione in ambiente protetto di piante madri;

b) la produzione, in ambiente protetto, di materiale di propagazione di categoria «pre-base»;

c) la produzione e l'allevamento delle piante da frutto moltiplicate a partire dalle piante madri di pre-base, come previsto all'art. 18, comma 8.

3. La conservazione per la premoltiplicazione è organizzata per specie o gruppi di specie.

4. Gli organismi che intendono essere riconosciuti come CCP, devono avanzare richiesta al Ministero per tramite del SFR competente ed essere in possesso dei requisiti di cui all'allegato II.

5. Nel caso di rinuncia da parte di un organismo riconosciuto a svolgere le funzioni di CCP esso è tenuto a consegnare le piante madri in conservazione al SFC che provvederà all'individuazione del o dei CCP a cui affidarle.

6. I CCP devono operare conformemente alle normative vigenti in materia fitosanitaria, alle disposizioni previste dal presente decreto e relativi allegati, nonché ottemperare alle prescrizioni impartite dal SFR competente per territorio. Al SFR compete la verifica della corretta applicazione del presente decreto da parte dei CCP.

Art. 18.

Requisiti per l'accettazione di una pianta madre di pre-base

1. Per chiedere l'accettazione di una pianta come pianta madre di pre-base occorre presentare specifica richiesta all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del SFC.

2. La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

a) nome e cognome o ragione sociale del costitutore o avente causa;

b) indirizzo della sede legale del costitutore o dell'avente causa;

c) recapito di posta elettronica e telefonico del costitutore o avente causa;

d) indicazione del centro di conservazione per la premoltiplicazione (CCP), riconosciuto dal Ministero, in cui si richiede sia esaminata e conservata la candidata pianta madre di pre-base.

e) riferimento alla varietà.

3. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) documentazione attestante l'esenza dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I per quanto riguarda il genere o la specie in questione;

b) dichiarazione relativa al luogo, alle modalità di conservazione in condizioni di sanità della candidata pianta madre di pre-base e al soggetto responsabile;

c) per le accessioni di cultivar soggette a vincoli di moltiplicazione, copia della documentazione sulla privativa (domanda e rilascio, ove presente) con elenco dei beneficiari;

d) dichiarazione di appartenenza o non appartenenza a organismi geneticamente modificati (OGM).

4. Il SFC accetta una pianta come pianta madre di prebase se essa è conforme agli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 e se la corrispondenza alla descrizione della sua varietà è stabilita conformemente ai commi 5, 7 e 8. Tale accettazione avviene in base ad un'ispezione ufficiale nonché ai risultati dell'analisi, alle registrazioni e alle procedure a norma dell'art. 52.

5. Il SFR competente per territorio stabilisce la corrispondenza della pianta madre di pre-base alla descrizione della sua varietà mediante l'osservazione dell'espressione delle caratteristiche della varietà. Tale osservazione è basata su uno dei seguenti elementi:

a) la descrizione ufficiale per le varietà iscritte in uno o più dei registri nazionali e per le varietà giuridicamente protette da una privativa per ritrovati vegetali;

b) la descrizione che accompagna la domanda per le varietà oggetto di una domanda di registrazione in un qualsiasi Stato membro, come indicato all'art. 12 del presente decreto;

c) la descrizione che accompagna la domanda per le varietà oggetto di una domanda di registrazione di una privativa per ritrovati vegetali;

d) la descrizione ufficialmente riconosciuta, se la varietà oggetto di tale descrizione è iscritta in un Registro nazionale.

6. La pianta madre accettata è posta in un sito di conservazione di cui all'art. 17.

7. Laddove si applichi il comma 5, lettera *b)* o lettera *c)*, la pianta madre di pre-base è accettata solo se è disponibile una relazione, redatta da un qualsiasi organismo ufficiale responsabile nell'Unione o in un paese terzo, attestante che la rispettiva varietà è distinguibile, omogenea e stabile. In attesa di registrazione della varietà, la pianta madre in questione e i materiali prodotti a partire dalla stessa sono utilizzati solo per la produzione di materiali di base o di materiali certificati e non sono commercializzati come materiali di pre-base, materiali di base o materiali certificati. Qualora la varietà in attesa di registrazione non risulta idonea all'iscrizione al registro, tutto il materiale da essa ottenuto deve essere eliminato.

8. Qualora la determinazione della corrispondenza alla descrizione della varietà sia possibile solo sulla scorta delle caratteristiche di una pianta da frutto, l'osservazione dell'espressione delle caratteristiche della varietà è effettuata sui frutti di una pianta da frutto moltiplicata a partire dalla pianta madre di pre-base. Tali piante da frutto sono tenute separate dalle piante madri di pre-base e dai materiali di pre-base. Le piante da frutto sono sottoposte ad ispezioni visive nei periodi dell'anno più appropriati, tenendo conto delle condizioni climatiche e vegetative delle piante dei generi o delle specie in questione.

Art. 19.

Requisiti per l'accettazione di un portainnesto non appartenente a una varietà

1. Per chiedere l'accettazione di un portainnesto non appartenente a una varietà come pianta madre di pre-base occorre presentare opportuna domanda come disposto all'art. 18, commi 1 e 2.

2. Il SFC accetta un portinnesto come pianta madre di pre-base se esso è corrispondente alla descrizione della sua specie e se è conforme agli articoli 23, 24, 25 e 26. Tale accettazione avviene in base ad un'ispezione ufficiale nonché ai risultati dell'analisi, alle registrazioni e alle procedure utilizzate dal fornitore a norma dell'art. 52.

3. La pianta madre accettata è posta in un sito di conservazione di cui all'art. 17.

Art. 20.

Requisiti per la certificazione dei materiali di pre-base

1. I materiali di moltiplicazione di una varietà iscritta al Registro delle varietà, diversi dalle piante madri e dai portainnesti non appartenenti a una varietà, sono certificati ufficialmente come materiali di pre-base presentando specifica richiesta all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

2. La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

a) nome e cognome o ragione sociale del richiedente;

b) indirizzo della sede legale del richiedente;

c) recapito di posta elettronica certificata e telefonico del richiedente;

d) riferimento della varietà;

e) indicazione del centro di conservazione per la premoltiplicazione (CCP), riconosciuto dal Ministero, in cui è conservata la pianta madre di pre-base;

f) tipologia e quantità dei materiali da certificare;

g) per le varietà e i portinnesti giuridicamente protetti da una privativa per ritrovati vegetali è necessario corredare la domanda con la liberatoria per l'utilizzo di detti materiali.

3. I materiali di pre-base sono certificati se è stato accertato che soddisfano i seguenti requisiti:

a) sono moltiplicati direttamente a partire da una pianta madre conformemente all'art. 27 o all'art. 28;

b) sono corrispondenti alla descrizione della loro varietà e la corrispondenza alla descrizione della varietà è verificata a norma dell'art. 22;

c) sono conservati a norma dell'art. 23;

d) sono conformi ai requisiti fitosanitari di cui all'art. 25;

e) sono conformi all'art. 26 per quanto riguarda le alterazioni.

4. La pianta madre di cui al comma 3, lettera *a)*, è stata accettata in conformità all'art. 18 o è stata ottenuta mediante moltiplicazione in conformità all'art. 27 o mediante micropropagazione conformemente all'art. 28;

5. Qualora una pianta madre di pre-base o i materiali di pre-base non soddisfano più i requisiti di cui agli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 il fornitore li rimuove dal sito che ospita le altre piante madri di pre-base e gli altri materiali di pre-base. La pianta madre o i materiali così rimossi possono essere utilizzati come materiali di base, materiali certificati o materiali CAC, purché soddisfino i requisiti stabiliti dal presente decreto per le rispettive categorie. Invece di rimuovere tale pianta madre o tali materiali, il fornitore può adottare misure adeguate al fine di garantire che la pianta madre o i materiali siano nuovamente conformi a detti requisiti.

Art. 21.

Requisiti per la certificazione come materiali di pre-base di portainnesti non appartenenti a una varietà

1. Un portainnesto non appartenente a una varietà è certificato ufficialmente, presentando specifica richiesta, come disposto all'art. 20 commi 1, 2 e 3, come materiale di pre-base e se è stato accertato che soddisfa i seguenti requisiti:

a) è moltiplicato direttamente da una pianta madre mediante riproduzione gamica o agamica; in caso di riproduzione gamica gli alberi impollinatori sono prodotti direttamente da una pianta madre mediante riproduzione vegetativa;

b) è corrispondente alla descrizione della sua specie;

c) è conservato a norma dell'art. 23;

d) è conforme ai requisiti fitosanitari di cui all'art. 25;

e) è conforme all'art. 26 per quanto riguarda le alterazioni.

2. La pianta madre di cui al comma 1, lettera *a)*, è stata accettata in conformità all'art. 19 o è stata ottenuta mediante moltiplicazione in conformità all'art. 27 o mediante micropropagazione conformemente all'art. 28.

3. Qualora un portainnesto che è una pianta madre di pre-base o un materiale di pre-base non soddisfi più i requisiti di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 il fornitore lo rimuove dal sito che ospita le altre piante madri di pre-base e gli altri materiali di pre-base. Il portainnesto così rimosso può essere utilizzato come materiale di base, materiale certificato o materiale CAC, purché soddisfi i requisiti stabiliti dal presente decreto per le rispettive categorie. Invece di rimuovere tale portainnesto, il fornitore può adottare misure adeguate al fine di garantire che esso sia nuovamente conforme a detti requisiti.

Art. 22.

Verifica della corrispondenza alla descrizione della varietà

1. Il SFR competente per territorio, verifica regolarmente la corrispondenza delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base alla descrizione della loro varietà, conformemente all'art. 18, commi 4 e 5, secondo la varietà in questione e il metodo di moltiplicazione utilizzato.

2. In aggiunta alla regolare verifica delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base, Il SFR competente per territorio, sottopone a verifica, dopo ogni rinnovo, le piante madri di pre-base che ne derivano.

Art. 23.

Requisiti relativi alla conservazione delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base

1. I fornitori conservano le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base in apposite strutture per i generi e le specie in questione, a prova di insetto e che garantiscono l'assenza di vettori aerei di infezioni e da ogni altra possibile fonte durante tutto il processo di produzione. Le candidate piante madri di pre-base sono tenute in condizioni a prova di insetto e fisicamente isolate dalle piante madri di pre-base nelle strutture di cui al comma 1 fino al completamento di tutte le analisi riguardanti la conformità all'art. 24, comma 1.

2. Le piante madri di pre-base sono numerate progressivamente in modo stabile, in sito, al momento dell'introduzione.

3. Le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base sono conservati in modo da garantire la loro identificazione univoca e la tracciabilità durante tutto il processo di produzione.

4. Le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base sono coltivati o prodotti, isolati dal terreno, in vasi contenenti un substrato colturale privo di terra o sterilizzato.

5. Le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base possono essere conservati anche mediante crioconservazione.

6. Il periodo massimo di utilizzo di una pianta madre di pre-base è stabilita nell'allegato I.

Art. 24.

Requisiti fitosanitari per le candidate piante madri di pre-base e per le piante madri di pre-base prodotte mediante rinnovo

1. Una candidata pianta madre di pre-base è esente dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I per quanto riguarda il genere o la specie in questione. All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture e del campionamento e analisi, la candidata pianta madre di pre-base risulta esente dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I per quanto riguarda il genere o la specie in questione. L'ispezione visiva, il campionamento e l'analisi di cui sopra sono effettuati dal SFR competente per territorio. Il campionamento e l'analisi di cui sopra si svolgono nel periodo dell'anno più appropriato, tenendo conto delle condizioni climatiche e vegetative della pianta nonché della biologia degli organismi nocivi pertinenti per tale pianta. In caso di dubbi sulla presenza di detti organismi nocivi, il campionamento e l'analisi possono essere effettuati anche in un qualsiasi momento dell'anno.

2. Per il campionamento e l'analisi di cui al comma 1, si applicano i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, il SFR competente per territorio applica i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. Il SFR competente per territorio invia i campioni ai laboratori riconosciuti dal SFN. Il metodo di analisi per i virus, i viroidi, le malattie da agenti virus-simili e i fitoplasmi, applicato alle candidate piante madri di pre-base, è un saggio biologico su piante indicatrici. Altri metodi di analisi possono essere applicati nel caso in cui il SFN ritenga, sulla scorta di prove scientifiche oggetto di valutazione inter pares, che essi forniscano risultati altrettanto affidabili quanto il saggio biologico su piante indicatrici.

3. In deroga al comma 1, laddove una candidata pianta madre di pre-base sia un semenzale, l'ispezione visiva, il campionamento e l'analisi sono richiesti solo in relazione ai virus, ai viroidi o alle malattie da agenti virus-simili trasmessi dal polline ed elencati nell'allegato I per quanto concerne il genere o la specie in questione, purché un'ispezione ufficiale abbia confermato che il semenzale è stato ottenuto a partire da un seme prodotto da una pianta esente dai sintomi causati da tali virus, viroidi e malattie da agenti virus-simili e che tale semenzale è stato conservato in conformità all'art. 23, commi 1 e 2.

4. I commi 1 e 2 si applicano anche ad una pianta madre di pre-base prodotta mediante rinnovo. Una pianta madre di pre-base prodotta mediante rinnovo è esente dai virus e dai viroidi elencati nell'allegato I per quanto riguarda il genere o la specie in questione. All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture e nei lotti nonché del campionamento e analisi, tale pianta madre di pre-base risulta esente da detti virus e viroidi. L'ispezione visiva, il campionamento e l'analisi sono effettuati dal SFR competente per territorio o dal fornitore registrato.

Art. 25.

Requisiti fitosanitari per le piante madri di pre-base e per i materiali di pre-base

1. Una pianta madre di pre-base e i materiali di pre-base sono esenti dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I per quanto riguarda il genere o la specie in questione. All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture la pianta madre di pre-base e i materiali di pre-base in questione risultano esenti dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I. L'ispezione visiva è effettuata dal SFR competente per territorio secondo le prescrizioni di cui all'allegato I per quanto riguarda il genere o la specie in questione. In caso di dubbi, per quanto riguarda la presenza di tali organismi nocivi, il SFR competente per territorio effettua il campionamento e l'analisi della pianta madre di pre-base o dei materiali di pre-base in questione.

2. Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi di cui al comma 1 si applicano i protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, il SFR competente per territorio applica i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. Il SFR competente per territorio presenta i campioni ai laboratori riconosciuti dal SFN.

3. Il comma 1 non si applica alle piante madri di pre-base e ai materiali di pre-base durante la crioconservazione.

Art. 26.

Requisiti relativi alle alterazioni che possono compromettere la qualità

1. In base all'ispezione visiva le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base risultano praticamente privi di alterazioni. L'ispezione visiva è effettuata dal SFR competente per territorio. Le lesioni, le decolorazioni, la presenza di callo e tumori o i disseccamenti sono considerate alterazioni se compromettono la qualità e l'utilità dei materiali di moltiplicazione.

Art. 27.

Requisiti relativi alla moltiplicazione, al rinnovo e alla propagazione delle piante madri di pre-base

1. Il fornitore può moltiplicare o rinnovare una pianta madre di pre-base accettata conformemente all'art. 18.

2. Il fornitore può propagare una pianta madre di pre-base per produrre materiali di pre-base.

3. La moltiplicazione, il rinnovo e la propagazione delle piante madri di pre-base si svolgono conformemente ai protocolli di cui al comma 4.

4. Al fine della moltiplicazione, del rinnovo e della propagazione delle piante madri di pre-base si applicano i relativi protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, il SFR competente per territorio applica i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale.

5. Il fornitore può rinnovare la pianta madre di pre-base solo prima della fine del periodo di cui all'allegato I per quanto riguarda il genere o la specie in questione.

Art. 28.

Requisiti relativi alla moltiplicazione, al rinnovo e alla propagazione mediante micropropagazione delle piante madri di pre-base

1. La moltiplicazione, il rinnovo e la propagazione mediante micropropagazione delle piante madri di pre-base per la produzione di altre piante madri di pre-base o di materiali di pre-base avvengono conformemente ai protocolli di cui al comma 2.

2. Al fine della micropropagazione delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base si applicano i relativi protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, il SFR competente per territorio applica i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale.

Sezione II

CERTIFICAZIONE DEI MATERIALI DI BASE

Art. 29.

Fase di premoltiplicazione e relativi centri

1. La conservazione delle piante madri di base e la certificazione di materiali di base si attuano presso centri di premoltiplicazione (CP) pubblici o privati riconosciuti idonei dal Ministero sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente, ed in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa fitosanitaria vigente.

2. Il numero e la dislocazione dei CP deve essere strettamente funzionale alla necessità di premoltiplicazione del materiale di «base».

3. Scopi di questa fase sono:

a) coltivazione in ambiente protetto o in campo, di piante categoria «base»;

b) la produzione in ambiente protetto o in campo, di materiale di moltiplicazione di categoria «base».

4. La premoltiplicazione è organizzata per specie o gruppi di specie.

5. Gli organismi che intendono essere riconosciuti come CP devono avanzare richiesta al Ministero.

6. Qualora le attività di cui al comma 3 si svolgono in ambiente protetto gli organismi che intendono essere riconosciuti come CP devono essere in possesso dei requisiti di cui all'allegato II.

7. I CP devono operare conformemente alle normative vigenti in materia fitosanitaria, alle disposizioni previste dal presente decreto e relativi allegati, nonché ottemperare alle prescrizioni impartite dal SFR competente per territorio. Al SFR compete la verifica della corretta applicazione del presente decreto da parte dei CP.

Art. 30.

Requisiti per la certificazione dei materiali di base

1. I materiali di moltiplicazione diversi dalle piante madri di base e dai portainnesti non appartenenti a una varietà sono certificati ufficialmente come materiali di base, presentando specifica richiesta all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del SFC.

2. La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

a) nome e cognome o ragione sociale del richiedente;

b) indirizzo della sede legale del richiedente;

c) recapito di posta elettronica certificata e telefonico del richiedente;

d) riferimento della varietà;

e) indicazione del centro di premoltiplicazione (CP), riconosciuto dal Ministero, in cui è conservata la pianta madre di base;

f) tipologia e quantità dei materiali da certificare;

g) per le varietà e i portinnesti giuridicamente protetti da una privativa per ritrovati vegetali è necessario corredare la domanda con la liberatoria per l'utilizzo di detti materiali.

3. I materiali di base soddisfano i requisiti di cui ai commi 4, 5 e 6.

4. I materiali di moltiplicazione sono moltiplicati a partire da una pianta madre di base. Una pianta madre di base soddisfa uno dei seguenti requisiti:

a) essere coltivata a partire da materiali di pre-base;

b) essere prodotta mediante moltiplicazione a partire da una pianta madre di base conformemente all'art. 34.

5. I materiali di moltiplicazione soddisfano i requisiti di cui all'art. 22, all'art. 23, comma 5, e all'art. 26.

6. I materiali di moltiplicazione soddisfano i seguenti requisiti supplementari:

a) requisiti fitosanitari, come disposto all'art. 31;

b) requisiti relativi al terreno, come disposto all'art. 32;

c) requisiti relativi alla conservazione delle piante madri di base e dei materiali di base, come disposto all'art. 33;

d) requisiti relativi alle condizioni specifiche per la moltiplicazione, come disposto all'art. 34.

7. Un portainnesto non appartenente a una varietà è certificato ufficialmente come materiale di base, presentando specifica richiesta, come disposto ai commi 1 e 2 e se è corrispondente alla descrizione della sua specie, se soddisfa i requisiti di cui all'art. 23, commi 2 e 5, e i requisiti supplementari di cui agli articoli 26, 31, 32, 33 e 34.

8. Ai fini della presente sezione, ogni riferimento alle piante madri di pre-base nelle disposizioni di cui ai commi 5 e 7 va inteso come riferimento alle piante madri di base e ogni riferimento ai materiali di pre-base va inteso come riferimento ai materiali di base.

9. Qualora una pianta madre di base o i materiali di base non soddisfano più i requisiti di cui all'art. 22, all'art. 23, commi 2 e 5, e agli articoli 26, 31 e 32, il fornitore li rimuove dal sito che ospita le altre piante madri di base e gli altri materiali di base. La pianta madre o i materiali così rimossi possono essere utilizzati come materiali certificati o materiali CAC, purché soddisfano i requisiti stabiliti dal presente decreto per le rispettive categorie. Invece di rimuovere tale pianta madre o tali materiali, il fornitore può adottare misure adeguate al fine di garantire che tale pianta madre o tali materiali siano nuovamente conformi a detti requisiti.

10. Qualora un portainnesto non appartenente a una varietà sia una pianta madre di base o un materiale di base che non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 23, commi 2 e 5, e agli articoli 26, 31 e 32, il fornitore lo rimuove dal sito che ospita le altre piante madri di base e gli altri materiali di base. Il portainnesto così rimosso può essere utilizzato come materiale certificato o materiale CAC, purché soddisfi i requisiti stabiliti dal presente decreto per quanto riguarda le rispettive categorie. Invece di rimuovere tale portainnesto, il fornitore può adottare misure adeguate al fine di garantire che esso sia nuovamente conforme a detti requisiti.

Art. 31.

Requisiti fitosanitari

1. Una pianta madre di base e i materiali di base sono esenti dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I o conformi ai livelli di tolleranza, ove presenti, come prescritto nell'allegato I per quanto riguarda il genere o la specie in questione. All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti la pianta madre di base o i materiali di base in questione risultano esenti dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I per quanto riguarda il genere o la specie in questione. La percentuale di piante madri di base o di materiali di base infestata dagli organismi nocivi non supera i livelli di tolleranza ove stabiliti dall'allegato I. L'ispezione visiva è effettuata dal SFR competente per territorio secondo le prescrizioni di cui all'allegato I per quanto riguarda il genere o la specie in questione. In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza di tali organismi nocivi, il SFR competente per territorio effettua il campionamento e l'analisi della pianta madre di base o dei materiali di base in questione.

2. Al fine del campionamento e l'analisi di cui al comma 1 si applicano i protocolli EPPO altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, il SFR competente per territorio applica i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. Il SFR competente per territorio presenta i campioni ai laboratori riconosciuti dal SFN.

3. Il comma 1 non si applica alle piante madri di base e ai materiali di base durante la crioconservazione.

Art. 32.

Requisiti relativi al terreno

1. Le piante madri di base e i materiali di base possono essere coltivati solo in un terreno esente dagli organismi nocivi, vettori di virus, elencati nell'allegato I, per il genere o la specie in questione. L'assenza di tali organismi nocivi che ospitano virus è stabilita dal campionamento e dall'analisi. Il campionamento di cui sopra è effettuato dal SFR competente per territorio o dal fornitore registrato. Il campionamento e l'analisi sono effettuati prima che le piante madri di base o i materiali di base in questione siano piantati e sono ripetuti durante lo sviluppo della pianta, qualora si sospetti la presenza degli organismi nocivi di cui al comma 1. Il campionamento e l'analisi sono effettuati tenendo conto delle condizioni climatiche e della biologia degli organismi nocivi elencati nell'allegato I e purché tali organismi nocivi siano pertinenti per le piante madri di base o per i materiali di base in questione.

2. Il campionamento e l'analisi non sono effettuati qualora le piante che ospitano gli organismi nocivi, vettori di virus, elencati nell'allegato I, per il genere o la specie in questione, non siano state coltivate nel terreno di produzione per un periodo di almeno cinque anni e qualora non sussistano dubbi per quanto riguarda l'assenza in tale terreno degli organismi nocivi pertinenti. Il campionamento e l'analisi non sono effettuati quando Il SFR competente per territorio conclude, in base ad un'ispezione ufficiale, che il terreno è esente dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I, per il genere o la specie in questione, e che ospitano virus che colpiscono tale genere o specie.

3. Al fine del campionamento e dell'analisi di cui al comma 1, si applicano i protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, i SFR applicano i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale.

Art. 33.

Requisiti relativi alla conservazione delle piante madri di base e dei materiali di base

1. Il fornitore conserva le piante madri di base e i materiali di base in apposite strutture per i generi e le specie in questione, a prova di insetto e che garantiscono l'assenza di vettori aerei di infezioni e da ogni altra possibile fonte durante tutto il processo di produzione oppure in campi isolati da potenziali fonti di infezione da vettori aerei, contatto tra radici, infezioni incrociate dovute a macchinari, innestatoi e da ogni altra possibile fonte.

2. La distanza di isolamento dei campi di cui al comma 1 è stabilita nell'allegato I.

3. Le piante madri di base sono numerate progressivamente in modo stabile, in sito, al momento dell'introduzione.

4. Le piante madri di base e i materiali di pre-base sono conservati in modo da garantire la loro identificazione univoca e la tracciabilità durante tutto il processo di produzione.

Art. 34.

Requisiti relativi alla moltiplicazione e alla propagazione delle piante madri di base

1. Il fornitore moltiplica le piante madri di base, coltivate a partire da materiali di pre-base ai sensi dell'art. 30, comma 4, lettera *a)*, in una serie di generazioni per ottenere il numero necessario di piante madri di base. Le piante madri di base sono moltiplicate conformemente all'art. 27 o sono moltiplicate mediante micropropagazione conformemente all'art. 28. Il numero massimo consentito di generazioni e la durata di vita massima consentita delle piante madri di base corrispondono a quelli stabiliti nell'allegato I per i generi o le specie pertinenti.

2. Laddove siano consentite generazioni multiple di piante madri di base, ciascuna generazione diversa dalla prima può derivare da qualsiasi generazione precedente.

3. I materiali di moltiplicazione di generazioni diverse sono tenuti separati.

Sezione III

CERTIFICAZIONE DEI MATERIALI CERTIFICATI

Art. 35.

Fase di moltiplicazione

1. La produzione e la certificazione di materiale di categoria «certificato», si attuano in campi di piante madri, in laboratori di micropropagazione e in vivai sotto la responsabilità di vivaisti singoli o associati. I campi di piante madri, i laboratori di micropropagazione ed i vivai, riconosciuti dai servizi fitosanitari regionali o delle province autonome devono soddisfare i requisiti previsti dai protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, il SFR competente per territorio applica i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale.

2. Scopi della fase di cui al comma 1 sono:

a) coltivazione delle piante madri nel rispetto dei protocolli di cui al comma 1 previsti per ciascuna specie;

b) la produzione di materiale di propagazione di categoria «certificato».

3. La moltiplicazione è organizzata per specie o gruppi di specie.

4. I centri di moltiplicazione (CM) che intendono ottenere il riconoscimento dai SFR devono:

a) disporre di un responsabile tecnico interlocutore nei confronti degli organismi di controllo e certificazione in possesso di specifiche competenze documentate;

b) disporre di campi e strutture atte a consentire le operazioni di lavorazione e conservazione delle specifiche produzioni;

c) disporre di attrezzature meccaniche per la lavorazione, la conservazione e il trasporto da utilizzare esclusivamente per le attività della struttura.

5. Le domande per ottenere il riconoscimento di centro di moltiplicazione e le domande per ottenere la certificazione genetico-sanitaria del materiale vivaistico prodotto devono essere presentate al SFR competente per territorio.

6. I CM e le aziende vivaistiche devono operare conformemente alle normative vigenti in materia fitosanitaria, alle disposizioni previste dal presente decreto e relativi allegati, nonché ottemperare alle prescrizioni impartite dal SFR competente per territorio. Al SFR compete la verifica della corretta applicazione del presente decreto da parte dei CM e delle aziende vivaistiche.

Art. 36.

Requisiti per la certificazione dei materiali certificati

1. I materiali di moltiplicazione diversi dalle piante madri e le piante da frutto sono certificati ufficialmente come materiali certificati, presentando specifica domanda all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'ufficio competente del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

2. La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

a) nome e cognome o ragione sociale del richiedente;

b) indirizzo della sede legale del richiedente;

c) recapito di posta elettronica certificata e telefonico del richiedente;

d) riferimento della varietà;

e) indicazione del centro di moltiplicazione (CM), riconosciuto dal SFR, in cui è conservata la pianta madre certificata;

f) tipologia e quantità dei materiali da certificare;

g) per le varietà e i portinnesti giuridicamente protetti da una privativa per ritrovati vegetali è necessario

corredare la domanda con la liberatoria per l'utilizzo di detti materiali.

3. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono certificati come materiali certificati se soddisfano i requisiti di cui ai commi 4, 5, 6 e 7.

4. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono moltiplicati a partire da una pianta madre certificata. Una pianta madre certificata soddisfa uno dei seguenti requisiti:

a) essere coltivata a partire da materiali di pre-base;

b) essere coltivata a partire da materiali di base.

5. Le piante madri certificate sono numerate progressivamente in modo stabile, in sito, al momento dell'impianto e conservate in modo da garantire la loro identificazione univoca e la tracciabilità durante tutto il processo di produzione.

6. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto soddisfano i requisiti di cui all'art. 22, all'art. 23, comma 5, e agli articoli 26, 37 e 38.

7. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono moltiplicati a partire da una pianta madre certificata che soddisfa i requisiti relativi al terreno di cui all'art. 38.

8. Un portainnesto non appartenente a una varietà è certificato ufficialmente come materiale certificato, presentando specifica domanda, come disposto ai commi 1 e 2 e se è corrispondente alla descrizione della sua specie e se soddisfa i requisiti di cui all'art. 23, comma 5, e i requisiti supplementari di cui agli articoli 26, 37 e 38.

9. Ai fini della presente sezione, ogni riferimento alle piante madri di pre-base nelle disposizioni di cui ai commi 6 e 8 va inteso come riferimento alle piante madri certificate e ogni riferimento ai materiali di pre-base va inteso come riferimento ai materiali certificati.

10. Qualora una pianta madre certificata o i materiali certificati non soddisfano più i requisiti di cui all'art. 22, all'art. 23 comma 5, e agli articoli 26, 37 e 38, il fornitore li rimuove dal sito che ospita le altre piante madri certificate e gli altri materiali certificati. La pianta madre o i materiali così rimossi possono essere utilizzati come materiali CAC, purché soddisfino i relativi requisiti. Invece di rimuovere tale pianta madre o tali materiali, il fornitore può adottare misure adeguate al fine di garantire che tale pianta madre o tali materiali siano nuovamente conformi a detti requisiti.

11. Qualora un portainnesto non appartenente a una varietà sia una pianta madre certificata o un materiale certificato che non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 23, comma 5, e agli articoli 26, 37 e 38, il fornitore lo rimuove dal sito che ospita le altre piante madri certificate e gli altri materiali certificati. La pianta madre o i materiali così rimossi possono essere utilizzati come materiali CAC, purché soddisfino i relativi requisiti. Invece di rimuovere tale portainnesto, il fornitore può adottare misure adeguate al fine di garantire che esso sia nuovamente conforme a detti requisiti.

Art. 37.

Requisiti fitosanitari

1. Una pianta madre certificata, i materiali certificati e le piante da frutto sono esenti dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I o conformi ai livelli di tolleranza, ove presenti, come prescritto nell'allegato I per quanto riguarda il genere o la specie in questione. All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti la pianta madre certificata o i materiali certificati in questione risultano esenti dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I per quanto riguarda il genere o la specie in questione. La percentuale di piante madri di base o di materiali certificati infestata dagli organismi nocivi non supera i livelli di tolleranza ove stabiliti dall'allegato I. L'ispezione visiva è effettuata dal SFR competente per territorio o dal fornitore registrato secondo le prescrizioni di cui all'allegato I per quanto riguarda il genere o la specie in questione. In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza di tali organismi nocivi, il SFR competente per territorio o il fornitore registrato effettuano il campionamento e l'analisi della pianta madre certificata o dei materiali certificati in questione.

2. Ai fini del campionamento e dell'analisi di cui al comma 1 si applicano i protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, il SFR competente per territorio applica i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. Il SFR competente per territorio o il fornitore registrato invia i campioni ai laboratori riconosciuti dal SFN.

3. Il comma 1 non si applica alle piante madri certificate e ai materiali certificati durante la crioconservazione.

Art. 38.

Requisiti relativi al terreno

1. Le piante madri certificate possono essere coltivate solo in un terreno esente dagli organismi nocivi, vettori di virus, elencati nell'allegato I, per il genere o la specie in questione. L'assenza di tali organismi nocivi che ospitano virus è stabilita dal campionamento e dall'analisi. Il campionamento è effettuato dal SFR competente per territorio o dal fornitore registrato. Il campionamento e l'analisi sono effettuati prima che la pianta madre certificata in questione sia piantata e sono ripetuti durante lo sviluppo della pianta qualora si sospetti la presenza degli organismi nocivi di cui al comma 1. Il campionamento e l'analisi sono effettuati tenendo conto delle condizioni climatiche e della biologia degli organismi nocivi elencati nell'allegato I e laddove tali organismi nocivi siano pertinenti per le piante madri certificate o per il materiale certificato in questione.

2. Il campionamento e l'analisi non sono effettuati qualora le piante che ospitano gli organismi nocivi, vettori di virus, elencati nell'allegato I, per il genere o la specie in questione, non siano state coltivate nel terreno di produzione per un periodo di almeno cinque anni e qualora non sussistano dubbi per quanto riguarda l'assenza in tale terreno degli organismi nocivi pertinenti. Il campionamento e l'analisi non sono effettuati quando il SFR competente per territorio conclude, in base ad un'ispezione ufficia-

le, che il terreno è esente dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I, per il genere o la specie in questione, e che ospitano virus che colpiscono tale genere o specie. Il campionamento e l'analisi non sono effettuati nel caso delle piante da frutto certificate.

3. Ai fini del campionamento e dell'analisi di cui al comma 1, si applicano i protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, i SFR applicano i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale.

Art. 39.

Compensi per le verifiche

1. Il pagamento dei compensi dovuti per la certificazione dei materiali di pre-base, base e certificati di cui alla sezione I, II e III, è definito con apposito provvedimento del Ministero su parere del Comitato fitosanitario nazionale.

Art. 40.

Controlli ai fini della certificazione dei materiali di varietà in attesa di registrazione

1. In applicazione dell'art. 18, possono essere eseguiti i controlli ai fini della certificazione come materiale di base o materiale certificato, prodotto a partire da piante madri di pre-base appartenenti a varietà in attesa di registrazione. Nel caso i controlli eseguiti ai sensi dell'art. 18, comma 5, danno esito positivo ai fini della relativa certificazione il SFR competente per territorio provvede al rilascio dell'autorizzazione alla stampa e apposizione delle prescritte etichette solo dopo l'iscrizione della varietà al relativo Registro nazionale.

Sezione IV

REQUISITI PER I MATERIALI CAC

Art. 41.

Condizioni per i materiali CAC diversi dai portainnesti non appartenenti a una varietà

1. I materiali CAC diversi dai portainnesti non appartenenti a una varietà possono essere commercializzati solo se è accertato che soddisfano i seguenti requisiti:

a) sono moltiplicati a partire da una fonte identificata di materiali registrati dal fornitore;

b) sono corrispondenti alla descrizione della varietà a norma dell'art. 43;

c) sono conformi ai requisiti fitosanitari di cui all'art. 44;

d) sono conformi all'art. 45 per quanto riguarda le alterazioni.

2. Le azioni necessarie per conformarsi al comma 1 sono effettuate dal fornitore.

3. Nel caso in cui i materiali CAC non siano più conformi al comma 1, il fornitore effettua una delle seguenti azioni:

a) rimuove tali materiali dal sito che ospita gli altri materiali CAC;

b) adotta misure adeguate al fine di garantire che tali materiali siano nuovamente conformi ai summenzionati requisiti.

Art. 42.

Condizioni per i materiali CAC nel caso dei portainnesti non appartenenti a una varietà

1. Nel caso dei portainnesti non appartenenti a una varietà i materiali CAC sono conformi ai seguenti requisiti:

a) sono corrispondenti alla descrizione della loro specie;

b) sono conformi ai requisiti fitosanitari di cui all'art. 44;

c) sono conformi all'art. 45 per quanto riguarda le alterazioni.

2. Le azioni necessarie per conformarsi al comma 1 sono effettuate dal fornitore.

3. Nel caso in cui i materiali CAC non siano più conformi ai requisiti di cui al comma 1, il fornitore effettua una delle seguenti azioni:

a) rimuove tali materiali dal sito che ospita gli altri materiali CAC;

b) adotta misure adeguate al fine di garantire che tali materiali siano nuovamente conformi ai summenzionati requisiti.

Art. 43.

Corrispondenza alla descrizione della varietà

1. La corrispondenza dei materiali CAC alla descrizione della loro varietà è stabilita mediante l'osservazione dell'espressione delle caratteristiche della varietà. Tale osservazione è basata su uno dei seguenti elementi:

a) la descrizione ufficiale per le varietà registrate, come indicato nella parte I del presente decreto, e per le varietà giuridicamente protette da una privativa per ritrovati vegetali;

b) la descrizione che accompagna la domanda per le varietà oggetto di una domanda di registrazione in un qualsiasi Stato membro, come indicato nella parte I del presente decreto;

c) la descrizione che accompagna la domanda di privativa per ritrovati vegetali;

d) la descrizione ufficialmente riconosciuta di una varietà di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 124/2010;

2. La corrispondenza dei materiali CAC alla descrizione della loro varietà è verificata periodicamente mediante l'osservazione dell'espressione delle caratteristiche della varietà nei materiali CAC in questione.

Art. 44.

Requisiti fitosanitari

1. I materiali CAC sono praticamente esenti dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I per quanto riguarda il genere o la specie in questione. All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti, effettuate dal fornitore, i materiali CAC in questione risultano praticamente esenti dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I per quanto riguarda il genere o la specie in questione. In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza di tali organismi nocivi, il fornitore effettua il campionamento e l'analisi dei materiali CAC in questione come stabilito dall'allegato I per quanto riguarda il genere o la specie in questione.

2. Il comma 1 non si applica ai materiali CAC durante la crioconservazione.

3. In aggiunta ai requisiti di cui al comma 1, i materiali CAC appartenenti alle specie*Citrus* spp., *Fortunella Swingle e Poncirus* spp. soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a) sono prodotti a partire da una fonte identificata di materiali e tale fonte di materiali risulta esente, in base al campionamento e all'analisi, dagli organismi nocivi elencati per tali specie nell'allegato I;

b) dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo risultano praticamente esenti, in base all'ispezione visiva, al campionamento e all'analisi, dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I per quanto riguarda le specie in questione.

Art. 45.

Requisiti relativi alle alterazioni

1. In base all'ispezione visiva i materiali CAC risultano praticamente privi di alterazioni. Le lesioni, le decolorazioni, la presenza di callo e tumori o i disseccamenti sono considerate alterazioni se compromettono la qualità e l'utilità dei materiali di moltiplicazione.

Capo IV

COMMERCIALIZZAZIONE, ETICHETTATURA ED IMBALLAGGIO

Art. 46.

Varietà ammesse alla commercializzazione

1. I materiali per la moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto sono commercializzati unicamente se la varietà a cui appartengono è iscritta al Registro delle varietà di cui all'art. 3.

Art. 47.

Prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio

1. I materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, ufficialmente certificati come materiali di pre-base, materiali di base o materiali certificati, e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, ufficialmente certificate come materiali certificati, sono commercializzati solo se sono conformi alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio di cui agli articoli 48 e 50. Ad integrazione dell'etichetta può essere utilizzato un documento di accompagnamento secondo quanto previsto dall'art. 49. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto che si qualificano come materiali CAC sono commercializzati solo se sono conformi alle prescrizioni relative al documento del fornitore di cui all'art. 51.

2. Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del decreto legislativo n. 124/2010, non si applicano le prescrizioni di cui al comma 1 nel caso di fornitura di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto da parte dei piccoli produttori.

3. I materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto commercializzati dai soggetti di cui al comma 2 sono provvisti almeno delle seguenti indicazioni:

a) denominazione azienda fornitrice;

b) denominazione botanica;

c) varietà.

Art. 48.

Etichetta per i materiali di pre-base, i materiali di base o i materiali certificati

1. I materiali di pre-base, di base o certificati sono commercializzati come materiali di moltiplicazione o piante da frutto solo se provvisti di un'etichetta conforme ai commi da 2 a 5. Il SFR competente per territorio controlla che il fornitore redige e appone tale etichetta. La forma grafica dell'etichetta è stabilita dal SFN conformemente ai commi 2, 3 e 4. I materiali di moltiplicazione o le piante da frutto che fanno parte dello stesso lotto possono essere commercializzati con un'etichetta unica laddove tali materiali o tali piante siano parte dello stesso imballaggio, mazzo o contenitore, e tale etichetta è apposta in conformità al comma 5. Le piante da frutto di un anno o più sono etichettate individualmente. In tal caso l'etichettatura può essere effettuata nel campo prima o durante lo sradicamento oppure successivamente. Se l'etichettatura è effettuata successivamente, le piante dello stesso lotto sono sradicate insieme e tenute separate dagli altri lotti, in contenitori etichettati, fino a quando tali piante non siano etichettate.

2. L'etichetta riporta le seguenti informazioni:

a) la dicitura «norme e regole UE»;

b) lo Stato membro di etichettatura o il relativo codice;

c) il SFR competente per territorio o il relativo codice;

d) il nome del fornitore o il suo numero/codice di registrazione rilasciato dal SFR competente per territorio;

e) il numero di riferimento dell'imballaggio o del mazzo, il numero di serie individuale, il numero della settimana o il numero della partita;

f) la denominazione botanica;

g) la categoria, e per i materiali di base anche il numero di generazione;

h) la denominazione della varietà e, se del caso, del clone, nel caso dei portainnesti non appartenenti a una varietà, il nome della specie o dell'ibrido interspecifico in questione. Riguardo alle piante da frutto innestate, tali informazioni sono fornite per il portainnesto e per il nesto. In caso di varietà oggetto di privativa vegetale l'indicazione «PBR» (plant breeder rights) subito dopo il nome;

i) la dicitura «varietà avente una descrizione ufficialmente riconosciuta», se del caso;

j) la quantità;

k) il Paese di produzione e il relativo codice, se diverso dallo Stato membro di etichettatura;

l) l'anno di emissione;

m) nel caso in cui l'etichetta originale sia sostituita da un'altra etichetta: l'anno di emissione dell'etichetta originale;

n) passaporto delle piante CE, con eventuale indicazione ZP.

3. L'etichetta è stampata con inchiostro indelebile in lingua italiana, è facilmente visibile e leggibile.

4. Il colore dell'etichetta è:

a) bianco con un tratto diagonale violetto per i materiali di pre-base;

b) bianco per i materiali di base;

c) blu per i materiali certificati.

5. L'etichetta è apposta sulle piante o sulle parti di piante da commercializzare come materiali di moltiplicazione o piante da frutto. Se tali piante o parti di piante sono da commercializzare in un imballaggio, in un mazzo o in un contenitore, l'etichetta è apposta su tale imballaggio, mazzo o contenitore. Qualora, a norma del comma 1, i materiali di moltiplicazione o le piante da frutto siano commercializzati con un'etichetta unica, essa è apposta sull'imballaggio, sul mazzo o sul contenitore formato da tali materiali di moltiplicazione o piante da frutto.

Art. 49.

Documento di accompagnamento per i materiali di pre-base, i materiali di base o i materiali certificati

1. Per la commercializzazione di varietà o di tipi diversi di materiali di pre-base, materiali di base o materiali certificati da commercializzare insieme, è necessario un documento di accompagnamento redatto dal fornitore interessato sotto la supervisione del SFR competente per territorio, ad integrazione dell'etichetta di cui all'art. 48.

2. Il documento di accompagnamento soddisfa le seguenti prescrizioni:

a) comprende le informazioni di cui all'art. 48, comma 2, e quali indicate sulla relativa etichetta;

b) è redatto in una delle lingue ufficiali dell'Unione;

c) è consegnato almeno in duplice copia (fornitore e destinatario);

d) accompagna i materiali dalla sede del fornitore alla sede del destinatario;

e) riporta il nome e l'indirizzo del destinatario;

f) indica la data di rilascio del documento;

g) comprende, se del caso, informazioni supplementari pertinenti per i lotti in questione.

3. Qualora le informazioni contenute nel documento di accompagnamento siano in contraddizione con le informazioni riportate sull'etichetta di cui all'art. 48, prevalgono le informazioni riportate su tale etichetta.

Art. 50.

Prescrizioni in materia di chiusura e imballaggio per i materiali di pre-base, i materiali di base e i materiali certificati

1. I materiali di pre-base, i materiali di base o i materiali certificati se sono commercializzati in lotti di due o più piante o parti di piante, devono essere sufficientemente omogenei. Le piante o le parti di piante che compongono tali lotti soddisfano le prescrizioni di cui alla lettera a o alla lettera b:

a) le piante o le parti di piante si trovano in un imballaggio o in un contenitore chiuso come definito al comma 2;

b) le piante o le parti di piante formano parte di un mazzo chiuso come definito al comma 2.

2. Ai fini del presente decreto, per «chiusura» si intende che un imballaggio o un contenitore è chiuso in modo tale da non poter essere aperto senza danneggiare la chiusura e che un mazzo è legato in modo tale che le piante o le parti di piante che lo compongono non possano essere separate senza danneggiare i legacci. L'imballaggio, il contenitore o il mazzo sono etichettati in modo tale che la rimozione dell'etichetta ne annulli la validità.

Art. 51.

Documento del fornitore per i materiali CAC

1. I materiali CAC sono commercializzati corredati di un documento redatto dal fornitore e conforme a quanto indicato ai commi 2 e 3, di seguito «documento del fornitore». Il documento del fornitore non deve essere simile all'etichetta di cui all'art. 48 o al documento di accompagnamento di cui all'art. 49, in modo da evitare ogni possibile confusione tra il documento del fornitore e i due summenzionati documenti.

2. Il documento del fornitore contiene almeno le seguenti informazioni:

a) la dicitura «norme e regole UE»;

b) lo Stato membro in cui il documento del fornitore è stato redatto o il relativo codice;

c) il SFR competente per territorio o il relativo codice;

d) il nome del fornitore o il suo numero/codice di registrazione rilasciato dal SFR competente per territorio;

e) il numero di serie individuale, il numero della settimana o il numero della partita;

f) la denominazione botanica;

g) esclusivamente la dicitura «materiali CAC»;

h) la denominazione della varietà e, se del caso, del clone. Nel caso dei portainnesti non appartenenti a una varietà, il nome della specie o dell'ibrido interspecifico in questione. Riguardo alle piante da frutto innestate, tali informazioni sono fornite per il portainnesto e per il nesto. In caso di varietà oggetto di privativa vegetale l'indicazione «PBR» (plant breeder rights) subito dopo il nome. In caso di varietà oggetto di domanda di richiesta di privativa vegetale, l'indicazione «PBR in corso di registrazione» subito dopo il nome;

i) la quantità;

j) il Paese di produzione e il relativo codice, se diverso dallo Stato membro in cui il documento del fornitore è stato redatto;

k) la data di emissione del documento

2. Qualora il materiale sia scortato dal passaporto delle piante, ai sensi della decreto legislativo n. 214/2005, quest'ultimo può costituire, se il fornitore lo desidera, il documento del fornitore, a condizione che venga integrato dei dati mancanti e che tali dati siano chiaramente separati.

4. Il documento del fornitore è stampato con inchiostro indelebile in lingua italiana, è facilmente visibile e leggibile.

Art. 52.

Requisiti generali relativi alle ispezioni ufficiali

1. Le ispezioni ufficiali consistono in ispezioni visive e, se del caso, nel campionamento e nell'analisi.

2. Nel corso delle ispezioni ufficiali il SFR competente per territorio presta particolare attenzione a quanto segue:

a) l'idoneità dei metodi utilizzati dal fornitore, e il loro impiego effettivo, per controllare ciascuno dei punti critici del processo di produzione;

b) la competenza generale del personale impiegato dal fornitore per svolgere le attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 124/2010.

3. Il SFR competente per territorio conserva le registrazioni dei risultati e delle date in relazione a tutte le ispezioni in campo e al campionamento e all'analisi da esso effettuati.

Art. 53.

Modulistica

1. La modulistica necessaria alla gestione del Registro delle varietà, delle richieste di registrazione da parte dei fornitori e della certificazione, di cui all'art. 6 comma 1, art. 17 comma 3, art. 18 comma 1, art. 19 comma 1, art. 20 comma 1, art. 29 comma 5, art. 30 comma 1, art. 35 comma 5, art. 36 comma 1 e art. 45 comma 1, sono adottati con provvedimento a firma del direttore generale dello sviluppo rurale.

Art. 54.

Misure transitorie

1. È consentita, fino al 31 dicembre 2022, la commercializzazione di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto prodotti a partire da piante madri di pre-base, di base e certificate o da materiali CAC esistenti prima del 1° gennaio 2017, e che sono stati ufficialmente certificati o che soddisfano le condizioni per essere qualificati come materiali CAC anteriormente al 31 dicembre 2022. Quando sono commercializzati, tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto sono identificati mediante un riferimento al presente articolo sull'etichetta e sul documento di accompagnamento o del fornitore.

Art. 55.

Abrogazioni

1. Il decreto 14 aprile 1997 recepimento delle direttive della Commissione n 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, è abrogato.

Art. 56.

Clausola di salvaguardia

1. Dall'attuazione delle disposizioni previste nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 57.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *c)*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Roma, 6 dicembre 2016

Il direttore generale: GATTO

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 18

ALLEGATO I

Schede relative ai controlli fitosanitari ed alla moltiplicazione

Fatto salvo l'obbligo di verificare l'assenza di virus, viroidi, agenti virus-simili e fitoplasmi, sul materiale candidato a diventare piante madri di pre-base, mediante saggio biologico su piante indicatrici, per le piante o parti di piante di tutte le categorie, appartenenti alle specie di cui all'allegato I, si applicano i controlli e le modalità di moltiplicazione indicate nelle tabelle seguenti.

Castagno (*Castanea sativa* Mill.)

Controlli fitosanitari

Organismo nocivo / Malattia	Acronimo	Osservazioni visive		Saggi biologici / Saggi di laboratorio sierologico	
		Epoca	Periodicità	Periodicità	Epoca, tipo di campione e Test
Tutte le categorie					
Funghi					
Mycosphaerella maculiformis			annuale		
Phytophthora cambivora			annuale		
Phytophthora cinnamomi			annuale		
Virus					
Mosaico del Castagno	**ChMV**		annuale		

Durata delle piante madri di pre-base

Una pianta madre di pre-base può essere utilizzata al massimo per **30 anni**.

Moltiplicazione materiale categoria Base

Una pianta madre di base può essere utilizzata al massimo per **30 anni** e deve essere allevata in condizioni di isolamento o ad almeno **1.000 metri** da altre piante di castagno di qualsiasi tipo.

Una pianta madre di base, può essere moltiplicata al massimo per due generazioni; se si tratta di portinnesto può essere moltiplicata al massimo per tre generazioni.

Se i portainnesti sono parte delle piante madri di base, tali portainnesti costituiscono i materiali di base della prima generazione.

Agrumi (*Citrus* L., *Fortunella Swingle, Poncirus* Raf.)

Controlli fitosanitari

Organismo nocivo / Malattia	Acronimo	Osservazioni visive		Saggi biologici / Saggi di laboratorio sierologico	
		Epoca	Periodicità	Periodicità	Epoca, tipo di campione e Test
Categoria Pre-base					
Insetti					
Aleurotrixus floccosus *Parabemisia myricae*			2 volte anno		
Nematodi					
Pratylenchus vulnus *Tylenchus semi-penetrans*			2 volte anno		
Funghi					
Phytophthora citrophtora *Phytophthora parasitica*			2 volte anno		
Virus					
Variegatura infettiva	**CVV**		2 volte anno	Tutte le piante ogni 6 anni a partire dal 6° anno	
Psorosi	**CPsV**		2 volte anno	Tutte le piante ogni 6 anni a partire dal 6° anno	
	CLBV		2 volte anno	Tutte le piante ogni 6 anni a partire dal 6° anno	
Virus-simili					
Impietratura Cristacortis	**CI** **CCr**		2 volte anno	Tutte le piante ogni 6 anni a partire dal 6° anno	
Viroidi					
Exocortite Cachessia	**CEVd** **HSVd**		2 volte anno	Tutte le piante ogni 6 anni a partire dal 6° anno	

Organismo nocivo / Malattia	Acronimo	Osservazioni visive		Saggi biologici / Saggi di laboratorio sierologico	
		Epoca	Periodicità	Periodicità	Epoca, tipo di campione e Test
Categoria Base					
Insetti					
Aleurotrixus floccosus *Parabemisia myricae*			annuale		
Nematodi					
Pratylenchus vulnus *Tylenchus semi-penetrans*			annuale		
Funghi					
Phytophthora citrophtora *Phytophthora parasitica*			annuale		
Virus					
Variegatura infettiva	**CVV**		annuale	Un campione rappresentativo di piante ogni 6 anni	
Psorosi	**CPsV**		annuale	Un campione rappresentativo di piante ogni 6 anni	
	CLBV		annuale	Un campione rappresentativo di piante ogni 6 anni	
Virus-simili					
Impietratura Cristacortis	**CI** **CCr**		annuale	Un campione rappresentativo di piante ogni 6 anni	
Viroidi					
Exocortite Cachessia	**CEVd** **HSVd**		annuale	Un campione rappresentativo di piante ogni 6 anni	

Organismo nocivo / Malattia	Acronimo	Osservazioni visive Epoca	Periodicità	Saggi biologici / Saggi di laboratorio sierologico Periodicità	Epoca, tipo di campione e Test
Categoria Certificato e CAC					
Insetti					
Aleurotrixus floccosus *Parabemisia myricae*			annuale		
Nematodi					
Pratylenchus vulnus *Tylenchus semi-penetrans*			annuale		
Funghi					
Phytophthora citrophtora *Phytophthora parasitica*			annuale		
Virus					
Variegatura infettiva	**CVV**		annuale		
Psorosi	**CPsV**		annuale		
	CLBV		annuale		
Virus-simili					
Impietratura Cristacortis	**CI** **CCr**		annuale		
Viroidi					
Exocortite Cachessia	**CEVd** **HSVd**		annuale		

Durata delle piante madri di pre-base

Una pianta madre di pre-base può essere utilizzata **al massimo per 30 anni**.

Moltiplicazione materiale categoria Base

Una pianta madre di base può essere utilizzata **al massimo per 20 anni se destinata alla produzione di marze, 30 anni se destinata alla produzione di seme; deve essere allevata in condizioni di isolamento.**

Una pianta madre di base, può essere moltiplicata al massimo per una generazione; se si tratta di portinnesto può essere moltiplicata al massimo per tre generazioni.

Se i portainnesti sono parte delle piante madri di base, tali portainnesti costituiscono i materiali di base della prima generazione.

Nocciolo (*Corylus avellana* L.)

Controlli fitosanitari

Organismo nocivo / Malattia	Acronimo	Osservazioni visive Epoca	Periodicità	Saggi biologici / Saggi di laboratorio sierologico Periodicità	Epoca, tipo di campione e Test
Tutte le categorie					
Acari					
Phytoptus avellanae			annuale		
Funghi					
Armillariella mellea *Verticillium dahliae* *Verticillium albo-atrum*			annuale		
Batteri					
Xanthomonas arboricola pv. *corylina* *Pseudomonas avellanae*			annuale		
Virus					
Apple mosaic virus	**ApMV**		annuale		
Fitoplasmi					
Hazelnut maculatura lineare phytoplasma			annuale		

Durata delle piante madri di pre-base

Una pianta madre di pre-base può essere utilizzata **al massimo per 30 anni.**

Moltiplicazione materiale categoria Base

Una pianta madre di base può essere utilizzata **al massimo per 30 anni** e deve essere allevata in condizioni di isolamento o ad **almeno 100 metri** da altre piante di nocciolo di qualsiasi tipo.

Una pianta madre di base, può essere moltiplicata al massimo per due generazioni.

Pomoidee (*Cydonia oblonga* Mill., *Malus* Mill., *Pyrus* L.)

Controlli fitosanitari

Organismo nocivo / Malattia	Acronimo	Osservazioni visive		Saggi biologici / Saggi di laboratorio sierologico	
		Epoca	Periodicità	Periodicità	Epoca, tipo di campione e Test
Tutte le categorie					
Insetti					
Eriosoma lanigerum *Psylla* spp.			annuale		
Nematodi					
Meloidogyne hapla *Meloidogyne javanica* *Pratylenchus penetrans* *Pratylenchus vulnus*			annuale		
Funghi					
Armillariella mellea *Chondrostereum purpureum* *Glomerella cingulata* *Pezicula alba* *Pezicula malicorticis* *Nectria galligena* *Phytophthora cactorum* *Roessleria pallida* *Verticillium dahliae* *Verticillium albo-atrum*			annuale		
Batteri					
Agrobacterium tumefaciens *Pseudomonas syringae* pv. *syringae*			annuale		

Organismo nocivo / Malattia	Acronimo	Osservazioni visive		Saggi biologici / Saggi di laboratorio sierologico	
		Epoca	Periodicità	Periodicità	Epoca, tipo di campione e Test
Categoria Pre-base (Cotogno, Pero e Melo)					
Virus					
Apple chlorotic leaf spot virus *Apple stem-grooving virus* *Apple stem-pitting virus*	**ACLSV** **ASGV** **ASPV**		annuale	Tutte le piante ogni 15 anni a partire dal 15° anno	
Virus Melo					
Apple mosaic virus	**ApMV**		annuale	Tutte le piante ogni 15 anni a partire dal 15° anno	
Malattie da agenti virus-simili	**di Cotogno**	**e Pero**			
Fessurazione corticale, necrosi corticale *Corteccia ruvida* *Mal del caucciù, maculatura gialla del cotogno*			annuale		
Viroidi di Cotogno e Pero					
Pear blister canker viroid	**PBCVd**		annuale		
Malattie da agenti virus-simili	**del Melo**				
Mal del caucciù, plastomania *Ferita a ferro di cavallo (Horseshoe wound)* *Alterazioni dei frutti:* *mela nana, gibbosità verde, irregolarità del frutto di Ben Davis (bumpy fruit of Ben Davis), rugginosità ulcerosa, spaccatura stellare, anulatura rugginosa, verrucosità rugginosa*			annuale		
Viroidi del Melo					
Apple scar skin viroid *Apple dimple fruit viroid*	**ASSVd** **ADFVd**		annuale		

Organismo nocivo / Malattia	Acronimo	Osservazioni visive		Saggi biologici / Saggi di laboratorio sierologico	
		Epoca	Periodicità	Periodicità	Epoca, tipo di campione e Test
Categoria Base (Cotogno, Pero e Melo)					
Virus					
Apple chlorotic leaf spot virus *Apple stem-grooving virus* *Apple stem-pitting virus*	**ACLSV** **ASGV** **ASPV**		annuale	Un campione rappresentativo di piante ogni 15 anni in base al rischio	
Virus Melo					
Apple mosaic virus	**ApMV**		annuale	Un campione rappresentativo di piante ogni 15 anni in base al rischio	
Malattie da agenti virus-simili	**di Cotogno**	**e Pero**			
Fessurazione corticale, necrosi corticale *Corteccia ruvida* *Mal del caucciù, maculatura gialla del cotogno*			annuale		
Viroidi di Cotogno e Pero					
Pear blister canker viroid	**PBCVd**		annuale		
Malattie da agenti virus-simili	**del Melo**				
Mal del caucciù, plastomania *Ferita a ferro di cavallo (Horseshoe wound)* *Alterazioni dei frutti:* *mela nana, gibbosità verde, irregolarità del frutto di Ben Davis (bumpy fruit of Ben Davis), rugginosità ulcerosa, spaccatura stellare, anulatura rugginosa, verrucosità rugginosa*			annuale		
Viroidi del Melo					
Apple scar skin viroid *Apple dimple fruit viroid*	**ASSVd** **ADFVd**		annuale		

Organismo nocivo / Malattia	Acronimo	Osservazioni visive		Saggi biologici / Saggi di laboratorio sierologico	
		Epoca	Periodicità	Periodicità	Epoca, tipo di campione e Test
Categoria certificate (Cotogno, Pero e Melo)					
Virus					
Apple chlorotic leaf spot virus *Apple stem-grooving virus* *Apple stem-pitting virus*	**ACLSV** **ASGV** **ASPV**		annuale	Un campione rappresentativo di piante ogni 15 anni in base al rischio	
Virus Melo					
Apple mosaic virus	**ApMV**		annuale	Un campione rappresentativo di piante ogni 15 anni in base al rischio	
Malattie da agenti virus-simili	**di Cotogno**	**e Pero**			
Fessurazione corticale, necrosi corticale *Corteccia ruvida* *Mal del caucciù, maculatura gialla del cotogno*			annuale		
Viroidi di Cotogno e Pero					
Pear blister canker viroid	**PBCVd**		annuale		
Malattie da agenti virus-simili	**del Melo**				
Mal del caucciù, plastomania *Ferita a ferro di cavallo (Horseshoe wound)* *Alterazioni dei frutti:* *mela nana, gibbosità verde, irregolarità del frutto di Ben Davis (bumpy fruit of Ben Davis), rugginosità ulcerosa, spaccatura stellare, anulatura rugginosa, verrucosità rugginosa*			annuale		
Viroidi del Melo					
Apple scar skin viroid *Apple dimple fruit viroid*	**ASSVd** **ADFVd**		annuale		

Organismo nocivo / Malattia	Acronimo	Osservazioni visive Epoca	Osservazioni visive Periodicità	Saggi biologici / Saggi di laboratorio sierologico Periodicità	Saggi biologici / Saggi di laboratorio sierologico Epoca, tipo di campione e Test
Piante certificate e tutti i materiali CAC (Cotogno, Pero e Melo)					
Virus					
Apple chlorotic leaf spot virus *Apple stem-grooving virus* *Apple stem-pitting virus*	**ACLSV** **ASGV** **ASPV**		annuale	In caso di dubbio	
Virus Melo					
Apple mosaic virus	**ApMV**		annuale	In caso di dubbio	
Malattie da agenti virus-simili	**di Cotogno**	**e Pero**			
Fessurazione corticale, necrosi corticale *Corteccia ruvida* *Mal del caucciù, maculatura gialla del cotogno*			annuale	In caso di dubbio	
Viroidi di Cotogno e Pero					
Pear blister canker viroid	**PBCVd**		annuale	In caso di dubbio	
Malattie da agenti virus-simili	**del Melo**				
Mal del caucciù, plastomania *Ferita a ferro di cavallo (Horseshoe wound)* *Alterazioni dei frutti:* *mela nana, gibbosità verde, irregolarità del frutto di Ben Davis (bumpy fruit of Ben Davis), rugginosità ulcerosa, spaccatura stellare, anulatura rugginosa, verrucosità rugginosa*			annuale	In caso di dubbio	
Viroidi del Melo					
Apple scar skin viroid *Apple dimple fruit viroid*	**ASSVd** **ADFVd**		annuale	In caso di dubbio	

Durata delle piante madri di pre-base

Una pianta madre di pre-base può essere utilizzata **al massimo per 30 anni**

Moltiplicazione materiale categoria Base

Una pianta madre di base può essere utilizzata **al massimo per 20 anni; deve essere allevata in condizioni di isolamento o ad almeno 1.000 metri da altre piante della famiglia delle Rosaceae.**

Una pianta madre di base, può essere moltiplicata al massimo per una generazione; se si tratta di portinnesto può essere moltiplicata al massimo per tre generazioni.

Se i portainnesti sono parte delle piante madri di base, tali portainnesti costituiscono i materiali di base della prima generazione.

<u>Produzione materiale categoria Certificato</u>

Una pianta madre certificata può essere utilizzata **al massimo per 20 anni; deve essere allevata ad almeno 500 metri da altre piante della famiglia delle Rosaceae.**

Fico (*Ficus carica* L.)

<u>Controlli fitosanitari</u>

Organismo nocivo / Malattia	Acronimo	Osservazioni visive		Saggi biologici / Saggi di laboratorio sierologico	
		Epoca	Periodicità	Periodicità	Epoca, tipo di campione e Test
Tutte le categorie					
Insetti					
Ceroplastes rusci			annuale		
Nematodi					
Heterodera fici *Meloidogyne arenaria* *Meloidogyne incognita* *Meloidogyne javanica* *Pratylenchus penetrans* *Pratylenchus vulnus*			annuale		
Funghi					
Armillaria mellea			annuale		
Batteri					
Phytomonas fici			annuale		
Virus					
Mosaico del fico			annuale		

<u>Durata delle piante madri di pre-base</u>

Una pianta madre di pre-base può essere utilizzata **al massimo per 30 anni**

<u>Moltiplicazione materiale categoria Base</u>

Una pianta madre di base può essere utilizzata al **massimo per 30 anni** e deve essere allevata in condizioni di isolamento o ad **almeno 100 metri** da altre piante di **fico** di qualsiasi tipo.

Una pianta madre di base, può essere moltiplicata al massimo per due generazioni.

Fragola (*Fragaria* L.)
Controlli fitosanitari

Organismo nocivo / Malattia	Acronimo	Osservazioni visive		Saggi biologici / Saggi di laboratorio sierologico	
		Epoca	Periodicità	Periodicità	Epoca, tipo di campione e Test
Categoria Pre-base					
Nematodi					
Aphelenchoides blastoforus *Aphelenchoides fragariae* *Aphelenchoides ritzemabosi* *Ditylenchus dipsaci*			2 volte l'anno	Tutte le piante ogni anno dopo il 1° anno	
Funghi					
Phytophthora cactorum *Colletotrichum acutatum*			2 volte l'anno 1 volta per il micropropagato fino a 3 mesi	Tutte le piante ogni anno dopo il 1° anno	
Virus					
Strawberry mottle virus	**SMoV**		2 volte l'anno 1 volta per il micropropagato fino a 3 mesi	Tutte le piante ogni anno dopo il 1° anno	
Categorie Base, Certificata e CAC					
Nematodi					
Aphelenchoides blastoforus *Aphelenchoides fragariae* *Aphelenchoides ritzemabosi* *Ditylenchus dipsaci*			2 volte l'anno	In caso di dubbi	
Funghi					
Phytophthora cactorum *Colletotrichum acutatum*			2 volte l'anno 1 volta per il micropropagato fino a 3 mesi	In caso di dubbi	
Virus					
Strawberry mottle virus	**SMoV**		2 volte l'anno 1 volta per il micropropagato fino a 3 mesi	In caso di dubbi	

Controlli fitosanitari - Lista degli organismi nocivi da controllare con ispezione visiva e relative soglie di tolleranza ammesse

Organismo nocivo / Malattia	Acronimo	Osservazioni visive		Tolleranze in %		
		Epoca	Periodicità	Pre-base	Base	Certificato
Insetti e acari						
Chaetosiphon fragaefoliae			2 volte l'anno	0	0,5	1
Phytonemus pallidus			2 volte l'anno	0	0	0,1
Nematodi						
Aphelenchoides fragariae			2 volte l'anno	0	0	1
Ditylenchus dipsaci			2 volte l'anno	0	0,5	1
Meloidogyne hapla			2 volte l'anno	0	0,5	1
Pratylenchus vulnus			2 volte l'anno	0	1	1
Funghi						
Rhizoctonia fragariae			2 volte l'anno	0	0	1
Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu			2 volte l'anno	0	0,5	1
Verticillium albo-atrum			2 volte l'anno	0	0,2	2
Verticillium dahliae			2 volte l'anno	0	0,2	2
Batteri						
Candidatus Phlomobacter fragariae			2 volte l'anno 1 volta per il micropropagato fino a 3 mesi	0	0	1
Virus						
Strawberry mottle virus	**SMoV**		2 volte l'anno 1 volta per il micropropagato fino a 3 mesi	0	0,1	2
Malattie da fitoplasmi						
Fitoplasma del giallume dell'aster			2 volte l'anno 1 volta per il micropropagato fino a 3 mesi	0	0,2	1
Malattia di Multiplier della fragola			2 volte l'anno 1 volta per il micropropagato fino a 3 mesi	0	0,1	0,5
Declino letale della fragola			2 volte l'anno 1 volta per il micropropagato fino a 3 mesi	0	0,2	1
Fitoplasma della virescenza della fragola			2 volte l'anno 1 volta per il micropropagato fino a 3 mesi	0	0	1
Phytoplasma fragariae			2 volte l'anno 1 volta per il micropropagato fino a 3 mesi	0	0	1

<u>Controlli fitosanitari</u> - Lista degli organismi nocivi da verificare nel terreno mediante campionamento e analisi

Organismo nocivo / Malattia	**Acronimo**	**Osservazioni visive**		**Eccezione**	**Saggi di laboratorio sierologico / molecolare**	
		Epoca	**Metodo**		**Periodicità**	**Epoca, tipo di campione e Test**
Nematodi						
Longidorus attenuatus *Longidorus elongatus* *Longidorus macrosoma* *Xiphinema diversicaudatum*		Prima dell'impianto	analisi	Assenza di coltivazione di specie suscettibili ai virus pertinenti e ospiti dei vettori da almeno 5 anni		

<u>Durata delle piante madri di pre-base</u>

Una pianta madre di pre-base **dev'essere allevata in contenitore singolo**, può essere utilizzata **al massimo per 5 anni**. La produzione di materiale pre_base (Premoltiplicazione) deve avvenire in ambiente isolato e distante almeno 100 metri da coltivazioni di fragole.

<u>Moltiplicazione materiale categoria Base</u>

Una pianta madre di base, può essere moltiplicata al massimo per cinque generazioni **e distare almeno 500 metri da coltivazioni di fragole; la distanza è ridotta a 100 metri se la pianta madre di base è allevata in tunnel.**

Noce (*Juglans regia* L.)

Controlli fitosanitari

Organismo nocivo / Malattia	Acronimo	Osservazioni visive		Saggi biologici / Saggi di laboratorio sierologico	
		Epoca	Periodicità	Periodicità	Epoca, tipo di campione e Test
Tutte le categorie					
Insetti					
Epidiaspis leperii *Pseudaulacaspis pentagona* *Quadraspidiotus perniciosus*			Annuale		
Funghi					
Armillariella mellea *Nectria galligena* *Chondrostereum purpureum* *Phytophthora cactorum*			annuale		
Batteri					
Agrobacterium tumefaciens *Xanthomonas arboricola pv. Iuglandis*			annuale		
Virus					
Categoria Pre-base					
Cherry leaf roll virus	**CLRV**		annuale	Tutte le piante annualmente dopo il primo anno	Fioritura
Categoria Base					
Cherry leaf roll virus	**CLRV**		annuale	Un campione rappresentativo di piante annualmente dopo il primo anno	Fioritura
Categoria certificato					
Cherry leaf roll virus	**CLRV**		annuale	Un campione rappresentativo di piante ogni tre anni	Fioritura
Piante certificate, materiali CAC					
Cherry leaf roll virus	**CLRV**		annuale	In caso di dubbi	

Controlli fitosanitari - Lista degli organismi nocivi da verificare nel terreno mediante campionamento e analisi

Organismo nocivo / Malattia	Acronimo	Osservazioni visive		Eccezione	Saggi di laboratorio sierologico / molecolare	
		Epoca	Metodo		Periodicità	Epoca, tipo di campione e Test
Nematodi						
Xiphinema diversicaudatum		Prima dell'impianto	analisi	Assenza di coltivazione di specie suscettibili ai virus pertinenti e ospiti dei vettori da almeno 5 anni		

<u>Durata delle piante madri di pre-base</u>

Una pianta madre di pre-base può essere utilizzata al massimo per **30 anni**

<u>Moltiplicazione materiale categoria Base</u>

Una pianta madre di base può essere utilizzata al massimo per 30 anni e deve essere allevata in condizioni di isolamento o **ad almeno 100 metri da altri frutteti di qualsiasi tipo.**

Una pianta madre di base, può essere moltiplicata al massimo per due generazioni.

Olivo (*Olea europaea* L.)

Controlli fitosanitari

Organismo nocivo / Malattia	Acronimo	Osservazioni visive Epoca	Osservazioni visive Periodicità	Saggi biologici / Saggi di laboratorio sierologico Periodicità	Saggi biologici / Saggi di laboratorio sierologico Epoca, tipo di campione e Test
Tutte le categorie					
Nematodi					
Meloidogyne arenaria *Meloidogyne incognita* *Meloidogyne javanica* *Pratylenchus vulnus*			annuale		
Batteri					
Pseudomonas savastanoi pv. *savastanoi*			annuale		
Malattie da agenti virus-simili					
Complesso dell'ingiallimento fogliare			annuale		
Categoria Pre-base					
Funghi					
Verticillium dahliae			annuale	Tutte le piante ogni 10 anni a partire dal 10° anno	
Virus					
Arabis mosaic virus *Cherry leaf roll virus* *Strawberry latent ringspot virus*	**ArMV** **CLRV** **SLRV**		annuale	Tutte le piante ogni 10 anni a partire dal 10° anno	
Categoria Base					
Funghi					
Verticillium dahliae			annuale	Tutte le piante nell'arco di 30 anni	
Virus					
Arabis mosaic virus *Cherry leaf roll virus* *Strawberry latent ringspot virus*	**ArMV** **CLRV** **SLRV**		annuale	Tutte le piante nell'arco di 30 anni	
Categoria Certificato					
Funghi					
Verticillium dahliae			annuale	Piante madri porta-seme: tutte le piante nell'arco di 40 anni. Tutte le altre piante madri: tutte le piante nell'arco di 30 anni.	

Organismo nocivo / Malattia	Acronimo	Osservazioni visive		Saggi biologici / Saggi di laboratorio sierologico	
		Epoca	Periodicità	Periodicità	Epoca, tipo di campione e Test
Virus					
Arabis mosaic virus *Cherry leaf roll virus* *Strawberry latent ringspot virus*	**ArMV** **CLRV** **SLRV**		annuale	Piante madri porta-seme: tutte le piante nell'arco di 40 anni. Tutte le altre piante madri: tutte le piante nell'arco di 30 anni.	
Categoria CAC					
Funghi					
Verticillium dahliae			annuale	In caso di dubbi	
Virus					
Arabis mosaic virus *Cherry leaf roll virus* *Strawberry latent ringspot virus*	**ArMV** **CLRV** **SLRV**		annuale	In caso di dubbi	

Controlli fitosanitari - Lista degli organismi nocivi da verificare nel terreno mediante campionamento e analisi

Organismo nocivo / Malattia	Acronimo	Osservazioni visive		Eccezione	Saggi di laboratorio sierologico / molecolare	
		Epoca	Metodo		Periodicità	Epoca, tipo di campione e Test
Nematodi						
Xiphinema diversicaudatum		Prima dell'impianto	analisi	Assenza di coltivazione di specie suscettibili ai virus pertinenti e ospiti dei vettori da almeno 5 anni		

Durata delle piante madri di pre-base

Una pianta madre di pre-base può essere utilizzata al massimo per **30 anni**

Moltiplicazione materiale categoria Base

Una pianta madre di base può essere utilizzata al massimo per 30 anni se destinata a produzione di marze, 40 anni se destinata alla produzione di seme; deve essere allevata ad almeno 20 metri da altre coltivazioni e ad almeno 30 metri da altre piante arboree.

Una pianta madre di base, può essere moltiplicata al massimo per una generazione.

Pistacchio (*Pistacia vera* L.)

Controlli fitosanitari

Organismo nocivo / Malattia	Acronimo	Osservazioni visive		Saggi biologici / Saggi di laboratorio sierologico	
		Epoca	Periodicità	Periodicità	Epoca, tipo di campione e Test
Tutte le categorie					
Nematodi					
Pratylenchus penetrans *Pratylenchus vulnus*			Annuale		
Funghi					
Phytophthora cryptogea *Phytophthora cambivora* *Rosellinia necatrix* *Verticillium dahliae*			annuale		

Controlli fitosanitari - Lista degli organismi nocivi da verificare nel terreno mediante campionamento e analisi

Organismo nocivo / Malattia	Acronimo	Osservazioni visive		Eccezione	Saggi di laboratorio sierologico / molecolare	
		Epoca	Metodo		Periodicità	Epoca, tipo di campione e Test
Nematodi						
Xiphinema index		Prima dell'impianto	analisi	Assenza di coltivazione di specie suscettibili ai virus pertinenti e ospiti dei vettori da almeno 5 anni		

Durata delle piante madri di pre-base

Una pianta madre di pre-base può essere utilizzata al massimo per **30 anni**

Prunoidee eccetto ciliegi –Mandorlo, Albicocco, Susino europeo, Pesco e Susino cino-giapponese (*Pruns amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. persica e P. salicina*)

Controlli fitosanitari

Organismo nocivo / Malattia	Acronimo	Osservazioni visive		Saggi biologici / Saggi di laboratorio sierologico	
		Epoca	Periodicità	Periodicità	Epoca, tipo di campione e Test
Tutte le categorie					
Insetti					
Pseudaulacaspis pentagona *Quadraspidiotus perniciosus*			Annuale		
Nematodi					
Meloidogyne arenaria *Meloidogyne javanica* *Meloidogyne incognita* *Pratylenchus penetrans* *Pratylenchus vulnus*			Annuale		
Funghi					
Phytophthora cactorum *Verticillium dahliae*			Annuale		
Batteri					
Agrobacterium tumefaciens *Pseudomonas syringae* pv. *morsprunorum* *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* (su *P. armeniaca*) *Pseudomonas viridiflava* (su *P. armeniaca*)			Annuale		

Organismo nocivo / Malattia	Acronimo	Osservazioni visive		Saggi biologici / Saggi di laboratorio sierologico	
		Epoca	Periodicità	Periodicità	Epoca, tipo di campione e Test
Categoria Pre-base					
Virus					
Prune dwarf virus *Prunus necrotic ringspot virus*	**PDV** **PNRSV**		annuale	Tutte le piante ogni anno dopo il 1° anno, inclusi gli alberi utilizzati come impollinatori.	
Apple chlorotic leaf spot virus *Apple mosaic virus*	**ACLSV** **ApMV**		annuale	Tutte le piante ogni 10 anni a partire dal 10° anno	
Virus specifici Albicocco e Pesco					
Apricot latent virus	**ApLV**		annuale	Tutte le piante ogni 10 anni a partire dal 10° anno	
Virus specifico Susini					
Myrobalan latent ringspot virus	**MLRSV**		annuale	Tutte le piante ogni 10 anni a partire dal 10° anno	
Viroidi del Pesco					
Peach latent mosaic viroid	**PLMVd**		annuale	Tutte le piante dopo il 1° anno	Foglie in estate - Legno tutto l'anno
Categoria Base					
Virus					
Prune dwarf virus *Prunus necrotic ringspot virus*	**PDV** **PNRSV**		annuale	Una parte rappresentativa di piante madri controllata ogni anno	
Apple chlorotic leaf spot virus *Apple mosaic virus*	**ACLSV** **ApMV**		annuale	Una parte rappresentativa di piante madri ogni 10 anni	
Virus specifici Albicocco e Pesco					
Apricot latent virus	**ApLV**		annuale	Una parte rappresentativa di piante madri ogni 10 anni	
Virus specifico Susini					
Myrobalan latent ringspot virus	**MLRSV**		annuale	Una parte rappresentativa di piante madri ogni 10 anni	
Viroidi del Pesco					
Peach latent mosaic viroid	**PLMVd**		annuale	Ambiente protetto: Tutte le piante, una volta, dopo il primo anno. In campo: Una parte rappresentativa delle piante, ogni anno	

Organismo nocivo / Malattia	Acronimo	Osservazioni visive		Saggi biologici / Saggi di laboratorio sierologico	
		Epoca	Periodicità	Periodicità	Epoca, tipo di campione e Test
Categoria certificato					
Virus					
Prune dwarf virus *Prunus necrotic ringspot virus*	**PDV** **PNRSV**		annuale	Una parte rappresentativa di piante madri controllata ogni anno	
Apple chlorotic leaf spot virus *Apple mosaic virus*	**ACLSV** **ApMV**		annuale	Una parte rappresentativa di piante madri ogni 10 anni	
Virus specifici Albicocco e Pesco					
Apricot latent virus	**ApLV**		annuale	Una parte rappresentativa di piante madri ogni 15 anni	
Virus specifico Susini					
Myrobalan latent ringspot virus	**MLRSV**		annuale	Una parte rappresentativa di piante madri ogni 15 anni	
Viroidi del Pesco					
Peach latent mosaic viroid	**PLMVd**		annuale	Una parte rappresentativa delle piante, ogni anno	
Categoria CAC					
Virus e viroidi					
Tutti			Annuale	Solo in casi dubbi	

Controlli fitosanitari - Lista degli organismi nocivi da verificare nel terreno mediante campionamento e analisi per Pesco e Susini (*Prunus domestica, P. persica* e *P. salicina*)

Organismo nocivo / Malattia	Acronimo	Osservazioni visive		Eccezione	Saggi di laboratorio sierologico / molecolare	
		Epoca	Metodo		Periodicità	Epoca, tipo di campione e Test
Nematodi						
Longidorus attenuatus *Longidorus elongatus* *Xiphinema diversicaudatum*		Prima dell'impianto	analisi	Assenza di coltivazione di specie suscettibili ai virus pertinenti e ospiti dei vettori da almeno 5 anni		

Durata delle piante madri di pre-base

Una pianta madre di pre-base può essere utilizzata al massimo per **30 anni**

Moltiplicazione materiale categoria Base

Una pianta madre di base può essere utilizzata al massimo per 20 anni.

Le Piante madri devono essere allevate ad almeno 300 metri da altre piante di prunoidee.

Moltiplicazione materiale categoria Base Prunoidee eccetto ciliegi (*Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. persica* e *P. salicina*)

Una pianta madre di base, può essere moltiplicata al massimo per due generazioni, se si tratta di portinnesto può essere moltiplicata al massimo per tre generazioni.

Se i portainnesti sono parte delle piante madri di base, tali portainnesti costituiscono i materiali di base della prima generazione.

Moltiplicazione materiale categoria Certificato Prunoidee eccetto ciliegi (*Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. persica* e *P. salicina*)

Le Piante madri destinate alla produzione di marze devono essere allevate ad almeno 300 metri da altre piante di prunoidee.

Ciliegio dolce e ciliegio acido (*Prunus avium e Prunus cerasus*)

Controlli fitosanitari

Organismo nocivo / Malattia	Acronimo	Osservazioni visive		Saggi biologici / Saggi di laboratorio sierologico	
		Epoca	Periodicità	Periodicità	Epoca, tipo di campione e Test
Tutte le categorie					
Insetti					
Quadraspidiotus perniciosus			annuale		
Nematodi					
Meloidogyne arenaria *Meloidogyne javanica* *Meloidogyne incognita* *Pratylenchus penetrans* *Pratylenchus vulnus*			annuale		
Funghi					
Phytophthora cactorum			annuale		
Batteri					
Agrobacterium tumefaciens *Pseudomonas syringae* pv. *morsprunorum*			annuale		
Categoria Pre-base					
Virus					
Prune dwarf virus *Prunus necrotic ringspot virus*	**PDV** **PNRSV**		annuale	Tutte le piante ogni anno dopo il 1° anno, inclusi gli alberi utilizzati come impollinatori.	
Apple chlorotic leaf spot virus *Apple mosaic virus* *Arabis mosaic virus* *Cherry green ring mottle virus* *Cherry leaf roll virus* *Cherry necrotic rusty mottle virus* *Little cherry virus 1* and 2 *Cherry mottle leaf virus* *Raspberry ringspot virus* *Strawberry latent ringspot viruS* *Tomato black ring nepovirus*	**ACLSV** **ApMV** **ArMV** **CGRMV** **CLRV** **CNRMV** **LChV1** **LChV2** **ChMLV** **RpRSV** **SLRSV** **TBRV**		annuale	Tutte le piante ogni 10 anni a partire dal 10° anno	

Organismo nocivo / Malattia	Acronimo	Osservazioni visive Epoca	 Periodicità	Saggi biologici / Saggi di laboratorio sierologico Periodicità	 Epoca, tipo di campione e Test
Categoria Base					
Virus					
Prune dwarf virus *Prunus necrotic ringspot virus*	**PDV** **PNRSV**		annuale	Una parte rappresentativa di piante madri controllata ogni anno	
Apple chlorotic leaf spot virus *Apple mosaic virus* *Arabis mosaic virus* *Cherry green ring mottle virus* *Cherry leaf roll virus* *Cherry necrotic rusty mottle virus* *Little cherry virus 1* and *2* *Cherry mottle leaf virus* *Raspberry ringspot virus* *Strawberry latent ringspot viruS* *Tomato black ring nepovirus*	**ACLSV** **ApMV** **ArMV** **CGRMV** **CLRV** **CNRMV** **LChV1** **LChV2** **ChMLV** **RpRSV** **SLRSV** **TBRV**		annuale	Una parte rappresentativa di piante madri ogni 10 anni	
Categoria Certificato					
Virus					
Prune dwarf virus *Prunus necrotic ringspot virus*	**PDV** **PNRSV**		Annuale	Una parte rappresentativa di piante madri controllata ogni anno	
Apple chlorotic leaf spot virus *Apple mosaic virus* *Arabis mosaic virus* *Cherry green ring mottle virus* *Cherry leaf roll virus* *Cherry necrotic rusty mottle virus* *Little cherry virus 1* and *2* *Cherry mottle leaf virus* *Raspberry ringspot virus* *Strawberry latent ringspot viruS* *Tomato black ring nepovirus*	**ACLSV** **ApMV** **ArMV** **CGRMV** **CLRV** **CNRMV** **LChV1** **LChV2** **ChMLV** **RpRSV** **SLRSV** **TBRV**		Annuale	Una parte rappresentativa di piante madri ogni 10 anni	

Organismo nocivo / Malattia	Acronimo	Osservazioni visive Epoca	Periodicità	Saggi biologici / Saggi di laboratorio sierologico Periodicità	Epoca, tipo di campione e Test
Categoria CAC					
Virus					
Tutti			Annuale	Solo in casi dubbi	

Controlli fitosanitari - Lista degli organismi nocivi da verificare nel terreno mediante campionamento e analisi, per Ciliegio dolce e Ciliegio acido (*Prunus avium,* e *P. cerasifera*)

Organismo nocivo / Malattia	Acronimo	Osservazioni visive Epoca	Metodo	Eccezione	Saggi di laboratorio sierologico / molecolare Periodicità	Epoca, tipo di campione e Test
Nematodi						
Longidorus attenuatus *Longidorus elongatus* *Longidorus macrosoma* *Xiphinema diversicaudatum*		Prima dell'impianto	analisi	Assenza di coltivazione di specie suscettibili ai virus pertinenti e ospiti dei vettori da almeno 5 anni		

Durata delle piante madri di pre-base

Una pianta madre di pre-base può essere utilizzata al massimo per **30 anni**

Moltiplicazione materiale categoria Base

Una pianta madre di base può essere utilizzata al massimo per 20 anni.

Le Piante madri devono essere allevate ad almeno 300 metri da altre piante di prunoidee.

Moltiplicazione materiale categoria Base di Ciliegio dolce e Ciliegio acido (*Prunus avium e Prunus cerasus*)

Una pianta madre di base, può essere moltiplicata al massimo per due generazioni, se si tratta di portinnesto può essere moltiplicata al massimo per tre generazioni.

Se i portainnesti sono parte delle piante madri di base, tali portainnesti costituiscono i materiali di base della prima generazione.

Moltiplicazione materiale categoria Certificato di Ciliegio dolce e Cliliegio acido (*Prunus avium e Prunus cerasus*)

Le Piante madri destinate alla produzione di marze devono essere allevate ad almeno 300 metri da altre piante di prunoidee.

Ribes (tutti i tipi) e Uva spina (*Ribes* L.)

Controlli fitosanitari

Organismo nocivo / Malattia	Acronimo	Osservazioni visive Epoca	Osservazioni visive Periodicità	Saggi biologici / Saggi di laboratorio sierologico Periodicità	Saggi biologici / Saggi di laboratorio sierologico Epoca, tipo di campione e Test
Categoria di Pre-base					
Insetti e acari					
Dasyneura tetensi *Pseudaulacaspis pentagona* *Quadraspidiotus perniciosus* *Tetranycus urticae* *Cecidophyopsis ribis*			2 volte l'anno		
Funghi					
Sphaerotheca mors-uvae *Microsphaera grossulariae* *Diaporthe strumella* (*Phomopsis ribicola*)			2 volte l'anno		
Virus se del caso, per le specie in questione					
Arabis mosaic virus *Blackcurrant reversion virus* *Cucumber mosaic virus* *Gooseberry vein banding associated viruses* *Strawberry latent ringspot virus* *Raspberry ringspot virus*	**ArMV** **BRV** **CMV** **GVBaV** **SLRSV** **RpRSV**		2 volte l'anno	Tutte le piante ogni 4 anni a partire dal 4° anno	
Categoria Base, Certificato e CAC					
Insetti e acari					
Dasyneura tetensi *Pseudaulacaspis pentagona* *Quadraspidiotus perniciosus* *Tetranycus urticae* *Cecidophyopsis ribis*			2 volte l'anno		
Funghi					
Sphaerotheca mors-uvae *Microsphaera grossulariae* *Diaporthe strumella* (*Phomopsis ribicola*)			annuale		

(continua)

Organismo nocivo / Malattia	Acronimo	Osservazioni visive Epoca	Periodicità	Saggi biologici / Saggi di laboratorio sierologico Periodicità	Epoca, tipo di campione e Test
Categoria Base, Certificato e CAC					
Virus se del caso, per le specie in questione					
Arabis mosaic virus *Blackcurrant reversion virus* *Cucumber mosaic virus* *Gooseberry vein banding associated viruses* *Strawberry latent ringspot virus* *Raspberry ringspot virus*	**ArMV** **BRV** **CMV** **GVBaV** **SLRSV** **RpRSV**		Annuale	In caso di dubbio	

Controlli fitosanitari - Lista degli organismi nocivi da controllare con ispezione visiva e relative soglie di tolleranza ammesse

Organismo nocivo / Malattia	Acronimo	Osservazioni visive Epoca	Periodicità	Tolleranze in % Pre-base	Base	Certificato
Nematodi						
Aphelenchoides ritzemabosi			2 volte l'anno Pre-base. Annualmente le altre categorie	0	0,05	0,5
Virus						
Aucuba mosaic e *blackcurrant yellows* combinati			2 volte l'anno Pre-base. Annualmente le altre categorie	0	0,05	0,5
Vein clearing e *vein NET* del ribes nero, *Gooseberry vein banding*			2 volte l'anno Pre-base. Annualmente le altre categorie	0	0,05	0,5

Controlli fitosanitari - Lista degli organismi nocivi da verificare nel terreno mediante campionamento e analisi

Organismo nocivo / Malattia	Acronimo	Osservazioni visive Epoca	Metodo	Eccezione	Saggi di laboratorio sierologico / molecolare Periodicità	Epoca, tipo di campione e Test
Nematodi						
Ditylenchus dipsaci *Longidorus elongatus* *Longidorus macrosoma* *Xiphinema diversicaudatum*		Prima dell'impianto	analisi	Assenza di coltivazione di specie suscettibili ai virus pertinenti e ospiti dei vettori da almeno 5 anni		

Durata delle piante madri di pre-base

Una pianta madre di pre-base può essere utilizzata al massimo per **20 anni**

Moltiplicazione materiale categoria Base

Una pianta madre di base, può essere moltiplicata al massimo per tre generazioni. Le piante madri sono utilizzate come tali per un massimo di sei anni.

Mora e Lampone (*Rubus* L.)

Controlli fitosanitari

Organismo nocivo / Malattia	Acronimo	Osservazioni visive		Saggi biologici / Saggi di laboratorio sierologico	
		Epoca	Periodicità	Periodicità	Epoca, tipo di campione e Test
Categoria Pre-base					
Funghi					
Peronospora rubi			2 volte l'anno	In caso di dubbio	
Phytophthora spp. che colpisce il *Rubus*			2 volte l'anno	Tutte le piante ogni due anni a partire dal 2° anno	
Virus se del caso, per le specie in questione					
Apple mosaic virus *Black raspberry necrosis virus* *Cucumber mosaic virus* *Raspberry leaf mottle* *Raspberry leaf spot* *Raspberry vein chlorosis virus* *Rubus yellow NET virus* *Raspberry bushy dwarf virus*	**ApMV** **BRNV** **CMV** **RLMV** **RLSV** **RVCV** **RYNV** **RDBV**		2 volte l'anno	Tutte le piante ogni due anni a partire dal 2° anno	
Fitoplasmi					
Rubus stunt phytoplasma			2 volte l'anno	Tutte le piante ogni due anni a partire dal 2° anno	
Malattie da agenti virus-simili					
Maculatura gialla dei lamponi			2 volte l'anno	Tutte le piante ogni due anni a partire dal 2° anno	
Categoria Base					
Funghi					
Peronospora rubi			2 volte l'anno	In caso di dubbio	
Phytophthora spp. che colpisce il *Rubus*			2 volte l'anno 1 volta per il micropropagato fino a 3 mesi	In caso di dubbio	
Virus se del caso, per le specie in questione					
Apple mosaic virus *Black raspberry necrosis virus* *Cucumber mosaic virus* *Raspberry leaf mottle* *Raspberry leaf spot* *Raspberry vein chlorosis virus* *Rubus yellow NET virus* *Raspberry bushy dwarf virus*	**ApMV** **BRNV** **CMV** **RLMV** **RLSV** **RVCV** **RYNV** **RDBV**		2 volte l'anno 1 volta per il micropropagato fino a 3 mesi	In caso di dubbio	

(continua)

Organismo nocivo / Malattia	Acronimo	Osservazioni visive		Saggi biologici / Saggi di laboratorio sierologico	
		Epoca	Periodicità	Periodicità	Epoca, tipo di campione e Test
Categoria Base					
Fitoplasmi					
Rubus stunt phytoplasma			2 volte l'anno 1 volta per il micropropagato fino a 3 mesi	In caso di dubbio	
Malattie da agenti virus-simili					
Maculatura gialla dei lamponi			2 volte l'anno 1 volta per il micropropagato fino a 3 mesi	In caso di dubbio	
Categorie Certificato e CAC					
Funghi					
Peronospora rubi			annualmente	In caso di dubbio	
Phytophthora spp. che colpisce il *Rubus*			annualmente	In caso di dubbio	
Virus se del caso, per le specie in questione					
Apple mosaic virus *Black raspberry necrosis virus* *Cucumber mosaic virus* *Raspberry leaf mottle* *Raspberry leaf spot* *Raspberry vein chlorosis virus* *Rubus yellow NET virus* *Raspberry bushy dwarf virus*	**ApMV** **BRNV** **CMV** **RLMV** **RLSV** **RVCV** **RYNV** **RDBV**		annualmente	In caso di dubbio	
Fitoplasmi					
Rubus stunt phytoplasma			annualmente	In caso di dubbio	
Malattie da agenti virus-simili					
Maculatura gialla dei lamponi			annualmente	In caso di dubbio	

<u>Controlli fitosanitari</u> - Lista degli organismi nocivi da controllare con ispezione visiva e relative soglie di tolleranza ammesse

Organismo nocivo / Malattia	Acronimo	Osservazioni visive		Tolleranze in %		
		Epoca	Periodicità	Pre-base	Base	Certificato
Insetti						
Resseliella theobaldi			2 volte l'anno Pre-base e Base. Annualmente per le altre categorie	0	0	0,5
Batteri						
Agrobacterium spp.			2 volte l'anno Pre-base e Base. Annualmente per Base micropropagato fino a 3 mesi e le altre categorie	0	0,1	1
Rhodococcus fascians			2 volte l'anno Pre-base e Base. Annualmente per Base micropropagato fino a 3 mesi e le altre categorie	0	0,1	1
Virus						
Apple mosaic virus, *Black raspberry necrosis virus*, *Cucumber mosaic virus*, *Raspberry leaf mottle*, *Raspberry leaf spot*, *Raspberry vein chlorosis virus*, *Rubus yellow NET virus*	**ApMV** **BRNV** **CMV** **RLMV** **RLSV** **RVCV** **RYNV**		2 volte l'anno Pre-base e Base. Annualmente per Base micropropagato fino a 3 mesi e le altre categorie	0	0	0,5

<u>Controlli fitosanitari</u> - Lista degli organismi nocivi da verificare nel terreno mediante campionamento e analisi

Organismo nocivo / Malattia	Acronimo	Osservazioni visive		Eccezione	Saggi di laboratorio sierologico / molecolare	
		Epoca	Metodo		Periodicità	Epoca, tipo di campione e Test
Nematodi						
Longidurus attenuatus, *Longidorus elongatus* *Longidorus macrosoma* *Xiphinema diversicaudatum*		Prima dell'impianto	analisi	Assenza di coltivazione di specie suscettibili ai virus pertinenti e ospiti dei vettori da almeno 5 anni		

<u>Durata delle piante madri di pre-base</u>

Una pianta madre di pre-base può essere utilizzata al massimo per **20 anni**

<u>Moltiplicazione materiale categoria Base</u>

Una pianta madre di base, può essere moltiplicata al massimo per due generazioni. Le piante madri sono utilizzate come tali per un massimo di quattro anni.

Mirtilli (*Vaccinuim* L.)

<u>Controlli fitosanitari</u>

Organismo nocivo / Malattia	Acronimo	Osservazioni visive		Saggi biologici / Saggi di laboratorio sierologico	
		Epoca	Periodicità	Periodicità	Epoca, tipo di campione e Test
Categoria Pre-base					
Virus					
Blueberry shoestring virus *Blueberry red ringspot virus* *Blueberry scorch virus* *Blueberry shock virus*	**BSSV** **BRRV** **BlScV** **BlShV**		2 volte l'anno	Tutte le piante ogni 5 anni a partire dal 5° anno	
Fitoplasmi					
Blueberry stunt phytoplasma *Blueberry witches' broom phytoplasma* *Cranberry false blossom phytoplasma*			2 volte l'anno	Tutte le piante ogni 5 anni a partire dal 5° anno	
Malattie da agenti virus-simili					
Agente del mosaico del mirtillo Agente della maculatura anulare del mirtillo rosso			2 volte l'anno	Tutte le piante ogni 5 anni a partire dal 5° anno	
Categoria Base					
Virus					
Blueberry shoestring virus *Blueberry red ringspot virus* *Blueberry scorch virus* *Blueberry shock virus*	**BSSV** **BRRV** **BlScV** **BlShV**		2 volte l'anno	In caso di dubbio	
Fitoplasmi					
Blueberry stunt phytoplasma *Blueberry witches' broom phytoplasma* *Cranberry false blossom phytoplasma*			2 volte l'anno	In caso di dubbio	
Malattie da agenti virus-simili					
Agente del mosaico del mirtillo Agente della maculatura anulare del mirtillo rosso			2 volte l'anno	In caso di dubbio	

Organismo nocivo / Malattia	Acronimo	Osservazioni visive		Saggi biologici / Saggi di laboratorio sierologico	
		Epoca	Periodicità	Periodicità	Epoca, tipo di campione e Test
Categoria Certificato e CAC					
Virus					
Blueberry shoestring virus *Blueberry red ringspot virus* *Blueberry scorch virus* *Blueberry shock virus*	**BSSV** **BRRV** **BlScV** **BlShV**		annualmente	In caso di dubbio	
Fitoplasmi					
Blueberry stunt phytoplasma *Blueberry witches' broom phytoplasma* *Cranberry false blossom phytoplasma*			annualmente	In caso di dubbio	
Malattie da agenti virus-simili					
Agente del mosaico del mirtillo Agente della maculatura anulare del mirtillo rosso			annualmente	In caso di dubbio	

Controlli fitosanitari - Lista degli organismi nocivi da controllare con ispezione visiva e relative soglie di tolleranza ammesse

Organismo nocivo / Malattia	Acronimo	Osservazioni visive		Tolleranze in %		
		Epoca	Periodicità	Pre-base	Base	Certificato
Funghi						
Exobasidium vaccinii var. *vaccinii*			2 volte l'anno per Pre-base e Base. Annualmnete per le altre categorie	0	0,5	1
Godronia cassandrae (*Topospora myrtilli* anamorfo)			2 volte l'anno per Pre-base e Base. Annualmnete per le altre categorie	0	0,1	0,5
Batteri						
Agrobacterium tumefaciens			2 volte l'anno per Pre-base e Base. Annualmnete per le altre categorie	0	0	0,5
Virus			2 volte l'anno per Pre-base e Base. Annualmnete per le altre categorie	0	0	0,5

Durata delle piante madri di pre-base

Una pianta madre di pre-base può essere utilizzata al massimo per **20 anni**

Moltiplicazione materiale categoria Base

Una pianta madre di base, può essere moltiplicata al massimo per due generazioni.

ALLEGATO *II*

Caratteristiche tecniche dei mezzi e delle strutture necessari alla conservazione ed alla produzione dei materiali di categoria “Prebase” e, se del caso, di categoria “Base”

Strutture

La conservazione, la coltivazione e la moltiplicazione di piante madri di pre-base, e se del caso, di piante madri di "base", devono essere effettuate in serre a rete a prova di insetto (screen house), essere collocate in zone libere da coltivazioni di piante della specie per un raggio di almeno m 20.

Le serre devono avere dimensioni tali da soddisfare lo sviluppo previsto in funzione del volume dei contenitori utilizzati e devono rispondere ai seguenti requisiti:

1. la pavimentazione deve garantire il completo isolamento tra i contenitori e il terreno o con il piano di calpestio che può essere realizzato
   - con adeguato vespaio rifinito con brecciolino o altro materiale inerte che assicuri un efficiente drenaggio;
   - con battuto di cemento o altro materiale. In tal caso i contenitori ed i bancali devono essere opportunamente distanziati dal piano di calpestio, utilizzando appositi supporti di almeno 20 cm di altezza;
2. essere provviste di un vespaio perimetrale di almeno 80 cm di larghezza e di profondità, superiore di almeno 20 cm rispetto al piano interno;
3. provviste di un cordolo o di altri manufatti che assicurino l’isolamento dall'afflusso delle acque superficiali;
4. essere realizzate con tetto rigido e con pareti con una doppia rete con maglia 20/10 (20 fili/cm in ordito e 10 fili/cm in trama), provviste di vestibolo con pareti a doppia rete e con doppia porta;
5. disporre d’impianti idonei alla disinfezione delle attrezzature utilizzate, nonché di abbigliamento monouso per le persone che accedono ai locali di conservazione.

17A00352

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 dicembre 2016.

Sostituzione del commissario liquidatore della «La Luna Storta - Società cooperativa di produzione e lavoro in liquidazione», in Torino.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 7 aprile 2015 n. 151/2015, con il quale la società cooperativa «La luna storta - Società cooperativa di produzione e lavoro in liquidazione», con sede in Torino (codice fiscale 07619560019), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Jacopo Marzetti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 20 luglio 2016, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Jacopo Marzetti dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata.

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente (Confcooperative);

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Greta Romani, nata a Torino il 9 febbraio 1974 (codice fiscale RMNGRT74B49L219B), ivi domiciliata in via Cordero di Pamparato, n. 6, in sostituzione dell'avv. Jacopo Marzetti, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 dicembre 2016

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A00211

DECRETO 22 dicembre 2016.

Nomina del commissario straordinario della «TB Holding S.r.l.», in Argelato, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto n. 2/2016 R.G. Amm. Straord., pubblicato in data 11 novembre 2016, con il quale il Tribunale di Bologna, letti ed applicati gli articoli 27-30 del decreto legislativo sopra citato, «dichiara aperta la procedura di amministrazione straordinaria della società TB Holding S.r.l., con sede legale in Argelato (BO), frazione Funo c/o Centergross, via dei Notai n. 128, c.f. 03447880372»;

Visto l'art. 38 del sopra citato decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il quale dispone che il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara l'apertura della procedura;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 10 aprile 2013, avente ad oggetto il «Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270»;

Vista la propria direttiva emanata in data 28 luglio 2016, registrata dalla Corte dei conti in data 22 agosto 2016, al n. 2201, disciplinante i procedimenti di nomina dei commissari straordinari e dei comitati di sorveglianza nelle procedure di amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza;

Ritenuto di dover procedere alla nomina dell'organo commissariale nella procedura sopra citata;

Ritenuto di nominare il dott. Fulvio Cociani, scelto nell'ambito della rosa dei soggetti individuati dalla commissione di esperti, giusta nomina con decreto ministeriale in data 7 novembre 2016;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, commi 2 e 4, del decreto legislativo 270/99, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria aperta in capo alla TB Holding s.r.l. è nominato commissario straordinario il signor: dott. Fulvio Cociani, nato a Perugia, l'll aprile 1970, c.f. CCNFLV70D11G478T.

Il presente provvedimento è comunicato:

al Tribunale di Bologna;

alla Camera di commercio di Bologna, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla Regione Emilia Romagna;

al Comune di Argelato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 22 dicembre 2016

Il Ministro: CALENDA

17A00315

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 2 dicembre 2016.

Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della *performance*.

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante «Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'art. 6, comma 4;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni;

Visto l'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014 con cui l'on. dott.ssa Maria Anna Madia è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2014 con cui al Ministro senza portafoglio on. dott.ssa Maria Anna Madia è stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014, recante «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. dott.ssa Maria Anna Madia per la semplificazione e la pubblica amministrazione»;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance

1. In attuazione dell'art. 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito «Dipartimento») è istituito l'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della *performance*, di seguito Elenco nazionale.

2. L'iscrizione all'Elenco nazionale è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina degli organismi indipendenti di valutazione della *performance* (di seguito «OIV»), istituiti ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, presso amministrazioni, agenzie ed enti statali, anche ad ordinamento autonomo.

3. Le domande di iscrizione all'Elenco nazionale sono presentate al Dipartimento con le modalità di cui all'art. 3.

4. I soggetti iscritti all'Elenco nazionale sono collocati in sezioni distinte per fasce professionali secondo quanto disciplinato dal presente decreto.

5. L'Elenco nazionale è gestito attraverso una piattaforma *online* e pubblicato in una sezione dedicata del sito internet del Portale della *performance* del Dipartimento con effetti di pubblicità legale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Art. 2.

Requisiti di competenza, esperienza e integrità

1. L'iscrizione nell'Elenco nazionale può essere chiesta esclusivamente dai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) generali:

1. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;

2. godere dei diritti civili e politici;

3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente numero operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale;

b) di competenza ed esperienza:

1. essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale;

2. essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel *risk management*;

c) di integrità:

1. non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale;

2. non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;

3. non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato;

4. non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla censura.

Art. 3.

Procedura di iscrizione nell'Elenco nazionale

1. I soggetti presentano domanda di iscrizione nell'Elenco nazionale al Dipartimento, tramite il Portale della *performance* (https://performance.gov.it), inserendo tutte le informazioni richieste e le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e compilando il *curriculum vitae* secondo il format standard. Le domande di iscrizione possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno.

2. L'effettiva iscrizione nell'Elenco nazionale decorre dalla comunicazione da parte del Dipartimento della completezza delle informazioni fornite sulla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 e dell'avvenuta collocazione in una delle fasce professionali di cui all'art. 5.

3. Gli iscritti nell'Elenco nazionale sono tenuti a segnalare immediatamente eventuali modifiche delle condizioni soggettive che incidono sul possesso dei requisiti.

4. Il Dipartimento effettua i controlli, anche a campione, sull'effettivo possesso dei requisiti di cui all'art. 2 nonché sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nelle domande di iscrizione o di rinnovo. La verifica di non veridicità della dichiarazione con riguardo ai requisiti richiesti comporta la mancata iscrizione o l'immediata cancellazione dall'Elenco, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. A seguito del controllo di cui al comma 4 ovvero a seguito di segnalazioni o di informazioni comunque acquisite, il Dipartimento invia all'interessato una comunicazione in cui sono esposte le eventuali contestazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'art. 2 fissando un termine, non superiore a trenta giorni, per osservazioni o controdeduzioni. Il Dipartimento, accertata l'assenza dei requisiti di cui all'art. 2, procede alla cancellazione degli iscritti dall'Elenco nazionale.

6. Il soggetto cancellato dall'Elenco nazionale può, a seguito del venir meno dei motivi che hanno determinato l'esclusione, presentare una nuova richiesta motivata di iscrizione.

7. Con le medesime modalità i soggetti interessati presentano domanda di rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale.

Art. 4.

Obblighi dei soggetti iscritti all'Elenco nazionale

1. I soggetti iscritti nell'Elenco nazionale sono tenuti:

a) all'acquisizione dei crediti formativi secondo quanto previsto all'art. 6;

b) al tempestivo aggiornamento dei propri dati con particolare riguardo ai requisiti di cui all'art. 2, agli incarichi di OIV ricoperti e ai crediti formativi acquisiti;

c) a rinnovare ogni tre anni l'iscrizione nell'Elenco nazionale, attraverso il Portale della *performance*.

Art. 5.

Fasce professionali

1. Il Dipartimento colloca i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale nelle fasce professionali di cui al comma 2, tenendo conto dei requisiti di competenza e esperienza di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*.

2. Sono individuate le seguenti fasce professionali:

a) Fascia 1 - esperienza professionale di almeno cinque anni negli ambiti indicati nell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, numero 2;

b) Fascia 2 - esperienza professionale di almeno otto anni negli ambiti indicati all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, numero 2, di cui tre come componente di organismo indipendente di valutazione della performance o nuclei di valutazione con funzioni analoghe;

c) Fascia 3 - esperienza professionale di almeno dodici anni negli ambiti indicati all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, numero 2, di cui tre come componente di organismo indipendente di valutazione della *performance* o nuclei di valutazione con funzioni analoghe in amministrazioni con almeno duecentocinquanta dipendenti.

3. Successivamente alla prima iscrizione, l'inserimento nelle fasce professionali può essere modificato dal Dipartimento su istanza dell'interessato, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2.

Art. 6.

Formazione continua

1. Al fine di migliorare le competenze professionali dei soggetti iscritti nell'Elenco nazionale e garantirne l'allineamento metodologico nell'esercizio delle funzioni di OIV, la formazione continua prevede attività di qualificazione specifiche attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate ai sensi del comma 4.

2. Ai fini della permanenza nell'Elenco nazionale i soggetti iscritti sono tenuti ad acquisire quaranta crediti formativi nel triennio precedente al rinnovo dell'iscrizione.

3. L'attribuzione dei crediti formativi avviene secondo i criteri indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. Il Dipartimento, d'intesa con la Scuola nazionale dell'amministrazione, definisce i requisiti per l'accreditamento delle istituzioni pubbliche o private che svolgono attività formative e procede alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi. La Scuola nazionale dell'amministrazione provvede alle conseguenti attività di accreditamento.

5. Il Dipartimento, in collaborazione con la Scuola nazionale dell'amministrazione, promuove lo svolgimento della formazione continua e la orienta verso le nuove aree di sviluppo della professione.

6. Nell'ambito degli indirizzi del Dipartimento, la Scuola inoltre può:

a) stipulare convenzioni con università per definire regole comuni per il riconoscimento reciproco di crediti formativi professionali e universitari;

b) valutare proposte formative su base individuale aventi caratteristiche di alta specializzazione.

Art. 7.

Nomina e durata dell'organismo indipendente di valutazione

1. I componenti dell'organismo indipendente di valutazione sono nominati, tra gli iscritti all'Elenco nazionale in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 2, dall'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione, singolarmente o in forma associata, per una durata coerente con il termine triennale di validità dell'iscrizione all'Elenco. L'incarico non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa.

2. L'incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'art. 2 ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'Elenco medesimo.

3. I componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi.

4. Le amministrazioni possono costituire l'OIV in forma associata in relazione alla natura delle funzioni svolte, all'ambito territoriale di competenza ovvero con l'amministrazione che svolge funzioni di indirizzo, controllo o vigilanza.

5. Le amministrazioni pubblicano nell'apposita sezione del Portale della *performance* gli avvisi di selezione comparativa e i relativi esiti.

6. L'incarico di Presidente di OIV o titolare di OIV monocratico può essere affidato esclusivamente:

a) a soggetti iscritti nella fascia professionale 3, nelle amministrazioni con più di duecentocinquanta dipendenti;

b) a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3, nelle altre amministrazioni.

7. Le amministrazioni, nella scelta dei componenti dell'OIV istituito in forma collegiale, favoriscono il rispetto dell'equilibrio di genere. Eventuali deroghe al suddetto principio possono essere ammesse solo se adeguatamente motivate.

8. La scadenza del componente dell'organo politico amministrativo non comporta la decadenza dall'incarico del componente dell'OIV. L'eventuale revoca dell'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza è adeguatamente motivata.

Art. 8.

Limiti relativi all'appartenenza a più organismi indipendenti di valutazione

1. Ciascun soggetto iscritto nell'Elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più OIV per un massimo di tre.

2. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite di cui al comma 1 è pari ad uno.

3. Per i componenti degli OIV di amministrazioni con oltre mille dipendenti il limite di cui al comma 1 è pari ad uno.

Art. 9.

Verifica delle attività degli organismi indipendenti di valutazione

1. Il Dipartimento indirizza e verifica l'operato degli OIV valutando la qualità dei processi, i risultati e i prodotti delle relative attività.

2. Costituiscono oggetto della verifica di cui al comma 1:

a) la conformità dell'attività degli OIV agli indirizzi forniti dal medesimo Dipartimento;

b) la qualità dei prodotti dell'attività degli OIV, valutati anche tramite procedimenti di valutazione tra pari.

Art. 10.

Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione e fino al 30 giugno 2017, non è richiesto il requisito dei sei mesi di iscrizione nell'Elenco nazionale di cui all'art. 7, comma 3.

2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, 2 dicembre 2016

Il Ministro: MADIA

Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 23

ALLEGATO *A*

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CREDITI FORMATIVI

Criteri per l'attribuzione di crediti nelle diverse tipologie di formazione

TIPOLOGIE FORMATIVE	VERIFICHE	CREDITI
1. FORMAZIONE RESIDENZIALE		
Attività in cui uno o pochi docenti si rivolgono a molti discenti (comunque in numero inferiore a 200 partecipanti) e il livello di interattività è limitato alla possibilità di fare domande e partecipare alla discussione.	- Presenza documentata - Qualità percepita - Valutazione di apprendimento documentata con una prova finale attestata dal provider[1]	1.0 credito per ogni ora di partecipazione effettiva. Da 1 a 20 partecipanti attribuire il premio del 25% dei crediti formativi previsti; da 151 a 200 partecipanti applicare la riduzione del 25% dei crediti formativi
2. CONVEGNI CONGRESSI SIMPOSI E CONFERENZE		
Per i convegni, congressi, simposi e conferenze (con oltre 200 partecipanti), senza valutazione finale di apprendimento ma con dichiarazione scritta del soggetto iscritto all'Elenco nazionale il numero massimo di crediti acquisibili non può eccedere, complessivamente, il 60% del monte crediti triennale conseguito da un singolo componente OIV (24 crediti formativi su 40). Da queste attività, con limitato valore formativo, potrà essere acquisito un contenuto numero di crediti in base alla documentazione di registrazione ed alla dichiarazione di partecipazione sottoscritta dall'utente. Per queste attività possono essere utilizzate anche forme di trasmissione a distanza usufruite in simultanea.	- Presenza documentata - Qualità percepita - Dichiarazione scritta del professionista di aver seguito le attività del congresso o convegno	La partecipazione consente l'acquisizione dei crediti formativi relativi alle singole giornate: 0,20 crediti per ora per un massimo di 8 crediti annui

[1] **Con *provider* si intende un'istituzione pubblica o privata accreditata dal Dipartimento della funzione pubblica a svolgere attività formative**

Workshop, seminari, corsi teorici (con meno di 100 partecipanti) che si svolgono all'interno di congressi e convegni.	- Presenza documentata - Qualità percepita - Valutazione dell'apprendimento documentata con una prova finale attestata dal soggetto erogatore della formazione	1.0 credito per ogni ora di partecipazione effettiva entro e non oltre i 100 partecipanti. I crediti formativi acquisiti per la partecipazione ai workshop, seminari, corsi teorici, ecc., escludono la possibilità di sommare i crediti formativi previsti con quelli del convegno, congresso, simposio, conferenza di riferimento in base alla semplice registrazione e dichiarazione di partecipazione

3. FORMAZIONE RESIDENZIALE INTERATTIVA

Attività in cui i partecipanti svolgono un ruolo attivo e il livello di interazione tra loro e con i docenti è ampio. Si realizzano in genere attraverso lavori di gruppo, laboratori, esercitazioni, *role playing*, simulazioni, etc. Si svolgono in sedi appropriate per la didattica, eventualmente attrezzate *ad hoc*. Possono essere utilizzate anche forme di trasmissione a distanza purché sia garantita un'idonea interazione col docente/tutor. Per garantire un'adeguata partecipazione è necessario che il numero dei discenti sia limitato (massimo 25 partecipanti)	- Presenza documentata - Qualità percepita - Valutazione di apprendimento documentata con una prova finale attestata dal provider	1.5 crediti ogni ora di partecipazione effettiva

4. DOCENZA E TUTORING

Docenze o Relazioni in eventi organizzati da soggetti accreditati	Documentazione attestata dal provider	1 credito per ½ ora di docenza o relazione
Coordinamento di attività di formazione Responsabile /Coordinatore di Gruppi di lavoro o di studio	Documentazione attestata dal provider	3 crediti/per mese di coordinamento/responsabilità per un massimo di 6 crediti annui

17A00313

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

HUMANITAS UNIVERSITY

DECRETO RETTORALE 12 dicembre 2016.

Modifiche allo Statuto.

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale n. 001/2014 di emanazione dello statuto di autonomia di Ateneo;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed, in particolare, l'art. 6 che stabilisce l'autonomia regolamentare delle università;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243, recante disposizioni in materia di università non statali legalmente riconosciute;

Visto il decreto rettorale n. 001/2014 di emanazione dello statuto e del regolamento didattico generale;

Vista la delibera del senato accademico del 27 giugno 2016 con la quale sono state approvate le proposte di modifica dello statuto di autonomia dell'Ateneo;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 26 luglio 2016 con la quale sono state approvate le modifiche allo statuto di autonomia dell'Ateneo proposte dal senato accademico;

Preso atto che le suddette proposte di modifica dello statuto sono state trasmesse e recapitate in data 20 settembre 2016 agli uffici competenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per gli adempimenti di cui all'art. 6, comma 9, legge n. 168/1989;

Vista la nota ministeriale prot. n. 15567 del 15 novembre 2016, con la quale il Ministero comunica di non avere osservazioni da formulare in merito alle modifiche proposte;

Decreta:

1. Lo statuto di autonomia dell'Università Humanitas pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2014 risulta modificato come da testo coordinato allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

2. A far data dal giorno successivo alla emanazione del presente decreto sono soppresse tutte le norme e le disposizioni di Ateneo in contrasto con il dettato dello statuto.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Rozzano, 12 dicembre 2016

Il rettore: MONTORSI

ALLEGATO

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ HUMANITAS

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Personalità giuridica e finalità

1. Università Humanitas (in inglese Humanitas University) è una istituzione universitaria autonoma legalmente riconosciuta ispirata ai principi dell'art. 33 della Costituzione. Suo fine precipuo è la promozione della ricerca scientifica, degli studi universitari, della formazione avanzata e del trasferimento tecnologico nell'ambito delle scienze mediche e sociali in una prospettiva internazionale. Tra le finalità dell'Università Humanitas vi è altresì la progettazione, l'organizzazione e l'erogazione di eventi formativi dedicati ai professionisti della sanità nell'ambito dell'educazione continua in medicina (ECM). Università Humanitas non ha scopo di lucro e garantisce la tutela della libertà di ricerca e di insegnamento nonché l'assenza di ogni forma di discriminazione. Università Humanitas adotta specifiche politiche di diritto allo studio al fine di promuovere, ai sensi dell'art. 34 della Costituzione, l'accesso agli studi avanzati degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi.

2. Università Humanitas ha sede in Rozzano e può istituire altre sedi in Italia e all'estero.

3. Università Humanitas ha personalità giuridica ed autonomia didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa e disciplinare, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e a norma della legislazione vigente in materia di Università non statali legalmente riconosciute. L'indirizzo e il coordinamento sono esercitati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Università Humanitas rilascia i titoli di studio previsti dalla vigente legislazione nazionale per le università non statali legalmente riconosciute e precisamente:

a) laurea;

b) laurea magistrale;

c) diploma di specializzazione;

d) dottorato di ricerca;

e) master universitario di primo e di secondo livello.

5. Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali Università Humanitas si avvale delle dotazioni strumentali ed economiche messe a sua disposizione dagli enti promotori, nonché di rette, contributi, erogazioni liberali e altri proventi; può partecipare a società o ad altre forme associative, nonché stipulare accordi, convenzioni o contratti, con enti pubblici e privati, per la realizzazione di iniziative finalizzate al conseguimento delle predette finalità, ovvero promuovere, istituire e partecipare a fondazioni, nazionali ed internazionali, aventi finalità compatibili con le proprie.

6. Per il perseguimento dei propri scopi l'Università Humanitas assicura il diritto allo studio degli studenti, realizza iniziative di tutorato e di orientamento allo studio, favorisce l'ingresso nel mondo del lavoro e i collegamenti con le imprese. Promuove le attività sportive in ambito universitario e le attività di associazionismo tra studenti all'interno dell'Ateneo.

Art. 2.

Enti promotori

1. Università Humanitas è promossa dalla Humanitas Mirasole SpA e dalla Fondazione Humanitas per la ricerca («i Promotori»), che ne assicurano la dotazione iniziale e contribuiscono alle sue attività con dotazioni strumentali e finanziarie sulla base di specifici accordi. In particolare, per il perseguimento delle sue finalità, Università Humanitas si avvale, sulla base di appositi atti convenzionali, delle strutture ospedaliere e di ricerca della Humanitas Mirasole SpA e della Fondazione Humanitas per la ricerca.

2. Qualora l'Università Humanitas cessasse l'attività, oppure fosse privata della personalità giuridica e dell'autonomia, il suo patrimonio, al netto delle passività, sarà devoluto agli enti promotori in proporzione ai conferimenti da essi disposti a suo beneficio.

Art. 3.

Fonti normative

1. Università Humanitas opera sulla base del presente statuto e dei regolamenti di cui al comma 2, nel rispetto delle fonti normative citate all'art. 1 e, per quanto compatibili, delle altre disposizioni in materia di università statali.

2. Università Humanitas si dota dei seguenti regolamenti di Ateneo:

a) regolamento generale;

b) regolamento didattico;

c) regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

d) codice etico;

e) regolamento elettorale;

f) regolamento del nucleo di valutazione;

g) altri regolamenti che si rendano necessari, su proposta del consiglio di amministrazione o del Rettore.

3. Le modifiche allo statuto sono approvate dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto, sentito, per le materie di competenza, il senato accademico.

4. I regolamenti di cui al comma 2 sono approvati dal consiglio di amministrazione, sentito, per le materie di competenza, il senato accademico. Il consiglio di amministrazione può delegare al comitato esecutivo l'approvazione di uno o più regolamenti.

5. Il regolamento generale di Ateneo determina le modalità di convocazione delle riunioni del consiglio di amministrazione e degli altri organi accademici.

6. Con regolamento adottato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, possono essere definite modalità di incentivazione, anche economiche, del personale accademico, anche in riferimento ai principi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Capo II

ORGANI DI GOVERNO E STRUTTURE DELL'UNIVERSITÀ

Art. 4.

Organi di governo centrali

1. Sono organi di governo dell'Università:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) il consigliere delegato;

d) il comitato esecutivo, se istituito;

e) il Rettore;

f) il senato accademico;

g) il direttore Generale.

2. L'Università può altresì dotarsi di un consiglio per la ricerca e i brevetti, finalizzato all'incentivazione delle attività di trasferimento tecnologico e di spinoff.

Art. 5.

Consiglio di amministrazione: composizione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) cinque rappresentanti designati dagli enti promotori, tra i quali, questi ultimi nominano il presidente e il consigliere delegato;

b) il Rettore;

c) un professore di ruolo dell'Università;

d) uno studente in corso all'atto della nomina.

2. Le designazioni del membro di cui al comma 1, lettere *c)*, avvengono con le modalità previste dal regolamento elettorale, nel rispetto del principio di pari opportunità.

3. Il consiglio di amministrazione può individuare tra i membri designati dagli enti promotori un vice presidente.

4. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed è rinnovabile. In caso di cessazione anticipata di un consigliere, si procede alla sua sostituzione con le medesime modalità di nomina. Il consigliere subentrante resta in carica sino alla scadenza originaria del consigliere cessato. Nel caso di cessazione di un membro eletto, questi viene sostituito dal primo dei non eletti.

Art. 6.

Consiglio di amministrazione: deliberazioni

1. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, salvi eventuali diversi quorum richiesti dal presente statuto.

2. È richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione per l'approvazione del regolamento generale di Ateneo, del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e per il regolamento didattico di Ateneo.

3. Il voto è palese. Non è consentita l'espressione del voto per delega.

4. I componenti del consiglio hanno il dovere di astenersi dal pronunciarsi su argomenti rispetto ai quali si trovano in posizione di conflitto di interesse.

5. Delle deliberazioni e delle sedute si redige apposito verbale ad opera del segretario che provvede altresì a disporre per la loro custodia. Il segretario può essere scelto anche al di fuori dei membri del consiglio.

Art. 7.

Consiglio di amministrazione: funzioni

1. Il consiglio di amministrazione esercita tutte le funzioni che ad esso sono demandate dal presente statuto e dalla normativa universitaria, in particolare dall'art. 2, comma 1, lettera *h)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per quanto compatibile. Esso svolge inoltre ogni attività di ordinaria o straordinaria amministrazione non espressamente riservata ad altro organo dal presente statuto.

2. In particolare, al consiglio di amministrazione spetta:

a) l'adozione del piano strategico triennale e in generale di tutti gli atti di indirizzo strategico dell'Università e delle sue attività didattiche, di ricerca e di trasferimento tecnologico;

b) l'attivazione o la soppressione di dipartimenti, centri di ricerca, unità funzionali, strutture di servizio, corsi e sedi, sentito per le materie di sua competenza, il senato accademico;

c) l'approvazione della programmazione finanziaria annuale e pluriennale e la vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività;

d) l'approvazione della programmazione relativa al personale accademico, al personale di ricerca e al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario;

e) la deliberazione del bilancio preventivo e consuntivo;

f) la deliberazione in merito gli investimenti mobiliari e immobiliari;

g) la nomina del rettore, ai sensi del successivo art. 11, comma 1;

h) su proposta del rettore, la nomina del prorettore vicario, che sostituisce il Rettore in caso di assenza o di impedimento, e la determinazione della durata e dell'indennità di carica;

i) su proposta del Rettore, la nomina dei prorettori e dei delegati del Rettore determinandone la durata della carica;

j) la concessione del nulla osta alla nomina da parte del Rettore dei direttori di dipartimento e dei centri di ricerca, dei presidenti dei corsi di laurea, dei coordinatori dei corsi di dottorato e dei direttori delle scuole di specializzazione;

k) la determinazione del numero di posti disponibili per l'immatricolazione e l'iscrizione degli studenti nonché l'ammontare delle rette e dei contributi;

l) la costituzione del comitato esecutivo, determinando le competenze allo stesso delegate;

m) la nomina del direttore generale e, su proposta del presidente, dei membri dell'Advisory Board;

n) l'assegnazione, sulla base del bilancio preventivo, delle risorse finanziarie alle strutture dell'Università.

3. Inoltre il consiglio di amministrazione:

a) delibera, su proposta del Rettore, i posti di ruolo vacanti e i posti di ricercatore a tempo determinato da bandire sulla base del piano strategico triennale nonché eventuali posti di ruolo e a tempo determinato da attivare sulla base di specifici finanziamenti esterni;

b) nomina, all'esito delle procedure di selezione come normate dal regolamento generale d'Ateneo, i professori di ruolo e i ricercatori;

c) delibera in materia di assunzioni del personale tecnico-amministrativo, nonché sui principi generali e gli indirizzi relativi allo stato giuridico ed economico di detto personale;

d) approva, all'esito delle procedure di consultazione stabilite dal regolamento generale d'Ateneo, l'attivazione di nuovi corsi di studio e dei relativi ordinamenti e regolamenti;

e) approva, su proposta del Rettore, il conferimento dei contratti di insegnamento;

f) approva previa delibera del senato accademico, ai sensi del successivo art. 13, il regolamento didattico di Ateneo;

g) delibera su proposta del Rettore, sentite le strutture accademiche interessate, l'attivazione dei master, dei corsi di perfezionamento e di specializzazione nonché dei dottorati di ricerca;

h) nomina i componenti del collegio dei revisori dei conti.

Art. 8.

Il presidente del consiglio di amministrazione

1. Il presidente del consiglio di amministrazione è il legale rappresentante dell'Università in tutte le sedi ed esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla normativa vigente, per quanto compatibile, nonché tutte le funzioni non espressamente attribuite dallo statuto ad altri organi.

2. In particolare, il presidente:

a) presiede le sedute del consiglio e del comitato esecutivo;

b) convoca le sedute del consiglio e del comitato esecutivo secondo le modalità disciplinate dal regolamento generale;

c) propone al consiglio la nomina del Rettore e dei membri dell'Advisory Board;

d) può delegare al vice presidente, al consigliere delegato o al Rettore specifiche funzioni;

e) adotta con procedura di urgenza le deliberazioni che si rendono necessarie in relazione alle materie attribuite al consiglio e al comitato esecutivo, sottoponendole a ratifica alla prima seduta utile dell'organismo competente.

Art. 9.

Il consigliere delegato

1. Il consigliere delegato svolge le funzioni conferitegli con delega dal consiglio di amministrazione e sostituisce il presidente, in caso di sua assenza o di impedimento, qualora non sia stato nominato un vice presidente.

2. In particolare il consigliere delegato:

a) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici in conformità alle direttive impartite dal consiglio di amministrazione;

b) formula proposte al consiglio di amministrazione anche ai fini della elaborazione di programmi, direttive e progetti di competenza degli organi di governo;

c) sovraintende al funzionamento dell'amministrazione ed all'operato del direttore generale;

d) partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, ove costituito, in quest'ultimo caso senza diritto di voto;

e) opera sulla base di specifiche deleghe conferite dal consiglio di amministrazione e, sulle materie ad esso delegate, ha la rappresentanza legale dell'Ateneo.

Art. 10.

Comitato esecutivo: composizione

1. Il comitato esecutivo, se istituito, è composto da:

a) il presidente del consiglio di amministrazione;

b) il vice presidente, se nominato;

c) il consigliere delegato;

d) il Rettore o, in caso di assenza o impedimento, il prorettore vicario;

2. Il comitato esecutivo svolge i compiti determinati dal consiglio di amministrazione all'atto della sua costituzione. Non possono comunque essere assegnati al comitato esecutivo le attività di cui all'art. 7, comma 2.

Art. 11.

Il Rettore

1. Il Rettore è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, tra i professori di ruolo di prima fascia delle università italiane o di professori di pari livello in università straniere. Il consiglio di amministrazione disciplina con propria delibera le modalità di selezione del Rettore. La nomina viene comunicata al Ministero vigilante.

2. Il mandato del Rettore è triennale ed è rinnovabile per non più di una volta.

3. Il Rettore esercita le funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche dell'Università, garantendone la coerenza rispetto al perseguimento dei fini istituzionali e la rispondenza alle strategie di sviluppo dell'Università stabilite dal piano triennale.

4. Il Rettore esercita altresì ogni altra funzione ad esso attribuita dalla normativa vigente, per quanto compatibile, e non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto. In particolare, il Rettore:

a) rappresenta la comunità scientifica dell'Università;

b) è membro di diritto del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se istituito;

c) propone al consiglio di amministrazione l'attivazione posti di ruolo vacanti e di ricercatore previsti nel piano strategico nonché l'attivazione di eventuali posti di ruolo e non di ruolo su specifici finanziamenti esterni;

d) propone al consiglio di amministrazione, sentite le strutture accademiche interessate, il conferimento dei contratti di insegnamento;

e) propone al consiglio di amministrazione, sentite le strutture accademiche interessate, l'attivazione dei master, dei corsi di perfezionamento e di specializzazione nonché dei dottorati di ricerca;

f) esercita nei procedimenti disciplinari a carico del personale accademico le funzioni attribuitegli dalla legislazione vigente e dal regolamento generale, in particolare, spetta al rettore l'irrogazione, nei confronti di professori e ricercatori, delle sanzioni disciplinari non più gravi della censura;

g) esercita le funzioni disciplinari nei confronti degli studenti ai sensi della normativa vigente e del regolamento generale;

h) propone al consiglio di amministrazione la nomina del prorettore vicario, dei prorettori e dei delegati del Rettore;

i) previo nulla osta del consiglio di amministrazione, nomina i direttori dei centri di ricerca e i direttori di dipartimento, sentito il consiglio di dipartimento;

l) previo nulla osta del consiglio di amministrazione, su proposta del direttore del dipartimento in cui ciascun corso è incardinato, nomina i presidenti dei corsi di laurea, i coordinatori dei corsi di dottorato e i direttori delle scuole di specializzazione;

m) formula proposte e riferisce al consiglio di amministrazione sull'attività didattica e scientifica dell'Università;

n) adotta, in caso di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del senato accademico;

o) previo nulla osta del consiglio di amministrazione, nomina i direttori dei centri di ricerca, su proposta del prorettore alla ricerca, se nominato, e sentito il parere del direttore del dipartimento o dei direttori di dipartimento di riferimento.

Art. 12.

Prorettori e delegati del Rettore

1. Il prorettore vicario è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera *h)* dello Statuto. Il prorettore vicario è scelto tra i professori di ruolo di prima fascia dell'Università e sostituisce il Rettore nelle sue funzioni in caso di assenza o impedimento, svolgendo altresì ogni altra attività a lui espressamente delegata dal Rettore.

2. Il Rettore può altresì delegare specifiche funzioni ad altri professori di ruolo dell'Università, in qualità di prorettori o delegati del Rettore. I prorettori e i delegati del Rettore sono nominati dal consiglio di amministrazione su proposta del Rettore.

3. Il mandato del prorettore vicario, dei prorettori e dei delegati del Rettore è di norma triennale e non può in ogni caso eccedere la durata del mandato del Rettore in base alla cui proposta sono nominati. Il prorettore vicario cessa comunque dalla carica a far data dall'inizio di un nuovo mandato del Rettore. I prorettori e i delegati del Rettore cessano dalla carica contestualmente alla cessazione del mandato del Rettore, per qualunque causa intervenuta.

4. Al prorettore vicario, ai prorettori e ai delegati del Rettore può essere corrisposta, per la durata del mandato, un'indennità di carica determinata dal consiglio di amministrazione all'atto della nomina.

Art. 13.

Il senato accademico

1. Il senato accademico è composto da:

a) il Rettore, che lo presiede, e il prorettore vicario, che lo presiede in caso di assenza o impedimento del Rettore;

b) i presidenti dei corsi di studio e di dottorato e un rappresentante dei direttori delle scuole di specializzazione;

c) i direttori di dipartimento e dei centri di ricerca;

d) un rappresentante dei ricercatori e dei dottorandi di ricerca;

e) un rappresentante degli studenti.

2. Il senato accademico è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi diritto ed adotta le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. È richiesta la maggioranza dei componenti per la delibera di adozione del regolamento didattico d'Ateneo e per il parere reso sulle modifiche statutarie.

3. Il senato accademico costituisce luogo di espressione degli indirizzi e delle priorità del corpo accademico dell'Ateneo. Ad esso spetta, in particolare, avanzare proposte in merito a:

a) le direttrici di sviluppo e gli obiettivi dell'Ateneo, con particolare riferimento all'attività didattica e di ricerca;

b) le esigenze di copertura di posti di ruolo o a contratto;

c) il manifesto degli studi, dei corsi di studio, di master, di dottorato e di perfezionamento.

4. Compete inoltre al senato accademico:

a) assicurare il coordinamento tra i centri di ricerca e i dipartimenti, per gli aspetti relativi alla didattica;

b) deliberare il regolamento didattico di Ateneo e le relative modifiche, da sottoporre all'approvazione definitiva del consiglio di amministrazione;

c) proporre i regolamenti per il funzionamento delle strutture primarie dell'Università, ai sensi del successivo art. 14;

d) compiere la valutazione periodica dei programmi formativi e dei risultati accademici, nonché sovraintendere all'organizzazione delle attività didattiche;

e) adottare i provvedimenti in tema di stato giuridico dei docenti, ad eccezione della nomina o chiamata nei ruoli;

f) coordinare e verificare l'assolvimento degli impegni didattici e di ricerca del corpo docente di ruolo;

g) adottare nei confronti degli studenti i provvedimenti disciplinari più gravi della censura.

5. Il senato accademico esercita altresì, per quanto compatibile, le funzioni che la disciplina vigente attribuisce al senato accademico delle università statali, ove non espressamente attribuite dal presente statuto ad altri organi.

6. Il regolamento generale di Ateneo disciplina le modalità di convocazione e funzionamento del senato accademico.

Art. 14.

Strutture primarie

1. Le strutture primarie dell'Ateneo sono costituite dai dipartimenti e dai centri di ricerca.

2. Le strutture primarie dell'Università sono dotate di un regolamento, approvato dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, che ne disciplina il funzionamento, in conformità alle previsioni del presente statuto.

Art. 15.

Dipartimenti

1. L'Università può costituire uno o più dipartimenti, cui spettano le funzioni relative all'organizzazione e allo svolgimento delle attività didattiche e formative e delle attività di ricerca, nonché ogni altro compito ad essi attribuito dal consiglio di amministrazione. I corsi di studio, di master, di dottorato e di specializzazione sono incardinati in un dipartimento.

2. Il consiglio di dipartimento è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori ad esso afferenti.

3. Sono organi del dipartimento il direttore, la giunta e il consiglio.

4. Il consiglio di dipartimento è presieduto dal direttore, che viene nominato dal Rettore, previo nulla osta del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di dipartimento, tra i professori di prima fascia. Il mandato del direttore è triennale ed è rinnovabile per non più di una volta.

5. Il direttore convoca il consiglio secondo le modalità disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.

6. Il direttore del dipartimento svolge le attività ad esso attribuite dalla legislazione vigente, per quanto compatibile e, in particolare, con pareri non vincolanti, propone al consiglio di amministrazione le chiamate dei professori e dei ricercatori, propone al Rettore la nomina dei presidenti dei corsi di laurea, dei coordinatori dei corsi di dottorato e dei direttori delle scuole di specializzazione ed è responsabile per l'allocazione dei compiti didattici.

7. Il Rettore determina le modalità di consultazione dei membri del consiglio di dipartimento in relazione alle procedure di nomina del direttore. La consultazione, che può anche essere attuata per via telematica, deve comunque concludersi almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta del consiglio di amministrazione in cui è prevista la nomina del direttore.

8. Il direttore nomina un vice-direttore tra i professori di ruolo del dipartimento. Il vice direttore sostituisce il direttore in caso di assenza o impedimento e svolge ogni altra funzione delegatagli dal direttore.

9. Il dipartimento cura la regolare consultazione degli studenti sulle attività didattiche erogate, anche attraverso la costituzione di uno o più comitati misti docenti-studenti. I comitati sono nominati dal Rettore, su proposta del direttore del dipartimento, e durano in carica un biennio.

10. La giunta del dipartimento è composta dal direttore del dipartimento, che la presiede; dal vice-direttore; dai presidenti dei corsi di laurea, in un numero massimo di tre; dai coordinatori dei corsi di dottorato, in un numero massimo di tre, e dai direttori delle scuole di specializzazione, individuati nel numero massimo di tre con riferimento alle aree di specializzazione medica, chirurgica e dei servizi clinici. La giunta è l'organo esecutivo del dipartimento e coadiuva il direttore del dipartimento nello svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite. Essa svolge le attività ad essa demandate dal regolamento didattico di Ateneo, istruisce i lavori del consiglio di dipartimento e svolge le attività ad essa delegate dal direttore e dal consiglio. In relazione alla discussione di specifici temi, la giunta può essere integrata da delegati e referenti tematici del dipartimento individuati dal direttore. Il mandato della giunta è di durata triennale e non può in ogni caso eccedere la durata del mandato del direttore.

Art. 16.

Centri di ricerca

1. Al fine di sviluppare e potenziare le attività di ricerca generale o settoriale svolte da uno o più dipartimenti, l'Università può costituire uno o più centri di ricerca, anche in convenzione o consorzio con altri soggetti.

2. Il regolamento di ciascun centro è approvato dal consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore. Il regolamento individua tra l'altro gli organi e le modalità di gestione del centro.

Art. 17.

Direttore generale

1. Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione, dura in carica tre anni ed il suo incarico è rinnovabile.

2. Egli è responsabile dell'attività amministrativa dell'Università, coordina l'organizzazione dei servizi e del personale tecnico-amministrativo ed assicura i flussi informativi che permettono al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo l'assunzione delle relative decisioni. Il direttore generale può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.

Capo III

ORGANI CONSULTIVI, DI DISCIPLINA E DI VERIFICA

Art. 18.

Organi consultivi, di disciplina e di verifica

Sono organi consultivi, di disciplina e di verifica:

a) l'Advisory Board;

b) il collegio di disciplina;

c) il nucleo di valutazione di Ateneo;

d) il collegio dei revisori dei conti;

e) il consiglio degli studenti.

Art. 19.

L'Advisory Board

1. L'Advisory Board è costituito da non meno di tre personalità di riconosciuta competenza ed esperienza nei settori di attività dell'Università, nonché della organizzazione e gestione degli studi universitari, ovvero da personalità che si sono segnalate per il sostegno e il supporto al progresso delle scienze e della cultura.

2. L'Advisory Board si riunisce almeno due volte per anno ed esprime pareri e valutazioni sulle materie ad esso sottoposte dal presidente o dal consiglio di amministrazione.

3. I membri dell'Advisory Board sono nominati per un mandato triennale rinnovabile dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente. Il coordinatore dell'Advisory Board è nominato dal presidente.

Art. 20.

Il collegio di disciplina

1. Il consiglio di amministrazione nomina il collegio di disciplina su proposta del senato accademico. Il collegio è composto da tre componenti scelti in relazione alla applicazione del principio del giudizio tra pari, all'interno di una rosa di sei nomi, tra i quali tre professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e un ricercatore, come membri effettivi, e tre supplenti, di cui un professore di prima fascia, uno di seconda fascia e un ricercatore. Il collegio nomina al suo interno il presidente scegliendolo tra i professori di prima fascia. I componenti

del collegio restano in carica per tre anni consecutivi e il loro mandato non è immediatamente rinnovabile. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

2. Il collegio di disciplina, nel rispetto della normativa vigente in materia, svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei professori e ricercatori ed esprime in merito parere conclusivo. In particolare, i professori di prima fascia sono competenti a conoscere i procedimenti avviati nei confronti dei professori di prima fascia; i professori di prima fascia e i professori di seconda fascia sono competenti a conoscere dei procedimenti avviati nei confronti dei professori di seconda fascia; i professori di prima fascia, i professori di seconda fascia e i ricercatori sono competenti a conoscere dei procedimenti avviati nei confronti dei ricercatori.

3. L'avvio del procedimento disciplinare e il provvedimento conclusivo dello stesso spettano al Rettore nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti ed applicabili, che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta.

4. Il collegio di disciplina, uditi il Rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.

5. Il collegio opera in ogni caso nel rispetto dei principi di trasparenza, contraddittorio e di diritto alla difesa.

6. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.

7. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 5 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.

Art. 21.

Il nucleo di valutazione di Ateneo

1. L'Università istituisce un nucleo di valutazione di Ateneo con funzioni di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, dei servizi per gli studenti e dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e dai centri di ricerca.

2. Il nucleo di valutazione opera ai sensi della normativa vigente in materia, per quanto compatibile, e in particolare dei provvedimenti attuativi adottati ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché del quadro di riferimento in materia di valutazione elaborato a livello europeo ed internazionale.

3. Il nucleo di valutazione è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove soggetti di elevata qualificazione professionale esterni all'Ateneo, nominati dal consiglio di amministrazione, di cui almeno due esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Il Rettore o un suo delegato assicura le funzioni di coordinamento tra il nucleo di valutazione e le strutture accademiche.

4. Il nucleo relaziona annualmente al consiglio di amministrazione e al senato accademico sugli esiti dell'attività di valutazione condotta.

Art. 22.

Il Collegio dei revisori dei conti

1. L'Università istituisce un collegio dei revisori dei conti, cui spettano tutte le funzioni ad esso attribuite dalla normativa vigente.

2. Il collegio è composto da tre esperti di elevata qualificazione professionale, esterni all'Ateneo, nominati dal consiglio di amministrazione.

Art. 23.

Consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti, composto dagli studenti eletti negli organi collegiali dell'Università e da tre studenti eletti secondo modalità indicate dal regolamento generale d'Ateneo, è organo consultivo dell'Università e di coordinamento dell'attività dei rappresentanti degli studenti.

2. In particolare, il consiglio degli studenti:

a) formula proposte e, se richiesto, esprime parere su questioni attinenti all'attività didattica, ai servizi per gli studenti e al diritto allo studio;

b) esprime parere sull'organizzazione delle prestazioni a tempo parziale degli studenti per attività di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio;

c) predispone il regolamento per il proprio funzionamento, che dovrà essere approvato dal consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 24.

Personale

1. Ferma la natura non statale dell'Università, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 luglio 1991, n. 243, ai professori e ai ricercatori universitari dell'Università si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico, previdenziale e di quiescenza previste per i professori e i ricercatori universitari delle università pubbliche statali.

Il personale accademico comprende:

a) i professori di prima e seconda fascia ed i professori straordinari;

b) i ricercatori universitari a tempo determinato e indeterminato;

c) i professori a contratto e i professori visitatori (Visiting Professors);

d) gli assegnisti di ricerca.

Le posizioni accademiche corrispondono a quelle previste dalla legislazione nazionale vigente in materia.

2. Le procedure di selezione del personale accademico sono disciplinate dai regolamenti di Ateneo, nel rispetto dei principi e delle norme di legge vigenti per la selezione del personale accademico delle università statali.

3. Il personale tecnico ed amministrativo dell'Università è organizzato secondo le direttive e le disposizioni adottate dal consiglio di amministrazione, che provvede altresì alla nomina dei dirigenti. Il rapporto di lavoro di tale personale è disciplinato dalle norme del codice civile sul lavoro subordinato nell'impresa, dalle altre norme di legge che disciplinano i rapporti di lavoro di diritto privato e dai contratti collettivi di lavoro applicabili.

Art. 25.

Norme transitorie e finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia, in quanto applicabili.

2. Il presente statuto entra in vigore alla data della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto di riconoscimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

17A00314

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bromazolo».

Con determina n. aRM - 271/2016 - 522 del 14 dicembre 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Laboratori Baldacci S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: BROMAZOLO.

Confezione: 009104023.

Descrizione: «5 mg + 250 mg compresse» 30 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A00284

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glucosamina Fidia».

Con determina n. aRM - 272/2016 - 646 del 15 dicembre 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Fidia Farmaceutici S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: GLUCOSAMINA FIDIA;

confezione: 036817017;

descrizione: «1500 mg polvere per soluzione orale» 20 bustine.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A00285

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Keyfen».

Con determina n. aRM - 273/2016 - 646 del 15 dicembre 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Fidia Farmaceutici S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: KEYFEN.

Confezione: 039192012.

Descrizione: «1 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A00286

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Seneloc».

Con determina n. aRM - 274/2016 - 646 del 15 dicembre 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Fidia Farmaceutici S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: SENELOC.

Confezione 040763017.

Descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

Confezione 040763029.

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A00287

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oxaliplatino Mylan Generics».

Con determina n. aRM - 275/2016 - 2322 del 20 dicembre 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Mylan S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: OXALIPLATINO MYLAN GENERICS.

Confezione: 038097010.

Descrizione: «5 mg/ml polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 50 mg.

Confezione: 038097022.

Descrizione: «5 mg/ml polvere per soluzione per infusione» 2 flaconcini in vetro da 50 mg.

Confezione: 038097034.

Descrizione: «5 mg/ml polvere per soluzione per infusione» 3 flaconcini in vetro da 50 mg.

Confezione: 038097046.

Descrizione: «5 mg/ml polvere per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 50 mg.

Confezione: 038097059.

Descrizione: «5 mg/ml polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 50 mg.

Confezione: 038097061.

Descrizione: «5 mg/ml polvere per soluzione per infusione» 50 flaconcini in vetro da 50 mg.

Confezione: 038097073.

Descrizione: «5 mg/ml polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 100 mg.

Confezione: 038097085.

Descrizione: «5 mg/ml polvere per soluzione per infusione» 2 flaconcini in vetro da 100 mg.

Confezione: 038097097.

Descrizione: «5 mg/ml polvere per soluzione per infusione» 3 flaconcini in vetro da 100 mg.

Confezione: 038097109.

Descrizione: «5 mg/ml polvere per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 100 mg.

Confezione: 038097111.

Descrizione: «5 mg/ml polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 100 mg.

Confezione: 038097123.

Descrizione: «5 mg/ml polvere per soluzione per infusione» 50 flaconcini in vetro da 100 mg.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A00288

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società Hydrochem Italia S.r.l., in Milano, per l'esercizio della installazione della società Hydrochem Italia, in Pieve Vergonte.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DEC-MIN-0000330 del 23 novembre 2016, si è provveduto al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale n. DSA-DEC-2012- 0000221 del 12 dicembre 2012 rilasciata alla società Hydrochem Italia S.r.l., identificata dal codice fiscale 09921480159, con sede legale in Largo Arturo Toscanini, 1 - 20122 Milano (MI), per l'esercizio della installazione della società Hydrochem Italia, ubicata nel Comune di Pieve Vergonte (VB), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

17A00311

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Modalità e termini per l'utilizzo delle risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR per la funzione del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.

In attuazione del decreto ministeriale 29 luglio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 225 del 26 settembre 2016, è stato adottato il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese indicato in epigrafe, recante la definizione delle modalità per la valutazione di eleggibilità dei progetti d'investimento all'utilizzo delle risorse PON e di comunicazione del provvedimento di utilizzo delle risorse, nonché degli adempimenti successivi alla sottoscrizione del provvedimento e degli ulteriori obblighi per le imprese beneficiarie.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it

17A00319

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Scioglimento della «Laser Lavoro e Servizi società cooperativa», in Trento e nomina del commissario liquidatore.

LA GIUNTA PROVINCIALE

(*Omissis*);

Delibera:

1. Di disporre, (*omissis*), lo scioglimento d'autorità della Laser lavoro e servizi società cooperativa con sede a Trento in via Praga n. 5, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza provvedere alla nomina del commissario liquidare non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

2. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, i creditori o terzi interessati possono avanzare espressa e motivata domanda di nomina di un commissario liquidatore entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento.

3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* nonché la comunicazione alla cooperativa interessata e al registro imprese della Camera di commercio di Trento.

4. Di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Trento, 29 dicembre 2016

Il presidente: ROSSI

17A00289

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-014) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00